



AGENZIA DELLE ENTRATE

# MODELLO UNICO 2003

## ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

Dichiarazione degli enti non commerciali  
residenti e delle società ed enti  
non residenti equiparati soggetti all'IRPEG

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

	pag.
<b>I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI</b>	<b>2</b>
<b>II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI</b>	<b>8</b>
R1 Soggetti obbligati alla compilazione del Mod. UNICO - Enti non commerciali ed equiparati	8
R2 Compilazione del frontespizio	11
<b>DETERMINAZIONE DEL REDDITO</b>	
R3 Le novità della disciplina del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo	16
R4 Istruzioni comuni ai quadri RD - RE - RF - RG - RS	22
R5 Quadro RA - Redditi dei terreni	24
R6 Quadro RB - Redditi dei fabbricati	27
R7 Quadro RC - Reddito d'impresa - Enti a contabilità pubblica	30
R8 Quadro RD - Reddito di allevamento di animali	31
R9 Quadro RE - Redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni	34
R10 Quadro RF - Reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria	38
R11 Quadro RG - Reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata e regimi fortetari	48
R12 Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone	55
R13 Quadro RI - Redditi di capitale	57
R14 Quadro RL - Redditi diversi	60
<b>DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE</b>	
R15 Quadro RM - Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva e redditi di fonte estera e redditi derivanti da imprese estere partecipate	62
R16 Quadro RN - Determinazione del reddito complessivo - Calcolo delle imposte	65
R17 Quadro RQ - Imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da riorganizzazioni aziendali (D.Lgs. n. 358 del 1997) e sui maggiori valori derivanti da conferimenti a CAF (legge n. 342 del 2000) e imposta di cui all'art. 1 della legge n. 265 del 2002	67
R18 Quadro RU - Crediti d'imposta	68
R19 Quadro RT - Plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva	90
<b>PROSPETTI VARI</b>	
R20 Quadro RK - Cessione delle eccedenze dell'Irpeg nell'ambito del gruppo	99
R21 Quadro RO - Elenco degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti dell'organo di controllo	100
R22 Quadro RP - Prospetto delle obbligazioni, delle cedole acquisite separatamente dalle obbligazioni stesse, dei relativi proventi esenti da imposta	100
R23 Quadro RS - Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG e prospetto degli oneri	101
R24 Quadro RY - Imposte sostitutive su rivalutazione dei beni, riconoscimento dei maggiori valori iscritti, riserve in sospensione d'imposta sui fondi pensione e forme pensionistiche complementari	107
R25 Modulo RVV - Trasferimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero	111
R26 Quadro RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi	114
R27 Quadro AC - Comunicazione amministratore di condominio	118
R28 Quadro FC - Redditi derivanti da imprese estere partecipate	119
<b>VERSAMENTI</b>	
R29 Quadro RX - Compensazioni - Rimborsi	123
R30 Criteri generali: versamenti, acconti, compensazione e rateizzazione	124
<b>III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI</b>	<b>129</b>
<b>IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2003 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA</b>	<b>138</b>
<b>APPENDICE</b>	<b>139</b>

# I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## Premessa

Il modello UNICO 2003, di colore azzurro, è predisposto esclusivamente in euro. In luogo del colore azzurro è comunque ammessa la stampa monocromatica utilizzando il colore nero. Gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola. Si evidenzia che per gli importi espressi in lire risultanti dalla precedente dichiarazione, in caso di riporto vanno convertiti in euro.

## 1. COS'È IL MODELLO UNICO 2003 E COM'È COMPOSTO

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare quelle dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al Modello 770/2003 ORDINARIO. Ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare:

- ENC caratterizzano il Modello UNICO riservato agli enti non commerciali ed equiparati;
- SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- PF quello riservato alle persone fisiche;
- SP quello riservato alle società di persone ed equiparate.

Con riferimento alla dichiarazione unificata occorre innanzitutto ricordare che i soggetti, tenuti per l'anno 2002 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta Modello 770/2003 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione Modello 770/2003 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione Modello 770/2003 SEMPLIFICATO.

Occorre altresì tenere presente, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e termini di presentazione della dichiarazione, che sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, 322 e successive modificazioni, gran parte dei soggetti, tenuti all'utilizzo del presente modello, è obbligata alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal citato decreto (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che, ai fini dell'IRPEG, hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;
- dei sostituti ed intermediari Mod. 770 ORDINARIO, se scelgono di comprendere tale modello nella dichiarazione unificata.

Il Modello "UNICO 2003 ENC - Enti non commerciali ed equiparati" si compone a sua volta di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;

Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;

Modello per la dichiarazione IRAP, il cui quadro è contrassegnato dalla lettera I;

Modello 770 ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma non unificata.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del Modello UNICO 2003.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Modello 770 - ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti i modelli nonché le relative istruzioni per la compilazione non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti *Internet* del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) e dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) o da altro sito, purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.

Nel predetto sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico per i soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.

## 2. A CHI VANNO LE IMPOSTE

Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; peraltro attraverso il Modello UNICO ENC sono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri enti:

- l'Irpeg e le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'Iva relativa al periodo d'imposta 2002 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'Irap è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.

## 3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per redigere la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2002, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

I contribuenti che ai fini dell'IRPEG hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che:

- è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2002 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2002).
- è considerato periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non solo quello cosiddetto "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2002 al mese di febbraio 2003 ovvero dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2002), ma anche quello infrannuale chiuso in data anteriore al 31 dicembre 2002 (ad es. il periodo 1° gennaio-30 settembre 2002, nel caso di trasformazione da società di capitali in società di persone intervenuta in data 30 settembre 2002).

Per i periodi di imposta chiusi, ai fini dell'IRPEG, anteriormente al 31 dicembre 2002 anche se iniziati nel corso del 2001 ad esempio: periodo dal 01 luglio 2001 al 30 giugno 2002) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il Modello UNICO 2002 approvato nel corso del 2002.

In questo caso, qualora il Modello UNICO 2002 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2003, tali dati dovranno essere forniti, solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;

- la dichiarazione Iva va presentata utilizzando il Modello IVA 2003 approvato con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003, relativamente all'anno d'imposta 2002;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il Modello 770/2003 - ORDINARIO approvato con provvedimento il 14 gennaio 2003 e pubblicato nel S.O. n. 20 alla G.U. n. 22 dell'8 febbraio 2003, relativo all'anno 2002;
- la dichiarazione Irap va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2003.

## 4. COME SI COMPILA

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima la copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori.

Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale (vedi par. 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2003.

Qualora il contribuente provveda direttamente alla presentazione telematica dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituita dall'intermediario dopo la presentazione in via telematica.

Nell'originale anzidetto l'intermediario avrà apposto la propria firma e avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (vedi par. 5.2).

## 5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

### 5.1

#### Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

In base al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dallo stesso Decreto direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2002 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84;
- 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- 3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del TUIR;
- 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono, inoltre, essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori. Pertanto, le dichiarazioni presentate tramite una banca o un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica sono da ritenersi redatte su modello non conforme a quello approvato e conseguentemente si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997.

L'obbligo della trasmissione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione (redditi, IVA, IRAP e sostituti d'imposta) che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta. Viceversa, i soggetti non obbligati alla presentazione telematica possono presentare la dichiarazione, Modello UNICO 2003, presso una banca convenzionata od un ufficio postale.

Tuttavia, gli stessi possono presentare la propria dichiarazione direttamente, tramite il servizio telematico Internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (si veda, in proposito, la Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

Le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, di cui all'art. 87, comma 1, lett. d), del TUIR, che hanno esercitato attività in Italia mediante stabili organizzazioni, qualora non rientrino nelle categorie sopra elencate obbligate alla presentazione telematica delle dichiarazioni, possono presentare il Mod. UNICO 2003 ad un ufficio postale o ad una banca convenzionata, anche se tali soggetti possono comunque avvalersi del servizio telematico direttamente, attraverso la rete internet, ovvero tramite un intermediario abilitato.

**5.2****Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico**

**La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:**

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

**A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA**

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data, dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del **servizio telematico Internet**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

**Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.**

**B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (SOGGETTI INCARICATI ART. 3, COMMA 3, E SOCIETÀ DEL GRUPPO, ART. 3, COMMA 2-BIS, DEL D.P.R. N. 322 DEL 1998)****■ Soggetti incaricati**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un intermediario non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'invio all'Agenzia delle Entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

**■ Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi**

Nell'ambito del gruppo, la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

■ **Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione**

Sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.  
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

■ **Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro il quinto giorno lavorativo successivo alla trasmissione della dichiarazione. Tale comunicazione, consultabile attraverso il servizio telematico utilizzato per la trasmissione della dichiarazione (Entratel o Internet) resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo la comunicazione di ricezione può essere richiesta (sia dal contribuente che dall'intermediario) ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate senza limiti di tempo. In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate in via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare n. 195 del 24.09.1999).

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

■ **Responsabilità dell'intermediario abilitato**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni, è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.164 (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando, nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ **Modalità di abilitazione**

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il codice PIN, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

**5.3****Dichiarazione presentata tramite banche e uffici postali**

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod.UNICO 2003 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 14 gennaio 2003 di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 e pubblicata nel S.O. n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il Modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

**5.4****Dichiarazione spedita dall'estero**

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione Modello UNICO 2003 ENC – Enti non commerciali ed equiparati".

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente Modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

**5.5****Quando si presenta**

In base al D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sono i seguenti:

- 1. Entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta,** se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
- 2. Entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta,** se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

Ai fini dell'adempimento della presentazione, non assume quindi più rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d'imposta.

Ad esempio, un ente non commerciale obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dovrà presentare la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato o società del gruppo, entro il 31 ottobre 2003 ovvero, tramite una banca o un ufficio postale, nei casi consentiti, entro il 31 luglio 2003.

Il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dovrà, invece, essere effettuato, in base all'art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 entro il 31 luglio 2003 (per ulteriori precisazioni sui termini di versamento vedere il paragrafo 30.1).

Un ente non commerciale obbligato alla presentazione della dichiarazione in via telematica, invece, con periodo d'imposta 1 luglio 2002– 30 giugno 2003, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi ed IRAP (Mod. UNICO 2003) in via telematica entro il 30 aprile 2004 ed effettuare il relativo versamento in base all'art. 17 citato entro il 20 dicembre 2003.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA, 770 SEMPLIFICATO e 770 ORDINARIO) nei casi in cui non è consentito includere tali dichiarazioni nel-

la dichiarazione unificata, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa mediante procedure telematiche e precisamente nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate (cfr. circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002).

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto (Cfr. circolare n. 48/E del 22 giugno 2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

## 5.6

### Dichiarazione annuale IVA

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2003 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".

## II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

### R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI

## 1.1

### Generalità

Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere utilizzato da tutti gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'IRPEG, ad esclusione degli organi e delle amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica), dei comuni, dei consorzi fra enti locali, delle associazioni e degli enti gestori di demani collettivi, delle comunità montane, delle province e delle regioni.

L'art. 87, comma 1, del Tuir individua detti enti, classificando sub lett. b), quelli che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, sub lett. c), quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e, sub lett. d), quelli di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato (ivi comprese le società e le associazioni indicate nell'art. 5 del Tuir). Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere, tali enti, quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendo per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 51 del Tuir.

Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazione dell'ente non commerciale la natura (pubblica o privata) del soggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.

Per gli enti residenti, l'oggetto esclusivo o principale dell'attività è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti.

Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell'ente indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente come commerciale o non commerciale, occorre anzitutto avere riguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge.

Nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

La qualifica di ente non commerciale, risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 111-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Perdita della qualifica di ente non commerciale").

## 1.2

### Enti non commerciali ed equiparati residenti nel territorio dello Stato

#### Reddito complessivo

Il reddito complessivo degli enti non commerciali residenti in Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nel quadro RA e/o RB), di capitale (da dichiarare nel quadro RI), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RC o RG o RD) e diversi (da dichiarare nel quadro RL) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. I redditi (o le perdite) da partecipazione in società di persone di cui l'ente sia socio, devono essere dichiarati nel quadro RH.

Per i redditi di fonte estera percepiti direttamente e soggetti ad imposta sostitutiva, deve essere compilato il quadro RM. Per le plusvalenze soggette ad imposta sostitutiva, ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991, convertito dalla legge n. 102 dello stesso anno e del D.Lgs. n. 461 del 1997, deve essere compilato il quadro RT.

Gli enti che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere meramente occasionale, devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Tuir non costituiscono attività commerciali, le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir, non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del Tuir:

- a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- b) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche").

L'agevolazione di cui all'art. 108, comma 2-bis, lett. b), del Tuir, per espressa previsione dell'art. 18 della L. 30 marzo 2001, n. 152, si applica anche ai contributi ricevuti dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale, derivanti da convenzioni stipulate con la pubblica amministrazione.

Per gli enti non commerciali di tipo associativo non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività. Conseguentemente le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.

Non si considerano commerciali, inoltre, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lett. a) e b) del Tuir, le attività assistenziali, previdenziali e sanitarie, poste in essere da enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, nonché l'esercizio di funzioni statali da parte di Enti pubblici.

Per gli enti di tipo associativo individuati dall'art. 111, commi 3, 4 bis, 4 ter e 4 quater, del Tuir non si considerano attività commerciali quelle svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 4 *quinquies* di quest'ultimo articolo (vedere in Appendice la voce "Vincoli statutari per gli enti di tipo associativo").

In forza dell'art. 18, comma 2, L. n. 152 del 2001, gli Istituti di patronato possono svolgere attività istituzionali proprie delle associazioni promotrici, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici. Per tali attività trova applicazione il regime fiscale dell'art. 111, comma 3, del Tuir nei confronti delle associazioni sindacali, a condizione che dette attività siano svolte dagli Istituti di patronato in luogo dell'associazione promotrice.

#### Contabilità separata e regimi forfetari

Gli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitato attività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale, hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.

Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e apportandovi, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Sono esonerati dalla tenuta delle scritture contabili di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal citato decreto. Gli enti che nel precedente periodo di imposta hanno conseguito ricavi derivanti da attività commerciali di importo non superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività e non è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario. Detti soggetti determinano il reddito di impresa nel quadro RG (redditi di impresa in regime di contabilità semplificata - regimi forfetari).

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir nell'ambito del quadro RG (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

### 1.3

#### **Società ed enti non commerciali non residenti nel territorio dello Stato**

Le società e gli enti non commerciali di ogni tipo con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, in quanto per la maggior parte del periodo di imposta non hanno nel territorio stesso la sede legale o quella dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività, sono assoggettati ad imposizione in Italia soltanto per i redditi ivi prodotti, ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Sono comprese tra le società, a questi effetti, anche le società di tipo personale e le società di tipo diverso da quelle regolate dalla legge italiana (cfr. art. 2507 del codice civile).

Per gli enti non residenti l'esame dell'oggetto principale dell'attività deve essere, in ogni caso, svolto sulla base dell'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato. Pertanto, ai fini della qualificazione dell'ente non residente, occorre aver riguardo soltanto alla natura dell'attività svolta in Italia, prescindendo dalla connotazione che l'ente medesimo assume nell'ordinamento del paese di appartenenza. Il Modello "UNICO - Enti non commerciali ed equiparati" deve essere presentato dai seguenti soggetti non residenti:

- enti non commerciali;
- società che non hanno esercitato attività commerciali in Italia con stabili organizzazioni;
- società semplici, società di fatto senza oggetto commerciale e associazioni tra artisti e professionisti senza personalità giuridica.

I predetti soggetti devono presentare la dichiarazione per i redditi prodotti nel territorio dello Stato e, in ogni caso, se hanno esercitato attività commerciale con stabile organizzazione nel territorio stesso.

Il reddito complessivo di detti soggetti è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa, diversi nonché dai redditi di lavoro autonomo prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della determinazione del reddito di impresa, derivante dall'esercizio da parte di un ente non commerciale non residente di attività commerciale svolta in Italia, si tiene conto anche delle plusvalenze e delle minusvalenze dei beni destinati, o comunque relativi alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ancorché non conseguite attraverso le stabili organizzazioni, nonché degli utili distribuiti da società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir e delle plusvalenze relative alle partecipazioni sociali indicate nell'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

Deve essere predisposto e conservato l'apposito conto economico relativo alla gestione della stabile organizzazione e alle eventuali altre attività produttive di redditi imponibili svolte in Italia, corredato di una situazione patrimoniale, se l'ammontare dei ricavi delle attività commerciali conseguiti nel precedente periodo di imposta è stato superiore a euro 309.874,14, se dette attività hanno avuto per oggetto prestazioni di servizi, ovvero a euro 516.456,90, se hanno avuto per oggetto altre attività o se è stata esercitata l'opzione per il regime ordinario.

Il predetto conto economico e il bilancio o rendiconto generale della società o ente dovranno essere esibiti su richiesta del competente ufficio finanziario.

Nella dichiarazione vanno indicate le generalità di almeno un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Gli enti non commerciali non residenti che svolgono attività commerciali in Italia mediante stabile organizzazione e che compilano il **quadro RG** devono - ai fini dell'applicabilità dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 così come modificata dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, concernente la disciplina delle società di comodo - predisporre e conservare un prospetto da cui risultino i valori dei beni e delle immobilizzazioni relativi alla stabile organizzazione, indicati nel comma 1 del citato art. 30, tenendo conto di quanto precisato nelle istruzioni al prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi.

Si fa presente che i predetti soggetti possono avvalersi della possibilità di predisporre e conservare in luogo del predetto prospetto, la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso, o meno, dei requisiti di "operatività".

## R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

### 2.1

#### Generalità

Il frontespizio del Modello UNICO ENC va utilizzato per la presentazione:

- 1) della dichiarazione in forma unificata;
- 2) della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio del Modello UNICO ENC si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi relativi ai dati identificativi. La seconda facciata comprende otto riquadri: i primi quattro relativi al tipo di dichiarazione, ai dati riguardanti la società o l'ente, ai dati riguardanti le ONLUS e ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione, gli altri riservati alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica, al visto di conformità, rilasciato alle imprese dai centri di assistenza fiscale e dai professionisti, secondo le disposizioni dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e alla certificazione tributaria, rilasciata dai professionisti secondo le disposizioni dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

### 2.2

#### Dati identificativi

##### Denominazione

Va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo; per le società irregolari o di fatto non residenti, la cui denominazione comprende cognomi e nomi dei soci, deve essere indicato il nome e il cognome di uno dei soci.

La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

Si ricorda che nella denominazione deve essere utilizzata la locuzione "organizzazione non lucrative di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" dai soggetti che assumono tale qualifica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997. L'uso dell'anzidetta locuzione o dell'acronimo non è richiesto agli enti di cui all'art. 10, comma 8, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997 (ONLUS di diritto).

##### Codice fiscale

Si ricorda che per le società di nuova costituzione il codice fiscale deve essere richiesto ad un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In caso di fusione, di scissione totale o di trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa (o incorporata), scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

### 2.3

#### Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative alle dichiarazioni dei redditi IRAP, IVA, 770 Ordinario e modulo RVV che presenta.

La casella "Quadro VO" deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2002 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2002 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, deve comunque allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2003 relativa all'anno 2002. Infatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA, di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La presente casella deve essere altresì barrata dalle associazioni sportive dilettantistiche nonché dalle associazioni senza scopo di lucro e pro-loco, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che avendo conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2003 proventi per un ammontare non superiore a 250.000 euro (art. 90, comma 2, legge 27 dicembre 2002, n. 289), comunicano l'opzione per il regime tributario previsto dalla legge n. 398 del 1991.

La casella "Quadro AC" deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare, nonché dei dati identificativi dei fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

**Dichiarazione correttiva nei termini**

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

**Dichiarazione integrativa**

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"**.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del DPR n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La dichiarazione integrativa può essere altresì presentata, previa barratura dell'apposita casella, per la correzione di errori od omissioni che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo e che non ostacolino l'esercizio dell'attività di controllo.

La casella **"Eventi eccezionali"** deve essere compilata dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d'imposta, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali. I soggetti interessati devono indicare nell'apposita casella, l'ultima a destra nel campo "Tipo di dichiarazione" nella seconda pagina del frontespizio, il relativo codice desunto (da 1 a 7) dalla "Tabella degli eventi eccezionali" (vedi in Appendice la voce "Eventi eccezionali"). Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

**2.4****Dati relativi alla società o ente****Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare**

Barrare la casella se il contribuente ha presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni, a decorrere dal 25 aprile 2002.

**Sede legale**

Vanno indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi attraverso una stabile organizzazione devono essere indicati i dati relativi alla sede estera, in caso di più stabili organizzazioni va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

**Domicilio fiscale**

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale. Nel caso di soggetto non residente che operi attraverso una stabile organizzazione, indicare la sede di quest'ultima.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso periodo d'imposta, devono essere indicati nelle apposite caselle il mese e l'anno di variazione.

Si ricorda che le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

### TABELLA A

CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto

### TABELLA B

CODICE	NATURA GIURIDICA
	<b>Soggetti residenti</b>
1	Società in accomandita per azioni
2	Società a responsabilità limitata
3	Società per azioni
4	Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5	Altre società cooperative
6	Mutue assicuratrici
7	Consorzi con personalità giuridica
8	Associazioni riconosciute
9	Fondazioni
10	Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11	Consorzi senza personalità giuridica
12	Associazioni non riconosciute e comitati
13	Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14	Enti pubblici economici
15	Enti pubblici non economici
16	Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17	Opere pie e società di mutuo soccorso
18	Enti ospedalieri
19	Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20	Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21	Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22	Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili, con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
50	Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
53	Fondazioni bancarie di cui all'art. 12 D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e all'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
	<b>Soggetti non residenti</b>
30	Società semplici, irregolari e di fatto
31	Società in nome collettivo
32	Società in accomandita semplice
33	Società di armamento
34	Associazioni fra professionisti
35	Società in accomandita per azioni
36	Società a responsabilità limitata
37	Società per azioni
38	Consorzi
39	Altri enti ed istituti
40	Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41	Fondazioni
42	Opere pie e società di mutuo soccorso
43	Altre organizzazioni di persone e di beni

## TABELLA C

CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale

**Stato estero di residenza**

Va compilato solo dalle società o enti non residenti; il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco dei Paesi e territori esteri riportato nell' Appendice alle presenti istruzioni.

**2.5****Dati relativi alle ONLUS**

Nella prima casella dovrà essere indicato il codice:

- 1** dai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  - 2** dagli enti che si configurano come ONLUS limitatamente ad alcune attività ai sensi dell'art. 10, comma 9, del D.Lgs. n. 460 del 1997;
  - 3** dagli enti considerati in ogni caso ONLUS (ONLUS di diritto), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ad esclusione delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e dei consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali).
- Il codice relativo al settore di attività va desunto dalla **tabella D**.

## TABELLA D

CODICE	ELENCO CODICI SETTORE DI ATTIVITÀ
1	Assistenza sociale e socio sanitaria
2	Assistenza sanitaria
3	Beneficenza
4	Istruzione
5	Formazione
6	Sport dilettantistico
7	Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (vedi ora D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
8	Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con l'esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
9	Promozione della cultura e dell'arte
10	Tutela dei diritti civili
11	Ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400

**2.6****Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente **Ufficio dell'Agenzia delle Entrate**.

Nel riquadro del frontespizio riguardante i dati del rappresentante della società o dell'ente firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso. A tali fini, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 2 Curatore delle eredità giacenti;
- 3 Curatore fallimentare;
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 Rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta. Nell'apposito spazio riservato alla indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante ovvero, se diverso, quello di domicilio fiscale.

I dati relativi alla residenza anagrafica ovvero al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata. In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto; i dati relativi agli altri rappresentanti vanno indicati nel quadro RO.

## 2.7

### Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

Per le Amministrazioni pubbliche la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti.

Se presso la società o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo, la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non è collegiale, da tutti i componenti).

Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, i componenti degli organi di controllo delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 2.065,83 a euro 10.329,14. Gli stessi soggetti, se non sottoscrivono la dichiarazione senza giustificato motivo, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 258,23 a euro 2.065,83.

## 2.8

### Impegno alla presentazione telematica

**Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.**

**L'intermediario deve riportare:**

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione.

**Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.**

## 2.9

### Visto di conformità

**Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.**

**Negli spazi appositi deve:**

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- apporre la firma.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 241 del 1997, sono escluse dall'assistenza fiscale prestata dai CAF - imprese, e quindi dal rilascio del visto di conformità, le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale e quelle alle quali non siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, mentre nessuna limitazione è prevista per il rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti individuati dall'art. 3, comma 3, lett. a) e b), del D.P.R. n. 322 del 1998.

Per maggiori chiarimenti sulla materia si rinvia alla circolare n. 134/E del 17 giugno 1999.

**2.10****Certificazione tributaria**

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. **Con decreto ministeriale in corso di pubblicazione nella G.U. sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto. Questo riquadro deve essere compilato per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservato al professionista incaricato.**

**Negli spazi appositi deve:**

- riportare il proprio codice fiscale;
- indicare il codice fiscale del contribuente che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili ovvero la partita IVA della società di servizi o del CAF-impresе di cui all'art. 24, comma 2, del DM 31 maggio 1999, n. 164, nel caso in cui le attività di predisposizione della dichiarazione e di tenuta delle scritture contabili siano state effettuate dai predetti soggetti sotto il diretto controllo e responsabilità del professionista che rilascia la certificazione tributaria;
- barrare la casella attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- apporre la firma.

## **R3 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO**

**3.1****Generalità**

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000, nel 2001 e nel 2002 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;
- Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, recante «Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare»;
- Decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto»;
- Decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, recante «Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture»;
- Legge 30 luglio 2002, n. 189, recante «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo»;
- Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante «Disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo»;
- Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Disposizioni della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;
- Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante «Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e tributari»;
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2003)».

**3.2**

**Disposizione in materia di imprese estere partecipate localizzate in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato**

L'art. 127-bis del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 (c.d. "collegato fiscale" alla legge Finanziaria 2000), ha introdotto un particolare regime di tassazione in relazione ai redditi conseguiti da imprese, società o altri enti partecipati da un soggetto residente in Italia e localizzati in Stati o in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "controlled foreign companies" o "CFC").

In attuazione del comma 8 del suddetto art. 127-bis, il D.M. n. 429 del 21 novembre 2001 costituisce il regolamento di attuazione di tale disciplina.

Le disposizioni di detto regolamento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella G.U. dei decreti di cui all'art. 127-bis, comma 4,

(23 novembre 2001 data di pubblicazione sulla G.U. del D.M. 21 novembre 2001 di approvazione della c.d. "black list"), con riferimento ai redditi conseguiti dall'impresa, società o ente non residente dall'esercizio o periodo di gestione che inizia successivamente alla stessa data. Di fatto, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, le nuove regole si rendono operative a partire dai redditi prodotti nel 2002.

Il D.M. 21 novembre 2001 è stato modificato con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato nella G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003

### 3.3

#### Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7-ter, del Tuir

L'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sostituisce i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

Per effetto del nuovo comma 7-bis, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato sono indeducibili indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di controllo. Il nuovo comma 7-ter detta disposizioni per la disapplicazione del precedente comma 7-bis. In precedenza le disposizioni di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir, si applicavano solo alle operazioni intercorse tra imprese residenti e società situate in Paesi extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllavano l'impresa, ne erano controllate, o erano controllate dalla stessa società controllante l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Innovando rispetto alla normativa precedente, che riteneva sufficiente, ai fini della disapplicazione, provare l'effettivo svolgimento di un'attività commerciale o la sussistenza di un interesse economico effettivo, il legislatore ritiene ora possibile disapplicare la norma antielusiva solo nei casi in cui l'impresa estera svolga principalmente un'attività industriale o commerciale effettiva nel mercato del Paese in cui ha sede.

L'art. 9, comma 16, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) ha modificato ulteriormente il primo periodo del comma 7-ter dell'art. 76 del Tuir.

A seguito di detta modifica l'ineducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis dello stesso art. 76 non opera se l'impresa italiana fornisce la prova che la società estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Al fine del riconoscimento della deducibilità, il contribuente ha l'onere di indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi l'importo dei componenti negativi di reddito portati in deduzione.

Il comma 7-quater dispone, infine, che il particolare regime di imposizione del reddito delle CFC è alternativo all'applicazione della disposizione in esame, concernente il disconoscimento dei componenti negativi di reddito.

Le suddette disposizioni si applicano ai redditi relativi al periodo d'imposta che inizia successivamente al 23 novembre 2001.

Per l'identificazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato fino alla data del 18 febbraio 2002 bisogna fare riferimento al D.M. 24 aprile 1992.

Successivamente è stato emanato il D.M. 23 gennaio 2002 (pubblicato nella G.U. del 4 febbraio 2002) le cui disposizioni sono applicabili dal 19 febbraio 2002.

Si ricorda, infine, che il suddetto decreto ministeriale è stato modificato:

- con D.M. 22 marzo 2002 (pubblicato sulla G.U. del 3 aprile 2002). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 3 aprile 2002;
- con D.M. 27 dicembre 2002 (pubblicato sulla G.U. del 14 gennaio 2003). Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 14 gennaio 2003.

### 3.4

#### Fondi comuni immobiliari. Disciplina fiscale delle cessioni e conferimenti a detti fondi

L'art. 9, comma 5, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 6 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

A seguito di detta sostituzione il citato comma 3-bis dispone che alle cessioni ed ai conferimenti ai fondi di investimento immobiliare istituiti ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e 14-bis della L. 25 gennaio 1994 n. 86, si applica la disposizione antielusiva di cui all'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

Dispone, inoltre, che ai conferimenti di beni ai medesimi fondi non si applicano, in ogni caso, le disposizioni del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

### 3.5

#### Oneri di utilità sociale

1. A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, l'art. 6, comma 20, della legge n. 388 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-decies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114, per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispon-

dono tali ambiti protetti. È previsto, inoltre, che il Ministro dell'ambiente individui con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

- Con l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, è stato modificato il comma 2, lett. c-sexies), dell'art. 65 del Tuir. Per effetto di tale modifica sono deducibili anche le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), nei Paesi non appartenenti all'OCSE.

### 3.7

#### Disposizioni in materia di autotrasporto

##### Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

##### Recupero dei crediti d'imposta concessi per gli anni 1992, 1993 e 1994

Con il D.L. 20 marzo 2002, n. 36, convertito dalla L. 17 maggio 2002, n. 96, sono state emanate disposizioni in merito al recupero dei crediti d'imposta concessi agli esercenti l'attività di autotrasporto per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Il recupero avviene in esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee del 9.6.93 n. 93/496/CEE e del 22.10.96 n. 97/270/CE, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29.1.98 e del 19.5.99.

Il recupero delle somme è effettuato nei confronti dei beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti, pro quota nei confronti dei loro aventi causa.

Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20.3.2002.

Sono escluse anche le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20.3.2002 e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza.

Le somme restituite non sono deducibili in quanto i suddetti crediti d'imposta non hanno concorso alla determinazione del reddito d'impresa, giusta la previsione contenuta nell'art. 13 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, e art. 3 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437.

### 3.8

#### Emersione del lavoro irregolare

Gli articoli da 1 a 3 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, prevedono incentivi fiscali e contributivi per i datori di lavoro che provvedono a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare e che si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383 del 2001).

Il regime agevolato prevede che sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applichi, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta in corso al 25 ottobre 2001;
- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

Per effetto delle ulteriori modifiche alla legge n. 383 del 2001, apportate dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare a decorrere dal 25 aprile 2002, sull'incremento dell'imponibile dichiarato si applica, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro emerso, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al:

- 10%, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 25 ottobre 2001;

- 15%, per il primo periodo d'imposta seguente;
- 20%, per il secondo periodo d'imposta seguente.

In ogni caso, resta fermo che ai fini della determinazione dell'incremento dell'imponibile occorre fare riferimento al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

### 3.9

#### Quota degli utili da destinare ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

L'art. 3, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, dispone che le società cooperative e i loro consorzi, già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative), non incorrono nella decadenza dai benefici fiscali se entro il sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della citata legge n. 28 del 1999 (settembre 1999) recepiscono negli statuti le disposizioni di cui all'art. 2536 c.c. e del comma 5 dell'articolo 11 della citata legge n. 59 del 1992 e, nello stesso termine, ottemperano agli obblighi di versamento stabiliti dalle predette disposizioni.

Con l'art. 16 del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 è stato sostituito il suddetto comma per cui gli enti cooperativi e i loro consorzi, che non abbiano ancora recepito negli statuti le disposizioni concernenti la devoluzione ai fondi mutualistici di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 2536 c.c. e dell'art. 11 comma 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, non incorrono nella decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, a condizione che:

- abbiano ottemperato agli obblighi di versamento previsti dal citato art. 2536 del codice civile;
- adeguino il proprio statuto entro il termine prescritto in sede di attività di vigilanza.

L'art. 11, comma 1, primo periodo, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, prevede che le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione richiamati dall'art. 2536 c.c.

I successivi commi 4 e 5 del citato art. 11 dispongono che le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle indicate associazioni, devono devolvere alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono:

- una quota degli utili annuali pari al 3 per cento;
- il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, al netto del capitale versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati.

La mancata ottemperanza alle suddette disposizioni comporta la perdita dei benefici fiscali.

Con l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 è stato sostituito il comma 6 dell'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, per cui le società cooperative e i loro consorzi, non aderenti alle associazioni riconosciute o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo mutualistico, assolvono agli obblighi di devoluzione di quote degli utili netti e del patrimonio che residua dalla liquidazione, mediante versamento a favore del Ministero del lavoro.

### 3.10

#### Spese di pubblicità dei farmaci

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi 4 e 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

Inoltre, l'art. 2, comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, dispone l'indeducibilità, ai sensi dell'art. 75 del Tuir, degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico.

### 3.11

#### Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro

L'art. 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro.

Con D.M. del 17 maggio 2002 è stato determinato che dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo le suddette spese sono deducibili per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

La deducibilità si applica per le spese sostenute negli anni 2002, 2003 e 2004 e spetta esclusivamente con riferimento ai micro-asili e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dal comune.

Con l'art. 91, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è stata fornita l'interpretazione autentica dell'art. 70, comma 6, della L. n. 448 del 2001.

Con tale interpretazione viene sancito che la suddetta deducibilità spetta anche con riferimento ai micro-nidi e ai nidi nei luoghi di lavoro gestiti dai datori di lavoro.

**3.12****Agevolazioni fiscali relative alle operazioni di ristrutturazione bancaria**

La Commissione delle Comunità europee con decisione dell'11 dicembre 2001 ha considerato le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, a favore delle operazioni di ristrutturazione bancaria quale aiuto di Stato.

L'art. 5, comma 1, del D.L. 15 aprile 2002, n. 63 dispone che, in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la suddetta decisione, sono sospese le agevolazioni.

La sospensione decorre dal periodo d'imposta per il quale, alla data del 18 aprile 2002, è ancora aperto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

L'art. 1 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, ad ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunità europee, ha disposto che gli istituti bancari interessati versino entro la data del 31 dicembre 2002 le imposte a suo tempo non corrisposte per effetto della citata agevolazione.

L'importo da versare deve essere comprensivo degli interessi calcolati nella misura del 5,50 per cento annuo intercorrente tra la data in cui il regime di aiuti è divenuto disponibile e la data di effettivo versamento.

**3.13****Decorrenza degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti**

Con il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, sono state emanate norme contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della L. n. 39 del 2002 (Comunitaria 2001), al fine di recepire la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 giugno 2000 n. 2000/35/CE.

In particolare, viene previsto l'automatico decorso degli interessi moratori, parametrati alle operazioni di finanziamento della Banca centrale europea (BCE) maggiorati di 7 punti, a seguito del decorso del termine legale o contrattuale per il pagamento, senza necessità di messa in mora del debitore.

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti conclusi dall'8 agosto 2002.

**3.14****Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265****Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, ai fini della determinazione del valore minimo delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, in società non negoziate in mercati regolamentati, l'art. 1, comma 1, lett. a) e a-bis), dispone che non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali derivanti dalla distribuzione di riserve di utili e le perdite prodotte dalle società partecipate, a partire dall'esercizio da cui si applicano le presenti disposizioni, sono rideterminate senza tenere conto:

- delle quote di ammortamento dell'avviamento indeducibile ai fini fiscali;
- degli accantonamenti diversi da quelli fiscalmente deducibili.

Per le partecipazioni in società non residenti, la deducibilità fiscale, ai fini dell'applicazione delle suddette disposizioni, è determinata in base a quanto stabilito dall'art. 127-bis, comma 6, secondo periodo, del Tuir.

**Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie**

A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, l'art. 1, comma 1, lett. b), dispone che le minusvalenze non realizzate delle partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.

**Minusvalenze patrimoniali da cessioni di partecipazioni**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 4, dispone che, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro e che derivino da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni antielusive dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973.

In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la minusvalenza realizzata è fiscalmente indeducibile.

**Riconoscimento dei maggiori valori derivanti dall'imputazione del disavanzo di annullamento**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 25 settembre 2002, l'art. 1, comma 5, dispone che, fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori.

Tale somma:

- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

– è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

Resta fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza delle condizioni ed il rispetto dei limiti di cui al citato articolo 6.

### 3.15

**Decreto-legge  
24 settembre 2002,  
n. 282 convertito  
con modificazioni  
nella legge 21  
febbraio 2003 n. 27**

#### **Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (art. 2, c.1)**

Per effetto del disposto dell'art. 2, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state ulteriormente prorogate.

Pertanto, alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003 può essere applicata un'imposta sostitutiva.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

#### **Affrancamento delle riserve e fondi in sospensione d'imposta (art. 3)**

Per effetto del disposto dell'art. 3, le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono state prorogate.

Pertanto, le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta va versata in unica soluzione o in tre rate annuali.

### 3.16

**Legge  
27 dicembre 2002,  
n. 289**

La L. 27 dicembre 2002, n. 289, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha introdotto le seguenti disposizioni:

#### **Redditi derivanti da illeciti civili, penali e amministrativi (art. 2, comma 8)**

L'art. 2, comma 8, ha introdotto il comma 4-bis nell'art. 14 della L. n. 537 del 1993 e stabilito ai fini della determinazione dei redditi di cui all'art. 6 del TUIR, la non deducibilità dei costi e delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. I relativi redditi sono determinati secondo le disposizioni riguardanti ciascuna categoria.

#### **Partecipazioni detenute da fondazioni bancarie (art. 80, comma 20)**

L'art. 80, comma 20, lett. b), ha apportato modificazioni al D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in base al quale è stato aggiunto all'art. 25, dopo il comma 3 del citato D.Lgs. n. 153 il comma 3-bis, secondo il quale per le fondazioni con patrimonio netto contabile risultanti dall'ultimo bilancio approvato non superiore a euro 200 milioni, e per quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, le parole "quarto", "quattro" e "quadriennio", contenute negli articoli 12, 13 e comma 1 dello stesso articolo 25 citato sono state sostituite dalle parole "settimo", "sette" e "settennio".

#### **Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica (art. 90, comma 2)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002 (1° gennaio 2003), l'art. 90, comma 2, ha elevato a euro 250.000 l'importo fissato dall'art. 1, comma 1, della L. 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'art. 25 della L. 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

#### **Erogazioni a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e scolastiche nonché di fondazioni costituite da istituzioni scolastiche (art. 90, comma 8)**

L'art. 90, comma 8, dispone che il corrispettivo in denaro o in natura a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200.000 euro spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir.

#### **Oneri di utilità sociale (art. 90, comma 9)**

L'art. 90, comma 9, lett. a), ha sostituito la lett. i-ter) del comma 1 dell'art. 13-bis del Tuir. La predetta lettera così riformulata ha stabilito che sono detraibili, nei limiti del 19% della spesa e, comunque,

per un importo annuo non superiore a euro 1.500, le erogazioni liberali in denaro in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche. Il limite della detrazione ammissibile è stato, quindi, elevato da euro 1.032 a euro 1.500; tra i soggetti destinatari delle erogazioni, sono state introdotte le associazioni sportive dilettantistiche.

L'art. 90, comma 9, lett. b), ha abrogato, la lett. c-octies) dell'art. 65, comma 2, del Tuir, con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo non superiore a euro 1.032,91, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

## R4 - ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RD - RE - RF - RG - RS

### 4.1

#### Generalità

#### Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 (per i soli soggetti tenuti alla compilazione del quadro RE) ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ricavi superiori al limite stabilito da ciascuno studio o, comunque, superiore a euro 5.164.568,99, ecc.).

In riferimento al **codice 2**, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva, ad esempio, perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui il soggetto ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

#### Cause di inapplicabilità degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;
- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro.

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2002 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

### Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2002

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2002 (vedere in Appendice l'elenco "Studi di settore"), è previsto che gli stessi non si applicano:

- a) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- b) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- c) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui alla lettera a), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui alle lettere a) e b), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SD17U; SG38U; SG40U; SG42U; SG48U; SG52U; SG53U; SG54U; SG55U; SG69U; SG76U; SG77U; SG78U; SG79U; SG81U; SG82U; SG83U; SG85U; SG87U; SM33U; SM34U; SM40B; SM44U; SM45U; SM46U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui alle lettere a), b) e c).

**ATTENZIONE** Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2002.

### Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2002 (vedere in Appendice l'elenco "Studi di settore") il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG66U; SG68U; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U. Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero al-

le diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a 51.645,69 euro;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Ai fini della verifica del predetto requisito, è necessario far riferimento alla popolazione residente nel comune alla data del 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui è approvata la dichiarazione dei redditi. Per il periodo d'imposta 2002, quindi, si prenderà in considerazione la popolazione residente al 1° gennaio 2002. Il dato in esame è, altresì, reperibile sul sito <http://demo.istat.it>.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

**ATTENZIONE** I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2002, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

#### **Revoca dell'incentivo fiscale ai sensi del c. 6, art. 4 della legge n. 383 del 2001**

L'incentivo fiscale derivante dagli investimenti in beni strumentali, previsto dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, è revocata in caso di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di impresa di beni oggetto dell'investimento, effettuate entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto ovvero entro il quinto periodo d'imposta successivo in caso di beni immobili. L'ammontare è determinato in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. Parimenti, in caso di erogazione di un contributo in un esercizio successivo rispetto a quello in cui si è verificato l'investimento agevolato, l'agevolazione spettante sul bene acquistato deve essere rideterminata considerando il valore dell'investimento realizzato al netto del predetto contributo. Con riferimento alle imprese in contabilità semplificata e agli esercenti arti e professioni, per la parte di reddito detassato che non abbia trovato capienza nel reddito complessivo dichiarato, qualora si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero a tassazione deve avvenire con riguardo al beneficio effettivamente fruito. Pertanto, resta escluso dal recupero l'importo eccedente il reddito complessivo che di fatto non ha comportato alcuna agevolazione.

## **R5 - QUADRO RA - REDDITO DEI TERRENI**

### **5.1**

#### **Generalità**

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che:

- possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, enfiteusi o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- conducono in affitto fondi sui quali esercitano l'attività agricola (questi ultimi devono compilare il modello limitatamente alle colonne relative al reddito agrario), ed il reddito va dichiarato a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, a condizione che la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;

c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, anche se non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerato reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; qualora, invece, non corrisponda, i redditi dominicale e agrario dei terreni devono essere determinati applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata, nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario, secondo le modalità sopra ricordate, deve avvenire a partire:

- dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;
- dal periodo d'imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio del Territorio sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero, se la denuncia è presentata dopo detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 31, comma 3, del Tuir, le variazioni dei redditi dominicali e agrari devono essere denunciate al competente Ufficio del Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui le stesse si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento, se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dall'art. 27, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

In base agli artt. 25, comma 4-bis, e 31, comma 4, del Tuir, i redditi dominicali ed agrari delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è sito il terreno.

I redditi dominicali e agrari così ottenuti vanno rivalutati, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento.

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedasi in Appendice "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEG e non vanno pertanto dichiarati i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani; non concorrono altresì, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali.

Parimenti non concorrono alla formazione del reddito i terreni utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio di specifiche attività commerciali.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati nel quadro RL. Si precisa che anche se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno deve essere compilato il presente quadro riportando tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare.

**ATTENZIONE** I dati di ogni singolo terreno si considerano variati se la quota spettante del reddito è diversa da quella indicata nella dichiarazione relativa al precedente periodo d'imposta, ad esempio in conseguenza di variazioni della quota e/o del periodo di possesso derivanti da acquisti e/o vendite avvenute nel corso del periodo d'imposta oppure per effetto del sorgere o del venir meno di agevolazioni (ad esempio, perdite per eventi naturali, mancata coltivazione, affitto a giovani coltivatori). Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali o agrari nella misura dell'80 e del 70 per cento.

## 5.2

### Determinazione del reddito

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

Se nel corso del 2002 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno riportato al rigo precedente. Occorre compilare due distinti rigi, senza barrare la casella di colonna 8, nella ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad es. nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto.

Nella **colonna 1** indicare l'ammontare del reddito dominicale rivalutato dell'80 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani ai quali si applicano le agevolazioni per imprenditoria giovanile (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura").

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1 – proprietà del terreno;
- 2 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico)
- 3 – proprietà del terreno concesso in affitto in regime di libero mercato;
- 4 – scrivere 4 in due casi:
  - a) se si è conduttori ma non possessori del terreno;
  - b) se si è affittuari.

Nella **colonna 3** indicare l'ammontare del reddito agrario rivalutato del 70 per cento; tale reddito non deve essere rivalutato in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni (vedere in Appendice la voce "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura"). In caso di conduzione associata la quota di reddito agrario da indicare è quella relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto, sottoscritto da tutti gli associati, da conservare a cura del contribuente e da esibire a richiesta dell'ufficio. In mancanza di tale atto la partecipazione si presume ripartita in parti uguali.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per l'intero anno) e la relativa percentuale. Se vengono utilizzati più rigi per indicare le diverse situazioni relative ad un singolo terreno, la somma dei giorni indicata nei singoli rigi non può essere superiore a 365.

In caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), nella **colonna 6** indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di colonna 4.

Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

- 1 – in caso di mancata coltivazione, seppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; in questa ipotesi si ha diritto alla riduzione al 30 per cento del reddito dominicale e alla esclusione del reddito agrario dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg (rientrano in queste ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, se i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra diversa coltivazione);
- 2 – in caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio del Territorio l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto; in questa ipotesi i redditi dominicale e agrario relativi ai terreni colpiti dall'evento stesso sono esclusi dal reddito complessivo ai fini dell'Irpeg;
- 3 – in caso di conduzione associata del terreno;
- 4 – in caso di terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

**5** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 1 e 4;

**6** – se ricorrono contemporaneamente le condizioni indicate con i codici 2 e 4.

In **colonna 8** (continuazione) barrare la casella per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente tranne nelle ipotesi in cui la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario.

In **colonna 9** (quota del reddito dominicale da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito dominicale imponibile per ciascun terreno. Per calcolare detta quota occorre tener conto di quanto segue:

- se nell'esporre i dati del terreno è stato utilizzato un solo rigo (ad esempio nel corso dell'anno 2002 non sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 occorre indicare nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 o 5, nella colonna 9 indicare l'importo ridotto al 30 per cento;
  - se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 o 6, il reddito dominicale è pari a zero e la colonna 9 non deve essere compilata;
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2:
    - a) calcolare il reddito dominicale rapportando l'importo indicato nella colonna 1 ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
    - b) riportare il canone di affitto in regime legale di determinazione (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se l'importo di cui alla precedente lettera b) risulta inferiore all'80% di quello indicato alla precedente lettera a), indicare nella colonna 9 l'importo calcolato alla suddetta lettera b);
  - se viceversa, l'importo di cui alla lettera b) risulta superiore o uguale all'80% di quello determinato alla lettera a), indicare nella colonna 9 l'importo calcolato alla precedente lettera a);
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 3, scrivere nella colonna 9 l'importo del reddito dominicale (col. 1), rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
  - se è stato indicato nella colonna 2 il codice 4, non compilare la colonna 9 poiché il reddito dominicale è pari a zero;
- se per esporre i dati del terreno sono stati utilizzati più rigi (ad esempio nel corso dell'anno sono variati il titolo di utilizzo del terreno e la quota di possesso):
  - se in nessuno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, compilare la colonna 9 di ciascun rigo, utilizzando le regole descritte precedentemente per il terreno presente su un solo rigo;
  - se in almeno uno dei rigi risulta indicato a colonna 2 il codice 2, vedere le modalità di calcolo presenti in Appendice alla voce "Terreni in affitto-casi particolari".

In **colonna 10** (quota del reddito agrario da dichiarare) occorre indicare la quota di reddito agrario imponibile per ciascun terreno. Per calcolarla, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 1 o 4, scrivere nella colonna 10 l'importo del reddito agrario (col. 3) rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) uno dei seguenti codici: 1, 2, 5, 6, nessun importo deve essere indicato nella colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero;
- se è stato indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 3, l'importo da indicare nella colonna 10 coincide con quello indicato nella colonna 3, in quanto già rapportato alla percentuale di partecipazione ed al periodo di durata del contratto;
- se è stato indicato nella colonna 2 il codice 2 o il codice 3, non occorre compilare la colonna 10, poiché il reddito agrario è pari a zero.

Nel **rigo RA52, colonne 9 e 10**, vanno riportati i totali dei rigi da RA1 a RA51.

## R6 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI

### 6.1

#### Generalità

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato, nonché dalle società semplici, dalle società di fatto con oggetto non commerciale e dalle società e associazioni tra artisti e professionisti non residenti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), dalle società non residenti di ogni tipo senza stabile organizzazione in Italia che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e per altri servizi, oggetto di proprietà condominiale, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, devono essere dichiarati solo se la quota di reddito di propria spettanza per ciascuna unità immobiliare è di importo superiore a euro 25,82. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno pertanto dichiarati:

- le costruzioni rurali, ad uso abitativo, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli (vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali"). Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso;
- le costruzioni strumentali alle attività agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale le unità immobiliari non devono essere comunque utilizzate;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cine-teche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile. Questa circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte, o delle Entrate, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze.

In presenza di redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane, nonché dai fabbricati situati all'estero, deve essere compilato il quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo modello, al contrario degli immobili adibiti alle attività menzionate nell'articolo 88, c. 2 del TUIR che, al pari degli immobili strumentali all'attività istituzionale degli altri Enti non commerciali nonché delle ONLUS, acquistano autonomia efficace come produttivi di reddito fondiario. Per maggiori informazioni consultare in Appendice la voce "Immobili strumentali dell'impresa".

## 6.2

### Determinazione del reddito

Il quadro RB è composto da due sezioni: la prima (RB1 – RB35) serve per dichiarare i redditi dei fabbricati; la seconda (RB36 – RB50) serve per indicare i dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione.

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.

Se nel corso del 2002 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, inagibilità del fabbricato per parte dell'anno, ecc.) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione indicando nella colonna 3 il relativo periodo. In questo caso barrare la casella di colonna 7 per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

Nella **colonna 1** (rendita catastale) va indicata la rendita catastale tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento. Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata, va indicata la rendita catastale presunta, anche in tal caso, tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

In caso di immobili inagibili o riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in Appendice le voci "Immobili inagibili" e "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** (utilizzo) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 2 – unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo della rendita catastale rivalutata (vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione");
- 3 – unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");
- 4 – unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);
- 8 – unità immobiliare situata in un comune ad alta tensione abitativa e concessa in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta tensione abitativa";
- 9 – unità immobiliare che non rientra nei casi precedenti.

Nella **colonna 3** (periodo di possesso) va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno). Se vengono utilizzati più righe per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righe non può essere superiore a 365.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** (percentuale di possesso) va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per l'intero).

La **colonna 5** (canone di locazione) va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia

centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano va indicato il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato sia stato posseduto per una parte dell'anno, va indicato il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** (casi particolari) vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- 1** – unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato), per ulteriori informazioni vedere in Appendice la voce "Immobili inagibili";
- 3** – unità immobiliare inagibile per la quale è stata richiesta la revisione della rendita;
- 4** – unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risulta da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** (continuazione) per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente. Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8** (imponibile) va indicata la quota di reddito imponibile in relazione al periodo e alla percentuale di possesso del dichiarante, calcolata sulla base delle seguenti precisazioni.

- A)** Se la società o l'ente è proprietario al 100 per cento per tutto il periodo di imposta indicare:
- a) l'importo di colonna 1, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - b) l'importo di colonna 1 maggiorato di un terzo, se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - c) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello del canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - d) il canone di locazione di colonna 5, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di colonna 2);
  - e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 5, ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta tensione abitativa, è affittato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in Appendice la voce "Comuni ad alta tensione abitativa".

**ATTENZIONE** Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

- B)** Se la società o l'ente non è proprietario al 100 per cento o non ha posseduto il fabbricato per tutto il periodo d'imposta, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:
- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso;
  - b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, quest'ultimo va rapportato alla percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più rigi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1** – se in nessuno dei rigi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- 2** – se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione, vedere le modalità descritte in Appendice alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** va riportato il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei rigi da RB1 a RB 34.

Tale importo va indicato nel rigo RN6 del quadro RN.

Se avete compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. n. 1.

### Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **rigi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il numero progressivo del rigo nel quale sono stati riportati, nella parte superiore del Quadro RB, i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, e più precisamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del registro o, ove istituito, dell'Ufficio delle Entrate (codice riportato sul Modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7 e 8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

## R7 - QUADRO RC - REDDITO D'IMPRESA - ENTI A CONTABILITÀ PUBBLICA

### 7.1

#### Generalità

Questo modello va compilato dagli enti soggetti alle disposizioni in materia di contabilità pubblica che sono esonerati dall'obbligo di tenere la contabilità separata qualora siano osservate le modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria tenuta, a norma di legge, dagli stessi enti.

Tali enti possono effettuare le registrazioni delle operazioni, rilevanti ai fini della determinazione del reddito di impresa, nelle scritture prescritte dalla predetta contabilità e in base alle modalità ivi stabilite, con l'ulteriore conseguenza che i componenti positivi e negativi per la determinazione di detto reddito vanno assunti con gli stessi criteri previsti dalla contabilità pubblica.

Il reddito di impresa di tali soggetti si determina con l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I, capo VI, del Tuir, in quanto compatibili, tenendo presente che le spese e gli altri componenti negativi risultanti in bilancio sono interamente deducibili se si riferiscono ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali; le spese e gli altri componenti negativi, relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Nel **rigo RC1**, vanno indicati i ricavi e gli altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali con esclusione di quelle iscritte, le rimanenze finali e le sopravvenienze attive.

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti di dette plusvalenze e sopravvenienze, va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui sono state realizzate, compilando l'apposito prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

Inoltre, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive. Pertanto, tra i componenti del rigo RC1 va indicata la quota costante imputabile all'esercizio, evidenziata nei **rigi RS14 e RS16**, nonché la somma delle quote costanti di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta [vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)"].

Nel **rigo RC2**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi risultanti in bilancio – compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir e le esistenze iniziali – che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Nel **rigo RC3**, vanno indicati le spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività per la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione, anche finanziaria, per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RC3 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righe RS21, RS22 e RS23 del quadro RS.

Nel **rigo RC4**, va indicato il reddito che fruisce dall'agevolazione prevista dall'art. 4 della L. n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi di rigo RS45 e RS46.

Nel **rigo RC5**, indicare il totale dei componenti negativi sommando gli importi dei righe RC2, RC3 e RC4.

Il reddito netto (o la perdita) di **rigo RC6** è costituito dalla differenza tra l'ammontare di rigo RC1 e il totale di rigo RC5.

Se nel **rigo RC6** viene riportata una perdita, la stessa, se non compensata con gli altri redditi d'impresa eventualmente posseduti nel periodo di imposta, deve essere riportata al rigo RS2, del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno del quadro RS se riportabile nei cinque esercizi successivi a quello di formazione ovvero al rigo RS8 se si tratta di perdita illimitatamente riportabile. In proposito vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

In caso di perdita, pertanto il rigo RC7 e il rigo RC8 non vanno compilati.

Se nel rigo RC6 viene riportato un reddito, nel **rigo RC7** va indicato l'importo delle perdite derivanti da attività di impresa fino a concorrenza di tale reddito. Qualora dette perdite siano inferiori all'importo indicato nel rigo RC6, si compensa quest'ultimo importo con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta. L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti righe del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RC8**, va indicata la differenza tra rigo RC6 e rigo RC7.

L'importo di rigo RC8 deve essere riportato nel quadro RN, rigo RN2.

## R8 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI

### 8.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato per dichiarare il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 del Tuir, qualora detto reddito sia determinato ai sensi del successivo art. 78 del Tuir.

In base a quest'ultima disposizione, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi.

Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stati stabiliti con decreto del 26 marzo 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali pubblicato nella G.U. n. 85 dell'11 aprile 2002.

Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78 del Tuir, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio di reddito attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività, va effettuato sulla base delle **tabelle 1, 2 e 3** allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Dette tabelle riguardano, rispettivamente, la suddivisione dei terreni in fasce di qualità, la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggiere producibili e i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite del citato art. 29, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione di quelle dei soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 87, nonché delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, indipendentemente dal regime di contabilità nel quale già si collocano (ordinaria o semplificata), purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto;

– che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al citato Decreto. Il reddito delle attività di allevamento, che non rispondono alle sopra richiamate condizioni, deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.

Il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo, in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il proprio regime di determinazione. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF o RG, senza utilizzare il quadro RD.

**SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO  
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITÀ DI MISURA**

Sez. 1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato		
	I	1	x 56,389	2		
	II		x 32,222			
	III		x 37,593			
	IV		x 13,426			
	V		x 11,934			
	VI		x 1,00			
<b>Totale A reddito agrario normalizzato</b>						
Sez. 2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati		
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2	4	
	Vitelloni		1.050,000			
	Manze		600,000	Stame, pernici e coturnici	3	3,000
	Vitello		250,000	Piccioni e quaglie da riproduzione		9,500
	Suini da riproduzione		700,000	Piccioni, quaglie e altri volatili		1,000
	Suinetti		20,000	Conigli e porcellini d'India da riprod.		21,500
	Suini leggeri da macello		200,000	Conigli e porcellini d'India		3,375
	Suini pesanti da macello		300,000	Lepri, visoni, nutrie e cincillà		25,000
	Polli e fagiani da riproduzione		29,500	Volpi		115,000
	Galline ovaiole		18,500	Ovini e caprini da riproduzione		230,000
	Polli da allevamento e fagiani		3,500	Agnelloni e caprini da carne		36,500
	Polli da carne		2,375	Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (***)		320,000
	Galletto		1,000	Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (***)		200,000
	Tacchini da riproduzione		48,000	Cinghiali e cervi		250,000
	Tacchini da carne leggeri		8,500	Daini, caprioli e mulfoni		125,000
	Tacchini da carne pesanti		15,000	Equini da riproduzione		1.300,000
	Anatre e oche da riproduzione		32,000	Puledri		500,000
	Anatre, oche, capponi		10,000	Alveari (famiglia) (***)		200,000
	Faraona da riproduzione		14,500	Lumache consumo q.li (***)		200,000
	Faraona		3,000	Struzzi da riproduzione		175,000
	Stame, pernici e coturnici da rip.		9,500	Struzzi da carne		125,000
	<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>				<b>Totale B numero dei capi normalizzati (riportare al rigo D1 del quadro RD)</b>	

(\*) I Redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.

(\*\*) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

(\*\*\*) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

## 8.2

### Schema per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto uno schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia di qualità ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella Sez. 1, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell' art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella Sez. 2, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

## 8.3

**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario normalizzato alla VI fascia (risultante dal totale A della Sez. 1 del predetto schema di calcolo), moltiplicato per il coefficiente 219,08 e diviso per euro 51,64569. Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall' art. 29.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, risultante dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante dal rigo RD1, e quello dei capi allevabili entro i predetti limiti di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 ed il coefficiente 0,058532. Tale coefficiente è la risultante del prodotto tra 0,029266, che costituisce il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (tabella 3, colonna D), ed il coefficiente moltiplicatore, pari a 2, previsto dal citato decreto.

Se l'ente non commerciale possiede, oltre al reddito derivante dall'allevamento di animali di cui all'art. 78, anche altro reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria, lo stesso deve comunque compilare il quadro RD, il cui risultato deve essere riportato nel quadro RF, apportando le conseguenti variazioni in aumento e/o in diminuzione. In tal caso i righe RD5, RD6 e RD7 non vanno compilati.

**In tale rigo, in colonna 1, va indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile. In tal caso, tale importo va sommato all'ammontare del reddito di colonna 2 del medesimo rigo (vedere il paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS").**

Nel **rigo RD5**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della L. n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi di rigo RS45 e RS46. Se l'ente non commerciale oltre al reddito derivante dall'attività di allevamento possiede altri redditi dall'esercizio di impresa (sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria) la determinazione della predetta agevolazione deve essere effettuata una sola volta nel quadro RS, utilizzando l'apposito prospetto. In tal caso l'importo del predetto reddito detassato dovrà essere indicato solo nel rigo RF41 ovvero nel rigo RG21, e non andrà compilato il presente rigo RD5.

Nel **rigo RD6**, va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH), fino a concorrenza della differenza dell'importo di rigo RD4 e di rigo RD5. Qualora dette perdite siano inferiori a detta differenza, si procede alla ulteriore compensazione, fino a concorrenza, con l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta, da indicare nell'apposito campo interno al rigo.

L'eccedenza di queste ultime perdite, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS. Le eccedenze di perdite che possono essere utilizzate senza alcun limite di tempo devono essere indicate al rigo RS8.

L'importo di **rigo RD7**, risultante dalla differenza tra rigo RD4, rigo RD5 e rigo RD6, va riportato nel rigo RN4 del quadro RN. La differenza tra l'importo di rigo RD4 e quello di rigo RD5, se è negativa, può essere riportata nel rigo RH12 e per l'eccedenza nel rigo RS2(o RS8), senza compilare il rigo RD6.

TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 26 MARZO 2002

TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ

<i>Prima fascia</i>	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandarletto Uliveto mandarletto pistacchiato Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchiato Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Salceto Sughereto
Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandarletto Uliveto Uliveto agrumeto Uliveto ficheto Uliveto ficheto mandarletto Uliveto frassineto Uliveto frutteto Uliveto sommaccheto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Quinta fascia Canneto Cappereto Nocciolo Nocciolo vigneto Sommaccheto Sommaccheto arborato Sommaccheto mandarletto Sommaccheto uliveto Bosco ceduo
<i>Seconda fascia</i> Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto	Aranceto Carrubeto Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandarletto Frassineto Gelseto Limoneto Mandarletto Mandarletto ficheto Mandarletto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Sesta fascia Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{C}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex. art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. (d x 4)
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1)	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1)	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1)	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1)	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1)	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1)	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

TABELLA 3

CATEGORIE DI ANIMALI	Durata media del ciclo di produzione (1)	Unità foraggiere consumo annuale	[A] CAPI ALLEVABILI PER ETTERO E PER ANNO (2)						[B] CAPI CORRISPONDENTI A EURO 51,64569 DI R.A.						[C] CAPI TASSABILI EX ART. 29 PER EURO 51,64569 DI R.A.						[D] Impossibile per ogni capo eccedente (3)
			Fasce di qualità						Fasce di qualità						Fasce di qualità						
			R.A. 87,79767 1	R.A. 74,62802 2	R.A. 13,16965 3	R.A. 158,03581 4	R.A. 39,50895 5	R.A. 1.273,06626 6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
Bovini e bufalini da riproduzione		3.500	3,00	1,46	0,30	1,29	0,29	0,77	1,76	1,01	1,18	0,42	0,38	0,03	7,04	4,04	4,72	1,68	1,52	0,12	51,115082
Vitelloni		2.100	5,00	2,43	0,50	2,14	0,48	1,29	2,94	1,96	1,96	0,70	0,63	0,05	11,76	6,72	7,84	2,80	2,52	0,20	30,711119
Manze		1.200	8,75	4,25	0,88	3,75	0,83	2,25	5,15	2,94	3,45	1,23	1,08	0,09	20,60	11,76	13,80	4,92	4,32	0,36	17,559534
Vitelli		1.000	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Suini da riproduzione		1.400	7,50	3,64	0,75	3,21	0,71	1,93	4,41	2,52	2,94	1,05	0,93	0,08	17,64	10,08	11,76	4,20	3,72	0,32	20,502203
Suine		160	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	5,853318
Suini leggeri da macello		800	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Suini pesanti da macello		800	17,50	8,50	1,75	7,50	1,57	4,50	10,29	5,88	6,86	2,45	2,18	0,18	41,16	23,52	27,44	9,80	8,72	0,72	8,79767
Polli e fagiani da riproduzione		59	177,97	86,44	17,80	76,27	16,95	45,76	104,69	59,82	69,80	24,92	22,16	1,86	418,76	239,28	279,20	99,68	88,64	7,44	0,863331
Galline ovaiole		37	283,78	137,84	28,38	121,62	27,03	72,97	166,93	95,39	111,29	39,75	35,33	2,96	667,72	381,56	445,16	159,00	141,32	11,84	0,541410
Polli da allevamento e fagiani		6	1.500,00	728,57	150,00	642,86	142,86	385,71	882,35	504,20	588,24	210,08	186,75	15,65	3.529,40	2.016,80	2.352,96	840,32	747,00	62,60	0,102431
Polli da carne		3	2.210,53	1.073,68	221,05	947,37	210,53	568,42	1.300,31	743,03	866,86	309,60	275,20	23,06	5.201,24	2.972,12	3.467,44	1.238,40	1.100,80	92,24	0,069507
Galletto		12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Tocchini da riproduzione		96	109,38	53,13	10,94	46,88	10,42	28,13	64,34	36,77	42,90	15,32	13,62	1,14	257,36	147,08	171,60	61,28	54,48	4,56	1,404631
Tocchini da carne leggeri		80	617,65	300,00	61,76	264,71	58,82	158,82	363,32	207,61	242,20	86,51	76,89	6,44	1.453,28	830,44	968,80	346,04	307,56	25,76	0,248760
Tocchini da carne pesanti		80	262,50	127,50	26,25	112,50	25,00	67,50	154,41	88,24	102,94	36,76	32,68	2,74	617,64	352,96	411,76	147,04	130,72	10,96	5,853318
Anatre e oche da riproduzione		64	164,06	79,69	16,41	70,31	15,63	42,19	96,51	55,15	64,35	22,98	20,43	1,71	386,04	220,60	257,40	91,92	81,72	6,84	0,936479
Anatre, oche e capponi		40	525,00	255,00	52,50	225,00	50,00	135,00	308,82	176,47	205,88	73,53	65,36	5,48	1.235,28	705,88	823,52	294,12	261,44	21,92	0,292659
Farone da riproduzione		29	362,07	175,86	36,21	155,17	34,48	93,10	212,98	121,70	142,00	50,71	45,07	3,78	851,92	486,80	568,00	202,84	180,28	15,12	0,424360
Farone		18	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Starne, pernici e coturnici da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Starne, pernici e coturnici		12	1.750,00	850,00	175,00	750,00	166,67	450,00	1.029,41	588,24	686,27	245,10	217,87	18,26	4.117,64	2.352,96	2.745,08	980,40	871,48	73,04	0,087798
Piccioni e quaglie da riproduzione		19	552,63	268,42	55,26	236,84	52,63	142,11	325,08	185,76	216,71	77,40	68,80	5,77	1.300,32	743,04	866,84	309,60	275,20	23,08	0,278027
Piccioni, quaglie e altri volatili		12	5.250,00	2.550,00	525,00	2.250,00	500,00	1.350,00	3.088,24	1.764,71	2.058,82	735,29	653,59	54,77	12.352,96	7.058,84	8.235,28	2.941,16	2.614,36	219,08	0,029266
Conigli e porcellini d'India da riproduzione		43	244,19	118,60	24,42	104,65	23,26	62,79	143,64	82,08	95,76	34,20	30,41	2,55	574,56	328,32	383,04	136,80	121,64	10,20	0,629241
Conigli e porcellini d'India		27	1.555,56	755,56	155,56	666,67	148,15	400,00	915,04	522,88	610,04	217,87	193,66	16,23	3.660,16	2.091,52	2.440,16	871,48	774,64	64,92	0,089772
Lepri, visoni, nutrie e cincillà		50	210,00	102,00	21,00	90,00	20,00	54,00	123,53	70,59	82,35	29,41	26,14	2,19	494,12	282,36	329,40	117,64	104,56	8,76	0,731647
Volpi		230	45,65	22,17	4,57	19,57	4,35	11,74	26,85	15,34	17,92	6,40	5,69	0,48	107,40	61,36	71,68	25,60	22,76	1,92	3,366171
Ovini e caprini da riproduzione		460	22,83	11,09	2,28	9,78	2,17	5,87	13,43	7,67	8,94	3,20	2,84	0,24	53,72	30,68	35,76	12,80	11,36	0,96	6,729307
Agnelloni e caprini da carne		146	143,84	69,86	14,38	61,64	13,70	36,99	84,61	48,35	56,39	20,14	17,91	1,50	338,44	193,40	225,56	80,56	71,64	6,00	1,068251
Pesci, crostacei e molluschi da riproduzione q.li (*)		640	16,41	7,97	1,64	7,03	1,56	4,22	9,65	5,52	6,43	2,30	2,04	0,17	38,60	22,08	25,72	9,20	8,16	0,68	9,363616
Pesci, crostacei e molluschi da consumo q.li (*)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Cinghiali e cervi		500	21,00	10,20	2,10	9,00	2,00	5,40	12,35	7,06	8,24	2,94	2,61	0,22	49,40	28,24	32,96	11,76	10,44	0,88	7,316473
Daini, caprioli e mufloni		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236
Equini da riproduzione		2.600	4,04	1,96	0,40	1,73	0,38	1,04	2,38	1,36	1,57	0,57	0,50	0,04	9,52	5,44	6,28	2,28	2,00	0,16	38,075520
Puledri		1.000	10,50	5,10	1,05	4,50	1,00	2,70	6,18	3,53	4,12	1,47	1,31	0,11	24,72	14,12	16,48	5,88	5,24	0,44	14,632495
Alveari (famiglia)		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Lumache consumo q.li		400	26,25	12,75	2,63	11,25	2,50	6,75	15,44	8,82	10,31	3,68	3,27	0,27	61,76	35,28	41,24	14,72	13,08	1,08	5,853178
Struzzi da riproduzione		350	30,00	14,57	3,00	12,86	2,86	7,71	17,65	10,08	11,76	4,20	3,74	0,31	70,60	40,32	47,04	16,80	14,96	1,24	5,122033
Struzzi da carne		250	42,00	20,40	4,20	18,00	4,00	10,80	24,71	14,12	16,47	5,88	5,23	0,44	98,84	56,48	65,88	23,52	20,92	1,76	3,658236

(\*) Allevati in invasi naturali quali laghi, stagni, valli da pesca e canali che insistono su superfici rappresentate in catasto nonché in invasi artificiali esistenti su terreni censiti in catasto.

(1) Quando non è indicata deve ritenersi non inferiore all'anno.

(2) Per le specie che hanno permanenze inferiori all'anno il numero indicato corrisponde alla somma dei capi allevabili in diversi cicli compresi nell'anno.

(3) Corrisponde al reddito agrario pro-capite della 2ª fascia di coltura. [Redditi agrari rivalutati ex art. 3 c. 50 L. 23/12/96 n. 662].

Tutti gli importi devono essere arrotondati così come descritto nella premessa delle presenti istruzioni. I calcoli richiesti devono essere effettuati sulla base degli importi già arrotondati; i risultati devono essere a loro volta arrotondati.  
Non vanno invece arrotondati i redditi agrari catastali, utilizzati per il calcolo dei capi rientranti nella potenzialità del fondo, riportati nella Sezione 1 dello schema di calcolo.

## R9 - QUADRO RE - REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI

### 9.1

#### Generalità

Questo quadro deve essere utilizzato dalle società o associazioni fra artisti e professionisti non residenti, le quali svolgono la loro attività in Italia mediante una base fissa (studio, gabinetto medico, laboratorio, ecc.).

Il quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e alla determinazione del reddito.

### 9.2

#### Dati relativi all'attività

Nel **rigo RE1, campo 1**, va indicato il codice di attività. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Il **campo 2** del rigo RE1 va compilato dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore né i parametri.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata del frontespizio nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

### 9.3

## Determinazione del reddito

Nel **rigo RE2**, indicare l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, indicare l'ammontare lordo complessivo degli altri proventi, ed in particolare:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

**In tale rigo va, altresì, indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.**

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili anche qualora il contribuente si sia avvalso o intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **Adeguamento ai compensi determinati in base ai parametri**  
(Art. 3, comma 126, legge 23 dicembre 1996, n.662) da evidenziare in **colonna 1**.  
(Vedere in Appendice la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- **Adeguamento ai compensi determinati in base agli studi di settore**  
(Art. 10, legge 8 maggio 1998, n. 146) da evidenziare in **colonna 1**.  
(Vedere in Appendice la voce "Studi di settore").
- **Emersione del lavoro irregolare**  
(Art. 1 della legge n. 383 del 2001) da evidenziare in **colonna 2**.

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. del 29 ottobre 1974 per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. del 31 dicembre 1988 per quelli acquistati successivamente al 31/12/88, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della Tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE7**, indicare i seguenti oneri finanziari:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo di imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente al 31 dicembre 1988, ovvero il 50 per cento di detti canoni, se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, per i motocicli e euro 2.065,83, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria per apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641;
- i canoni di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio, o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, per le autovetture e le autocaravan, euro 774,69, per i motocicli e euro 413,17, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9** indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- il canone di locazione corrisposto nell'anno 2002 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: le spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili, adibiti promiscuamente

te all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.

Nel **rigo RE10** indicare:

- a **colonna 1**, l'importo relativo al costo del lavoro emerso (art. 1 legge 383 del 2001), già indicato in colonna 2.
- a **colonna 2**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati:
  - l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi i contributi versati alla gestione separata dell'Inps) a carico del dipendente e del datore di lavoro o del sostituto e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti delle società o associazioni sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");
  - le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti, partecipazioni e anticipazioni;
  - i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti degli associati o soci. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo d'imposta. Rimangono invece deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che, ai fini della determinazione del dato in esame, va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi, effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza, effettivamente sostenute ed idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella **colonna 1** deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle eventualmente sostenute per viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, riguardante la detassazione del reddito di lavoro autonomo reinvestito così come determinato nei righe RS45 e RS46 del quadro RS.

Nel **rigo RE18**, indicare:

- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 641.
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta;
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese, ivi inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento;
- le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 maggio 2002, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel **rigo RE21, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra il rigo RE20 del presente quadro ed il rigo RE20 dell'UNICO 2001. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se è minore di zero o nel rigo RE20 risulta una perdita, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il codice tributo 1802 (vedere il paragrafo 3.8 "Emersione del lavoro irregolare" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RE22** indicare la differenza tra l'importo di rigo RE20 e quello di rigo RE21 colonna 3 (da riportare nel rigo RN9 del quadro RN).

Nel **rigo RE23**, indicare l'ammontare delle ritenute eventualmente subite sui compensi derivanti dall'attività professionale o artistica, da riportare, unitamente alle altre ritenute d'acconto nel rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

## R10 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA

### 10.1 Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti e da quelli non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che hanno esercitato attività commerciale, ad eccezione di quelli che fruiscono del regime di contabilità semplificata, tenendo conto di quanto di seguito specificato.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Le colonne 2 e 3 del rigo RF1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

- 1) sono controllati da società non residenti;
- 2) controllano società non residenti;
- 3) sono controllati da società che controllano società non residenti.

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del cod. civ.. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società o dell'ente, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc.

Pertanto i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se si tratta di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se si tratta di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residente;
- la **casella C**, se si tratta di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

## 10.2

### Determinazione del reddito

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi.

La perdita, che va indicata nel rigo RF4, non deve essere preceduta dal segno meno.

#### Variazioni in aumento e in diminuzione

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lett. b) del comma 1 del citato art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive (righe da RS13 a RS16) contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF29, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare, indicate nel predetto prospetto (rigo RS13), ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel predetto prospetto (rigo RS14).

Nello stesso rigo RF5, va indicata la somma delle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. e) ed f) del comma 1 dell'art. 53, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità").

La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i proventi sono stati incassati compilando il prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive contenuto nel quadro RS.

L'ammontare dei proventi che si intende rateizzare, va evidenziato nel predetto prospetto (rigo RS15). In tal caso l'importo imputato al conto economico va indicato nel rigo RF30 e quello della quota costante, evidenziato nel prospetto stesso (rigo RS16), va indicato nel rigo RF6, unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta.

Nel caso di partecipazione in società di tipo personale, residenti nel territorio dello Stato, o in GEIE – Gruppo europeo di interesse economico – residenti nel territorio dello Stato, si deve tener conto della quota di reddito o di perdita, imputata al dichiarante, ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata, rispettivamente, nel **rigo RF7** o nel **rigo RF31**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico, va indicato nel rigo RF32 o nel rigo RF27 destinato alla indicazione delle "altre variazioni in aumento".

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito d'impresa, secondo le risultanze catastali per gli immobili situati nel territorio dello Stato (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir), oppure a norma dell'art. 84, per quelli situati all'estero.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089), vedi in Appendice "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Pertanto, nei righi RF9 e RF33 vanno indicati, rispettivamente, le spese e i proventi contabilizzati e nel **rigo RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali (rendita catastale rivalutata) o alle norme sopra menzionate, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'Appendice "Immobili inagibili".

Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari e dei fabbricati sono da rivalutare ai sensi dello stesso art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura" le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

Per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale rivalutata.

I soggetti che esercitano sui terreni attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici, eccedenti i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. c) del Tuir, devono indicare:

- nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato per l'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF9** la parte dei costi imputabili all'attività compresa nei limiti;
- nel **rigo RF33** il valore dei prodotti agricoli e zootecnici (riferibili all'attività compresa nei limiti) venduti ovvero impiegati nell'attività commerciale.

Il reddito derivante dall'attività di allevamento di animali in misura eccedente i limiti stabiliti dall'art. 29, comma 2, lett. b) del Tuir, va determinato forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 78 del Tuir, ferma restando la facoltà, in sede di dichiarazione, di non avvalersi di tali criteri e di determinare il reddito in modo analitico.

In caso di determinazione forfetaria devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
  - nel **rigo RF27** il reddito determinato ai sensi dell'art. 78 (desunto dal quadro RD, rigo RD4);
  - nel **rigo RF9** tutti i costi effettivi connessi all'attività di allevamento;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
  - nel **rigo RF33** tutti i ricavi effettivi dell'attività predetta.

In caso di determinazione analitica devono essere inseriti:

- a) tra le variazioni in aumento:
  - nel **rigo RF8** il reddito agrario rivalutato;
  - nel **rigo RF9** i soli costi riferibili alla parte di attività compresa nei limiti;
- b) tra le variazioni in diminuzione:
  - nel **rigo RF33** i soli ricavi riferibili all'attività compresa nei limiti.

Si fa presente che, nel caso in cui il terreno sia posseduto a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, nel rigo RF8 va indicato anche il reddito dominicale rivalutato.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi effettivamente connessi all'attività di agriturismo;
- nel **rigo RF42** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF27** il 25 per cento dei predetti ricavi.

Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (come modificato dall'art. 62, comma 1, lett. a), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) devono barrare l'apposita casella nel quadro RF.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di assistenza fiscale, devono essere inseriti:

- nel **rigo RF9** tutti i costi imputati al conto economico, connessi all'attività di assistenza fiscale;
- nel **rigo RF42** i ricavi imputati al conto economico, conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **rigo RF27** il 9 per cento dei predetti ricavi (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole").

Nel **rigo RF10, colonna 3**, vanno indicati tutti corrispettivi non annotati nelle scritture contabili. Qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, legge n. 146 del 1998), questi ultimi vanno riportati anche in **colonna 1**. In **colonna 2** indicare l'importo degli eventuali ricavi – ove non siano stati contabilizzati – connessi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002 già indicato tra i corrispettivi di cui in **colonna 3** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza.

Nel **rigo RF12**, deve essere indicata la parte degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente (compresi i conti correnti reciproci per servizi resi intrattenuti tra aziende e istituti di credito), compensati a norma di legge o di contratto, eccedente la quota deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3, del Tuir e dell'art. 3, comma 115, legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Nel **rigo RF13**, vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'INVIM decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF34** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alla quota costante imputabile al reddito dell'esercizio relativa all'INVIM decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF14**, vanno indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 1, relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS.

Per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Tuir.

Nel **rigo RF16** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), lettere c-sexies), se di importo non superiore a euro 2.065,83, (per l'identificazione dei nuovi soggetti destinatari di tali erogazioni, vedere la voce "**Oneri di utilità sociale**" nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa**"), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), se di importo non superiore a euro 1.032,91 (**tale erogazione non è più deducibile per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 289 del 2002** – vedere la voce "**Legge 27 dicembre 2002, n. 289**" - **paragrafo 3.16** nelle "**Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo**"), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37, c-nonies) (a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute), **c-decies**) (vedere la voce "**Oneri di utilità sociale**" nelle "**No-**

vità della disciplina del reddito d'impresa"), e cundecies), (a favore di enti o di istituzioni pubbliche, di fondazioni o di associazioni legalmente riconosciute, effettuate per il pagamento delle spese di difesa dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato).

Nel **rigo RF17** vanno indicate le svalutazioni delle partecipazioni non deducibili in base agli artt. 61 e 66 del Tuir (vedere la voce "Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Svalutazioni di partecipazioni in società non quotate, costituenti immobilizzazioni" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa e di lavoro autonomo") nonché le minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione delle predette disposizioni. **In tale rigo vanno altresì indicate le minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5.000.000,00 di euro, derivanti dalla cessione di partecipazioni, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data 25 settembre 2002, qualora il contribuente non abbia ottemperato all'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (vedere la voce "Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Minusvalenze patrimoniali da cessione di partecipazioni" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

**A decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001 e chiuso successivamente al 31 agosto 2002, vanno indicate le minusvalenze non realizzate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. n. 209 del 2002, relative alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (anche se negoziate nei mercati regolamentati) che sono fiscalmente deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro successivi.**

**Pertanto, nel rigo RF18, occorre apportare una variazione in aumento per l'intero ammontare delle minusvalenze, ed una variazione in diminuzione, da indicare nel rigo RF36, per l'ammontare della quota costante (vedere la voce "Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 - Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").**

Nel **rigo RF19**, va indicato anche l'ammontare della quota di ammortamento in deducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e ai maggiori valori iscritti o affrancati per effetto dell'art. 3, comma 1, della legge n.448 del 2001 che ai sensi del comma 2 sono riconosciuti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Gli ammortamenti e gli altri oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto sono ammessi integralmente in deduzione **limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo** (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto - Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa").

Nel **rigo RF20**, va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF21**, va indicato l'importo delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del Tuir (vedere in Appendice la voce "Spese di manutenzione e riparazione"); l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le "altre variazioni in diminuzione" del rigo RF42.

Nei **rigo RF22 e RF23**, vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per le indennità di fine rapporto e previdenza del personale dipendente (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).

Nel **rigo RF24**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi di competenza di altri esercizi in deducibili a norma dell'art. 75, comma 4, del Tuir.

Nel **rigo RF25**, va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività eccedente la quota proporzionalmente corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi.

Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale rivalutata ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte proporzionalmente corrispondente al predetto rapporto.

Agli effetti del rapporto di deducibilità in questione, si precisa che al numeratore vanno indicati tutti i ricavi e i proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che concorrono a formare il reddito d'impresa; al denominatore vanno indicati, oltre ai ricavi e ai proventi suddetti, tutti gli altri ri-

cavi e proventi conseguiti, ivi compresi i ricavi e proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciali che non concorrono a formare il reddito d'impresa (quali i proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2-bis, dell'art. 108 del Tuir, nonché quelli decommercializzati).

L'importo da indicare al rigo RF25 va calcolato sulla base dei dati riportati nei righe RS21, RS22 e RS23.

**Nel rigo RF26 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere la voce "Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7 ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

Nel rigo RF27, vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si ricomprendono in tale rigo, fra l'altro, anche:

- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza; per le rimanenze di cui all'art. 60, va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione, che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata fino al 31 dicembre 2007, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2) (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa");
- la quota, pari ai quattro quinti, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima, prevista dall'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001, rilevante ai fini della **rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati. Analoga variazione va effettuata dai soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, che applicano le disposizioni dell'art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282;**
- **l'ammontare della sopravvenienza passiva derivante dalla regolarizzazione contabile effettuata ai sensi dell'art. 14 della L. n. 289 del 2002;**
- **l'ottanta per cento delle spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche attraverso convegni e congressi e, per effetto della L. n. 289 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'intero ammontare degli oneri sostenuti per l'acquisto di beni o servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico (vedere la voce "Spese di pubblicità dei farmaci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");**
- **l'ammontare dei crediti d'imposta rimborsati dagli esercenti l'attività di autotrasporto, se imputati a conto economico (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto - Recupero dei crediti d'imposta concessi per gli anni 1992, 1993 e 1994" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");**
- **l'ammontare delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro per la parte che supera l'importo di euro 2.000,00 per ciascun bambino ospitato negli stessi (vedere la voce "Deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo");**
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5;
- l'ammontare in deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;
- l'ammontare non deducibile dei canoni di locazione, anche finanziaria, e delle spese relative al funzionamento di strutture recettive (art. 62, comma 1-bis, come modificato dall'art. 145, comma 98, della legge n. 388 del 2000);
- l'ammontare eccedente le quote deducibili delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 62, comma 1-ter);
- **l'ammontare derivante dall'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività di im-**

**presa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.**

Nel **rigo RF28**, va indicato il totale delle variazioni in aumento da RF5 ad RF27.

Nel **rigo RF35**, vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione, che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico.

Nel **rigo RF38**, vanno indicati i proventi indicati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

**Nel rigo RF39 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere la voce "Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7 ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

**Nel rigo RF40 vanno indicati, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 7, del Tuir, e dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, gli utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati per la quota corrispondente all'ammontare del reddito già assoggettato a tassazione separata (quadro RM).**

Nel **rigo RF41, colonna 2**, va indicato:

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS45 e RS46. Tale somma va evidenziata anche in colonna 1;
- l'ammontare di reddito esente ai fini IRPEG, per il quale deve essere compilato il prospetto delle agevolazioni territoriali e settoriali posto nel quadro RS;
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere in Appendice la voce "Deduzione degli investimenti ambientali").

Nel **rigo RF42, colonna 2** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate, comprese le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997 e irrilevanti fiscalmente.

In tale rigo si ricomprendono fra l'altro anche:

- il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in colonna 1;
- **l'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, deducibile ai sensi dell'art. 70, comma 2-bis, del Tuir, ove la riserva ivi prevista sia costituita senza imputazione al conto economico, nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti;**
- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- il credito d'imposta sui dividendi, qualora esso sia stato imputato a conto economico;
- il credito d'imposta relativo ai proventi percepiti in rapporto alle partecipazioni a fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale, a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e a fondi comuni di investimento immobiliari chiusi, qualora esso sia stato imputato a conto economico;
- il credito d'imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, ultimo periodo).
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato dall'art. 6 della L. 23 dicembre 2000, n. 388), riconosciuta per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due successivi, agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione. Il reddito di tali soggetti è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle percentuali ivi indicate ai ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), costituiti soltanto da quelli relativi all'attività di cessione di carburante, restando, quindi, esclusi i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi);
- l'importo forfetario, **come rideterminato dall'art. 21, commi 11 e 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a decorrere dal periodo d'imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001**, di euro **59,65** al giorno, elevate a euro **95,80** per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto ai sensi dell'art. 62, comma 1-quater (aggiunto dall'art. 1, comma 1, del DL 22 giugno 2000 n. 167, conv. dalla legge 10 agosto 2000, n. 229), le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale (vedere in Appendice la voce "Spese per trasferte");

- la quinta e ultima quota della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997. **Per i soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003, che hanno applicato le disposizioni dell'art. 5, comma 5, della legge n. 448 del 2001 nella precedente dichiarazione, in tale rigo va indicata la quota, pari ad un quinto, della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima;**
- **l'ammontare della sopravvenienza attiva determinata dai soggetti che hanno effettuato la regolarizzazione contabile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002.**

Nel **rigo RF43**, va indicato il totale delle variazioni in diminuzione di cui ai righi da RF29 a RF42. Nel **rigo RF44**, va indicato il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo RF3 (o RF4) e la differenza tra il totale delle variazioni in aumento di rigo RF28 e il totale delle variazioni in diminuzione di rigo RF43.

Nel **rigo RF45** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito d'impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono al reddito di rigo RF44, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, lettere c-sexies) (per l'identificazione dei nuovi soggetti destinatari di tali erogazioni, vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"), c-octies), a favore delle società sportive dilettantistiche (tale erogazione non è più deducibile per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 289 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003 – vedere la voce "Legge 27 dicembre 2002, n. 289" paragrafo 3.16 nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo"), c-octies), a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, a euro 1.032,91 e a euro 1.549,37. Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF44 sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF46**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RF47** va indicata la differenza tra il **rigo RF44** e le erogazioni liberali di **rigo RF45**. Qualora emerga una perdita, quest'ultima deve essere esposta, previa deduzione dell'importo del **rigo RF46**.

Se nel rigo RF47 è indicata una perdita i righi successivi non devono essere compilati. Tale perdita può essere utilizzata per compensare (nel quadro RH) l'eventuale reddito d'impresa derivante da partecipazione in società di persone e assimilate, altrimenti deve essere indicata nel rigo RS2 del prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria, se riportabile con limiti temporali, ovvero nel rigo RS8 se trattasi di perdite riportabili senza limite di tempo (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RF48, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra rigo RF47 e l'importo di rigo RF41 del Modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se l'importo è minore di zero, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802 (vedere la voce "Emersione del lavoro irregolare" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo")**.

Nel **rigo RF49** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza della differenza tra i rigi RF47 e RF48, colonna 3.

Se tali perdite sono inferiori a detto importo si procede alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RF50** va indicato il reddito risultante dalla seguente operazione: RF47 - RF48, colonna 3 - RF49, colonna 2. Tale importo va riportato nel quadro RN al rigo RN1.

## 10.3

### Verifica della operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Il presente prospetto deve essere compilato dagli enti non commerciali non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato per l'applicazione dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994 come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996.

Sono esclusi dall'applicazione di tale norma i soggetti:

- a) che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) che si trovano nel primo periodo d'imposta.

Con riferimento all'ipotesi indicata nella lettera a), si fa presente che non si considera periodo di normale svolgimento dell'attività quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria ovvero la procedura concorsuale.

La casella posta nel **rigo RF51**, va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RF52, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RF53, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8-bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RF54, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso di costruzione nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni da riportare nei rigi da RF52 a RF54 vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.

Ai fini del computo di dette medie il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistate o cedute nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso e per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RF55, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1. In **colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Qualora l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato, salvo la prova contraria, non operativo.

In tal caso, il reddito imponibile minimo ai fini IRPEG è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994, e prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la disciplina normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato in **colonna 5** (somma degli importi indicati in colonna 4 dei rigi da RF52 ad RF54), e il reddito indicato nel rigo RN15 del quadro RN, aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di specifiche disposizioni agevolative, quali, ad esempio:

- proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- reddito esente ai fini IRPEG;
- reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (c.d. Tremonti-bis).

Detti importi vanno indicati nel **rigo RF56**.

Se tra i due termini posti a raffronto il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo può essere operato integrando il reddito imponibile di rigo RN15 del quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

Si abbia ad esempio:

rigo RN15	100 +
rigo RF56	<u>50</u> =
totale	150
rigo RF55	<u>160</u>
differenza	-10

Il **rigo RN15** va aumentato della suddetta differenza, anche operando mediante la riduzione delle perdite.

## 10.4 Crediti

In base all'art. 71, comma 1, del Tuir, per il computo delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, occorre assumere il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.

Nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF56, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2002).

Nel **rigo RF58**, vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF59**, va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RF57 colonna 2 e RF58 colonna 2. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF60**, va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF60 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nel rigo RF62 della medesima colonna.

Nel **rigo RF61**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF61, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti risultanti in bilancio, indicati nel rigo RF62 della medesima colonna, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF61.

Nel **rigo RF62** va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti.

I medesimi criteri per raccordare, nelle **colonne 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, senza tener conto dei predetti limiti percentuali.

## 10.5 Dati di bilancio

In questo prospetto vanno evidenziate alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue.

Nel **rigo RF63** va indicato l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio, comprensivo dell'utile o perdita dell'esercizio stesso.

Nei **rigi RF64 e RF65** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali, ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio ed alla fine dell'esercizio.

Nel **rigo RF66** va indicato l'ammontare del fondo di ammortamento dei beni indicati nel rigo RF65.

Nel **rigo RF67** va indicato l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR.

Nei **rigi RF68 e RF69** va indicato l'ammontare, rispettivamente, delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa.

Nel **rigo RF70** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili entro l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF71** va indicato l'importo iscritto in bilancio dei debiti verso le banche esigibili oltre l'esercizio successivo.

Nel **rigo RF72** va indicato l'importo di altri debiti diversi da quelli verso banche o fornitori.

Nel **rigo RF73** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

## R11 - QUADRO RG - REDDITO DI IMPRESA IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E REGIMI FORFETARI

### 11.1

#### Generalità

Questo quadro va compilato dagli enti non commerciali, che hanno esercitato attività commerciale in contabilità semplificata nonché da quelli che assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Si ricorda che sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973, e quindi alla determinazione del reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, i soggetti che non hanno optato per la contabilità ordinaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e che nel precedente periodo d'imposta hanno conseguito ricavi di ammontare non superiore:

- a euro 309.874,14, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a euro 516.456,90, per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo il principio di competenza.

Per i soggetti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività, si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Tale quadro deve essere altresì compilato dagli enti non commerciali che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel presente periodo di imposta e che per detto periodo hanno tenuto la contabilità semplificata.

Si fa presente che i soggetti che si sono avvalsi nel precedente periodo di imposta del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passati al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare per la determinazione del reddito i criteri di cui al DM 27 settembre 1989, n. 352.

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice di attività. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile anche presso gli sportelli self service e sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e dell'Agenzia delle Entrate, [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Le **colonne 2 e 3** del rigo RG1 vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applichino gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo "Tipo di Dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 4.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RD-RE-RF-RG-RS".

### 11.2

#### Determinazione del reddito

Nel **rigo RG2, colonna 3**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Inoltre si comprende tra i ricavi, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del Tuir, il valore normale dei predetti beni, assegnati ai soci o associati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa")

Nel presente rigo indicare:

- in **colonna 1**, i soggetti interessati hanno facoltà di indicare l'ammontare dei ricavi per i quali è stata emessa fattura, anche se esigibili in periodi d'imposta successivi;
- in **colonna 2**, i ricavi per attività in regime forfetario quali quelli:
  - derivanti dall'esercizio delle attività di agriturismo, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, in caso di determinazione del reddito secondo i criteri dell'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991. Ai sensi della suddetta legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
  - derivanti dall'esercizio di attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991. Per le attività commerciali eventualmente esercitate, diverse da quelle di assistenza fiscale di cui all'art. 78, comma 8, della legge 413 del 1991, può applicarsi il regime forfetario generale disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere al rigo RG4).

Al riguardo si precisa che i ricavi derivanti da tali altre attività commerciali eventualmente esercitate devono essere autonomamente considerati sia ai fini del limite dei ricavi che dei coefficienti di redditività indicati nell'art. 109-bis citato;

- delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, modificato dall'art. 25, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (ora comma 4 in applicazione dell'art. 37, comma 2, lettera a) legge 342 del 2000).

Per poter fruire dell'opzione per la determinazione forfetaria del reddito, dette ultime associazioni devono aver conseguito proventi derivanti dall'attività commerciale per un importo non superiore a euro 185.924,48. **Ai sensi dell'art.90, comma 2, della L. 27 dicembre 2002, n.289, l'importo di euro 185.924,48 è elevato a 250 mila euro per i soggetti con periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003: ad esempio, per le associazioni con periodo d'imposta 1° luglio 2002 – 30 giugno 2003.**

Si precisa, inoltre, che per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni pro loco (art. 33, comma 5, legge 388 del 2000 in vigore dal 1° gennaio 2001), che si avvalgono dell'opzione di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile per un numero complessivo non superiore a due eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo di euro 51.645,69, (vedi il decreto 10 novembre 1999, pubblicato nella G.U. n. 275 del 23 novembre 1999) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali ed i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità dell'art. 108, comma 2 bis, lett. a) del Tuir. L'agevolazione si applica alle manifestazioni poste in essere a partire dal 1° gennaio 2000 (art. 37, comma 4, legge 342 del 2000).

I soggetti che esercitano una delle suddette tre attività devono barrare l'apposita casella.

Nel **rigo RG3**, va indicato l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir. Non vanno indicati i crediti di imposta sui nuovi assunti di cui all'art. 7, comma 4, legge n. 388 del 2000.

Nel **rigo RG4**, devono essere indicati i ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali dagli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art. 109-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali").

Nel **rigo RG5, colonna 3**, vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili. Qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste per l'"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore" (art. 10, legge n. 146 del 1998), questi ultimi vanno riportati anche in **colonna 1** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore"); in **colonna 2** indicare l'importo degli eventuali ricavi connessi all'emersione del lavoro irregolare di cui all'art. 1 della legge n. 383 del 2001 da parte dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002 già indicato tra i corrispettivi di cui in **colonna 3** (vedere in Appendice la voce "Studi di settore").

Nel **rigo RG6**, va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi (vedere in Appendice la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54 del Tuir, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nel periodo di imposta e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS14 del quadro RS relativa a quelle, indicate nel rigo RS13, che si intendono rateizzare.

Va inoltre indicata nello stesso rigo RG6 la somma delle quote costanti imputabili al presente periodo d'imposta di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7**, va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG6).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, fatte salve le ulteriori agevolazioni di cui all'art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir.

La scelta per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando "Il prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. Relativamente ai proventi incassati nel presente periodo d'imposta da evidenziare nel rigo RS15, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS16 del quadro RS la quota costante.

Nella presente colonna va indicato per le erogazioni liberali in natura, il valore normale del bene merce o strumentale ricevuto in donazione (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità"). Nel rigo RG7, va altresì indicata la quota costante, imputabile al presente periodo d'imposta, dei proventi conseguiti in precedenza.

Nel **rigo RG8**, va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) beni indicati alle lettere a) e b), del comma 1 dell'art. 53, (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG9**, va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir) **anche tenendo conto dei valori emersi a seguito della regolarizzazione delle scritture contabili di cui all'art. 14 della legge n. 289 del 2002.**

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione, deve essere conservata dall'ente fino al 31 dicembre 2007, termine entro il quale l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di chiederla.

Nel **rigo RG10**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi;
- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir. Si precisa che il credito d'imposta sui dividendi va indicato nel quadro RN (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta");
- i proventi in denaro o in natura incassati da soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta, a titolo di contributo o di liberalità, che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero, tenuto conto di quanto disposto in tema di non concorrenza alla formazione del reddito dei fabbricati interessati da eventi sismici o calamitosi di cui all'Appendice "Immobili inagibili".  
Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (già legge 1° giugno 1939, n. 1089) vedere in Appendice "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico";
- **vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir (vedere la voce "Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7 ter, del Tuir" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

**ATTENZIONE** Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441 ("Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura") le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni.

Per ulteriori informazioni vedasi in Appendice "Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura".

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura", qualora gli stessi siano stati inclusi tra i beni dell'impresa nel registro dei beni ammortizzabili. In tale ipotesi i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- gli ammontari dedotti ai sensi degli artt. 70, 71, 72 e 73 del Tuir, indicati nei bilanci dei soggetti in contabilità ordinaria nel precedente periodo di imposta nell'ipotesi in cui gli ammontari stessi non risultino iscritti nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta;
- i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti righi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

**In tale rigo va, altresì, indicato l'importo che dev'essere recuperato a tassazione in conseguenza dell'applicazione del comma 6, dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, a seguito di cessioni a terzi o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa di beni oggetto dell'investimento, fino a concorrenza del reddito detassato nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso riferibile.**

**Nel rigo RG11 indicare gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'ente non commerciale partecipante ai sensi dell'art. 127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati e territori a fiscalità privilegiata (CFC) (vedere la voce "Disposizione in materia di imprese estere partecipate localizzate in Stati o territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").**

Nel rigo RG12, va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei righi da RG2 a RG11.

Nel rigo RG13, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo di imposta relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e a servizi non di durata ultrannuale.

Nel rigo RG14, vanno indicate le esistenze iniziali risultanti all'inizio del periodo d'imposta relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel rigo RG15, va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel rigo RG16, colonna 2 va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilati e di lavoro autonomo, in particolare:

a) le spese per prestazioni di lavoro (incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi INAIL) rese da lavoratori dipendenti e dagli apprendisti, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, nonché delle partecipazioni agli utili, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

**L'importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari, è deducibile ai sensi dell'art.70, comma 2-bis, del Tuir nonché le somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente, in assenza di accantonamenti già dedotti;**

b) i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati e dai lavoratori autonomi.

Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a euro 180,76; il predetto limite è elevato a euro 258,23, per le trasferte all'estero. Per ulteriori informazioni vedere in Appendice "Spese per trasferte". Ai sensi dell'art. 62, comma 1 quater (come sostituito dall'art.21, comma 11, della L. 27 dicembre 2002, n. 289), del Tuir, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 elevate a euro 95,80, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, a decorrere dal periodo di imposta avente inizio successivamente al 31 dicembre 2001.

Nella medesima colonna indicare le spese e i canoni di locazione relativi a strutture ricettive per servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

Si precisa che ai sensi degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000, i canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 48, comma 4, lettera c). I predetti canoni e spese relativi a quest'ultimi fabbricati concessi in uso a

dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi. Tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

Qualora ci si sia avvalsi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001, **presentando la dichiarazione di emersione a decorrere dal 25 aprile 2002**, riportare anche in **colonna 1**, il costo del lavoro emerso.

Nel predetto rigo RG16 vanno ricomprese altresì, le quote maturate per le indennità di quiescenza e previdenza del personale dipendente, per le indennità di fine rapporto spettanti per collaborazione coordinata e continuativa e per la cessazione di rapporti di agenzia, nonché per quelle spettanti agli sportivi professionisti, indicate nei registri tenuti ai fini IVA ovvero nell'apposito registro per coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini di tale imposta.

Si ricorda che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempreché, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione sul lavoro.

Nel **rigo RG17**, vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG18**, va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensivo di quelle relative ad ammortamenti anticipati ed accelerati.

Si precisa, altresì, che le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir devono essere computate nella misura del 50 per cento; **tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n.448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo** (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto - Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

Nel **rigo RG19**, vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46, (vedere in Appendice la voce "Immobili strumentali dell'impresa").

Nel **rigo RG20**, vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali. Si precisa che i canoni di locazione finanziaria relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione di cui al comma 10-bis dell'articolo 67 del Tuir sono computati nella misura del 50 per cento; **tale percentuale è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L. n.448 del 2001, ad un solo impianto per ciascun veicolo** (vedere la voce "Disposizioni in materia di autotrasporto - Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci" nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo").

**ATTENZIONE** Con riferimento ai canoni di locazione finanziaria e alle quote di ammortamento relative ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa, va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG21, colonna 1**, va indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS45 e RS46, già compreso nell'importo da indicare a colonna 3.

Nella **colonna 2** va riportata la parte di colonna 3 relativa alle attività svolte in regime forfetario.

Ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività in regime forfetario indicare in **colonna 3**, evidenziandolo anche nell'apposito spazio di colonna 2, una percentuale dei ricavi, quali costi forfetariamente riconosciuti, di cui al rigo RG2, colonna 2 pari rispettivamente:

- al 75 per cento per le attività di agriturismo;
- al 91 per cento per le attività di assistenza fiscale resa agli associati dalle associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo ai sensi dell'art. 78, comma 8, della legge n. 413 del 1991 (vedere in Appendice la voce "Associazioni sindacali agricole");
- al 97 per cento per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco che hanno optato per la determinazione forfetaria del reddito.

Gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell'art.18 del D.P.R. n. 600 del 1973 che non abbiano optato per la contabilità ordinaria e che intendono fruire del regime forfetario di determinazione del reddito di impresa disciplinato dall'art.109-bis del Tuir di cui al rigo RG4 (vedere in Appendice la voce "Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali"), devono indicare le seguenti percentuali di ricavi:

- a) Attività di prestazioni di servizi:
- fino a euro 15.493,71 di ricavi: 85%
  - oltre euro 15.493,71 fino a euro 309.874,14: 75%.
- b) Altre attività:
- fino a euro 25.822,84 di ricavi: 90%
  - oltre euro 25.822,84, fino a euro 516.456,90: 85%.

Nella **colonna 3**, oltre gli importi eventualmente indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti righi, tra i quali:

- le spese per prestazioni di lavoro diverse da quelle di cui ai righi precedenti. In particolare, in tale rigo vanno indicate anche le somme corrisposte ai lavoratori dipendenti e assimilati che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
- **le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 maggio 2002, per un importo non superiore a 2.000,00 euro per ciascun bambino ospitato negli stessi;**
- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG20;
- gli interessi passivi nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63, commi 1, 2 e 3 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. **Si ricorda che, ai sensi dell'art. 90, comma 8, della L. n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, il corrispettivo in denaro o in natura corrisposto nei limiti dell'importo annuo non superiore a 200.000 euro, in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Tuir.**

Ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza, ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare, sostenute a partire dal predetto periodo d'imposta, sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi. Le altre spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:

- l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
- la quota, pari a 1/15, delle spese di rappresentanza;
- la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.

Nel medesimo rigo va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del DM 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi:
  - 3 per cento fino a euro 6.197,48;
  - 1 per cento oltre euro 6.197,48 e fino a euro 77.468,53;
  - 0,50 per cento oltre euro 77.468,53 e fino a euro 92.962,24;
- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese e gli altri componenti negativi sono relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività è deducibile la parte di essi corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Si ricorda che per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile la rendita catastale ovvero il canone di locazione anche finanziaria per la parte propor-

- zionalmente corrispondente al predetto rapporto. L'importo da indicare al rigo RG21, colonna 3, va calcolato sulla base dei dati riportati nei rigi RS21, RS22 e RS23;
- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-septies) del comma 2 dell'art. 65, del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate. Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogate in favore di Onlus sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazione di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. **Sono altresì deducibili dal reddito, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'art.65, comma 1, lett. c-decies), del Tuir (introdotto con l'art. 6, comma 20, della L. n. 388 del 2000), le erogazioni liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell'articolo 114 del Tuir effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse generale cui corrispondono tali ambiti protetti;**
  - **l'ammontare della sopravvenienza attiva determinata dai soggetti che hanno effettuato la regolarizzazione contabile ai sensi dell'art. 14 della legge n. 289 del 2002.**

Nella presente colonna vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui al comma 2 dell'art.65 del Tuir e precisamente per importo non superiore:

- a euro 2.065,83 a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni comitati ed enti individuati con D.P.C.M. (lett. c-sexies), come modificato dall'art. 1, comma 1, lett.b), della L. 30 luglio 2002, n.189);
- a euro 1.032,91 a favore delle società sportive dilettantistiche (c-octies). **Tale deducibilità non è più ammessa per effetto delle modifiche introdotte dalla legge L. n. 289 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003 – vedere la voce “Legge 27 dicembre 2002, n. 289” paragrafo 3.16 nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”;**
- a euro 1.549,37 a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (c-octies).

Sono, inoltre, deducibili le erogazioni liberali:

- a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo (c-nonies);
- a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità (c-undecies);
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali nel registro dei beni ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir;
- compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni, nel caso in cui il soggetto abbia scelto la deduzione di detti compensi interamente nell'esercizio di competenza, anziché secondo le modalità stabilite nella citata norma (vedere in Appendice la voce “Spese di manutenzione e riparazione”);

**Nel rigo RG22 vanno indicate le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori extra-comunitari con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo (vedere la voce “Modifiche all'articolo 76, commi 7-bis e 7 ter, del Tuir” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).**

**Nel rigo RG23 indicare, fino a concorrenza del rigo RG11, gli utili distribuiti dall'impresa, società o ente non residente conseguiti dall'ente non commerciale partecipante ai sensi dell'art.127-bis del Tuir in una società controllata estera residente in Stati o territori a fiscalità privilegiata (CFC) nei limiti dell'ammontare dei redditi già assoggettati a tassazione separata (quadro RM) (vedere la voce “disposizioni in materia di imprese estere partecipate localizzate in Stati o territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato” nelle “Novità della disciplina del reddito d’impresa e di lavoro autonomo”).**

Nel **rigo RG24**, va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG13 a RG23.

Nel **rigo RG25**, va indicato il reddito o la perdita pari alla differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG12 ed il totale dei componenti negativi di rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. Se l'erogazione ha per oggetto un bene, la donazione è deducibile in base al suo valore normale. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG25, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui all'art. 65, comma 2, del TUIR e in particolare:

- per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle ONLUS, nonché le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con DPCM nei Paesi non appartenenti all'OCSE (lettera *c-sexies*);
- per le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a euro 1.032,91 del reddito d'impresa dichiarato a favore delle società sportive dilettantistiche (lettera *c-octies*). **Tale deducibilità non è più ammessa per effetto delle modifiche introdotte dalla legge L. n. 289 del 2002, in vigore dal 1° gennaio 2003 – vedere la voce “Legge 27 dicembre 2002, n. 289” paragrafo 3.16 nelle “Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo”;**
- per le erogazioni liberali in denaro per importo non superiore a euro 1.549,37 favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (lettera *c-octies*).

Nel caso in cui nel **rigo RG25** sia indicata una perdita e l'impresa abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG27** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del TUIR.

Nel **rigo RG28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG25 e le erogazioni liberali di rigo RG26. Qualora nel rigo RG25 sia indicata una perdita, nel rigo RG28 deve essere esposta la perdita ridotta dell'importo del rigo RG27.

Nel **rigo RG29, colonna 3**, indicare il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 della L. n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra rigo RG28 e l'importo di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Enti non commerciali ed equiparati. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se l'importo è minore di zero o nel rigo RG28 risulta una perdita, indicare zero. Nel medesimo rigo in **colonna 1**, va indicato:

- il **codice 1**, in riferimento al primo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare;
- il **codice 2**, in riferimento al secondo periodo d'imposta relativo alla dichiarazione di emersione del lavoro irregolare.

In **colonna 2**, va indicato in caso di codice 1, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento o, in caso di codice 2 l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento, dell'importo di colonna 3. Tale imposta va versata utilizzando il modello di pagamento F24 con il **codice tributo 1802 (vedere la voce “Emersione del lavoro irregolare” nelle “Novità della disciplina del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e di lavoro autonomo”)**.

Nel **rigo RG30** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG28 e quello di rigo RG29, colonna 2. Se l'importo di rigo RG30 è positivo, nel **rigo RG31** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RH) fino a concorrenza dell'importo di rigo RG30.

Se tali perdite sono inferiori all'importo di rigo RG30 si proceda alla compensazione anche con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti, non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa dell'anno, da evidenziare in **colonna 1**.

L'eventuale residuo di queste ultime perdite va indicato nell'apposito prospetto del quadro RS relativo alle perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, secondo le istruzioni ivi riportate (vedere in Appendice la voce “Perdite d'impresa in contabilità ordinaria”).

Nel **rigo RG32** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG30 e quello di rigo RG31, colonna 2, da riportare nel quadro RN al rigo RN3.

## R12 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE

### 12.1

#### Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere compilato per dichiarare il reddito (o la perdita) derivante dalla partecipazione in società di persone (od equiparate) residenti in Italia.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o della scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.

Se le quote non risultano da detti atti, si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Questo quadro deve essere compilato anche dai soggetti che partecipano ad un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) residente nel territorio dello Stato o non residente avente nel territorio dello Stato una stabile organizzazione.

I redditi (o le perdite) delle anzidette società e dei GEIE, determinati unitariamente, devono essere dichiarati nel Modello UNICO e vanno imputati in capo ai singoli soci proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione agli utili, anche se questi ultimi non sono stati in tutto o in parte distribuiti.

Ciascuno dei soci, soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, deve dichiarare nel quadro RH la quota del reddito (o della perdita) della società o del GEIE, risultante dalla dichiarazione di questi soggetti, che gli è proporzionalmente imputabile. Nel caso in cui la partecipazione alla società sia stata assunta nell'esercizio di impresa, la quota di reddito (o perdita) deve risultare nel quadro RF o quadro RC o quadro RG, come componente del reddito d'impresa.

**ATTENZIONE** I crediti d'imposta attribuiti al dichiarante da un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa non devono essere indicati nel presente quadro ma nel quadro RU del modello UNICO SP e attribuiti ai soci.

## 13.2

### Sezione I

Nel primo riquadro vanno riportati i dati relativi alla società o al GEIE cui l'ente o società dichiarante partecipa; in particolare:

- **colonna 1**, il codice fiscale;
- **colonna 2**, il codice attività consultabile presso gli uffici finanziari;
- **colonna 3**, il codice 1 o 2 o 3, come di seguito indicato:
  - 1 se trattasi di società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria e/o di GEIE;
  - 2 se trattasi di società semplici;
  - 3 se trattasi di società di persone esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.
- **colonna 4**, la quota percentuale di partecipazione;
- **colonna 5**, l'ammontare della quota di reddito (o di perdita) della società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante;
- **colonna 6**, va barrata la casella in caso di perdite in contabilità ordinaria riportabili senza limiti di tempo;
- **colonna 7**, la casella va barrata se la società partecipata attribuisce una quota di reddito dei terreni;
- **colonna 8**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerata non operativa ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996. Detta quota deve essere indicata al netto delle agevolazioni o esenzioni spettanti alle società non operative, come risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna va compilata solo nel caso in cui la quota di reddito attribuita, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore a detta quota di reddito "minimo";
- **colonna 9**, la quota del credito d'imposta calcolata sull'ammontare dei dividendi;
- **colonna 10**, l'ammontare della quota delle ritenute di acconto subite dalla società partecipata imputabile all'ente o società dichiarante e detraibile dall'imposta dovuta.

## 13.3

### Sezione II

Nel **rigo RH9**, va indicato l'importo complessivo delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni in società di persone e assimilate esercenti attività d'impresa, sia in regime di contabilità semplificata che ordinaria, o in GEIE. Nel **rigo RH10** quello delle perdite derivanti dalla partecipazione in società dello stesso tipo in contabilità ordinaria.

Se la differenza tra i rigi RH9 e RH10 è di segno negativo, la stessa, ove non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa, va riportata nel quadro RS, rigo RS2 del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenute nel quadro RS per la parte corrispondente alle perdite riportabili nei cinque esercizi successivi a quello di formazione e nel rigo RS8 del medesimo prospetto per la parte corrispondente alle perdite riportabili senza limiti di tempo. In proposito si veda la voce in Appendice "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria".

In tal caso nel **rigo RH11** va indicato zero e i rigi RH12, RH13 e RH14 non vanno compilati.

Se tale differenza è di segno positivo, nel successivo **rigo RH12** va indicato l'importo delle perdite d'impresa derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (da quadro RF), fino a concorrenza dell'importo di rigo RH11.

Nel **rigo RH13**, va indicata la differenza fra rigo RH11 e rigo RH12.

Nel **rigo RH14**, va indicata con il segno "-", fino a concorrenza dell'importo di rigo RH13, l'eventuale eccedenza di perdite d'impresa in contabilità ordinaria degli esercizi precedenti non utilizzata per compensare altri redditi d'impresa del periodo d'imposta.

**ATTENZIONE** Qualora sia stata compilata la colonna 8, per indicare la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in una società considerata non operativa, nel predetto rigo RH14 devono essere indicate le perdite di esercizi precedenti (non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa dell'anno) fino a concorrenza della differenza, se positiva, fra l'importo di rigo RH13 e la somma degli importi di colonna 8, in quanto per effetto dell'art. 30, comma 3, lett. c), ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge n. 662 del 1996, le perdite di esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione solo per la parte di reddito eccedente quello minimo determinato ai sensi del predetto articolo 30.

L'eventuale eccedenza di perdite di esercizi precedenti, non utilizzate per compensare altri redditi d'impresa, va indicata nei corrispondenti campi del prospetto delle "Perdite di impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno", contenuto nel quadro RS.

Nel **rigo RH15**, va indicato il reddito (o la perdita preceduta dal segno " - ") derivante dalla partecipazione in società semplice sommato algebricamente alle perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e assimilate esercenti imprese commerciali in contabilità semplificata.

Nel **rigo RH16**, va indicata la somma algebrica dei rigi RH13, RH14 e RH15.

Tale somma va riportata, nel rigo RN8 del quadro RN.

Nel **rigo RH17**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9 riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta nella misura intera.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri crediti, nel rigo RN13 colonna 2 del quadro RN.

Nel **rigo RH18**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili derivanti da dividendi distribuiti da società non residenti di cui all'art. 96-bis del Tuir (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti").

Tale importo va riportato unitamente agli altri crediti della stessa natura nel rigo RN23, colonna 2, evidenziato anche in colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RH19**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta compreso nel totale di colonna 9, riferibile agli utili per i quali spetta il credito d'imposta limitato.

Tale importo va sommato, unitamente agli altri, nel rigo RN13, colonna 2 ed evidenziato nel rigo RN13 colonna 1, del quadro RN.

Nel **rigo RH20**, vanno indicati gli altri crediti, tra i quali l'ammontare del credito d'imposta attribuito al socio, derivante dalla regolarizzazione delle situazioni patrimoniali, della società partecipata, effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nel **rigo RH21**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci.

Nel **rigo RH22** indicare la somma dei rigi RH20 e RH21, e riportati unitamente agli altri crediti d'imposta nel rigo RN25 del quadro RN.

Nel **rigo RH23** va indicato l'ammontare delle ritenute di acconto indicate in colonna 10; tale ammontare, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato al rigo RN26, colonna 2 del quadro RN.

## R13 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE

### 13.1 Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale la cui disciplina è contenuta nel titolo I, capo III, del Tuir.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella **sezione I** vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella **sezione II** vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

Questo quadro deve essere compilato dagli enti non commerciali residenti o non residenti nel territorio dello Stato nonché dalle società ed enti non residenti, quali le società semplici, le società di fatto con oggetto non commerciale, le società e associazioni tra artisti e professionisti (con o senza stabile organizzazione o base fissa in Italia), le società non residenti di ogni tipo e gli enti commerciali non residenti senza stabile organizzazione in Italia, relativamente ai redditi di capitale percepiti nel periodo di imposta, senza aver riguardo al momento in cui sono maturati o a quello in cui è sorto il diritto a percepirla.

Non costituiscono redditi di capitale gli utili, gli interessi, le rendite e gli altri proventi conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, che non devono essere indicati in questo modello in quanto concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Non devono essere dichiarati i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

**ATTENZIONE** Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel 2002, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempre che l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente residente in Italia senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente.

## 13.2

### Sezione I Utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) d'ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza d'alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi d'emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir. Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si rinvia in Appendice alla voce "Credito d'imposta".

**ATTENZIONE** Il nuovo modello di certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo agli utili corrisposti nell'anno 2002, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 novembre 2002 (pubblicato nella G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) deve essere utilizzato per la compilazione della sezione I del quadro RI.

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare, secondo i chiarimenti già forniti:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 33 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 34 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta pieno nella misura del **58,73** per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 35 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 36 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 37 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 38 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

Nei **rigi** da **RI1** a **RI6**, indicare rispettivamente:

- nella colonna 2, l'ammontare del credito d'imposta determinato applicando agli utili indicati in colonna 1 la corrispondente percentuale;
- nella colonna 3, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).
- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
  - nella colonna 1, gli utili pagati nel 2002, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 39 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
  - nella colonna 3, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
- nel **rigo RI8**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigi da **RI1** a **RI7**. L'importo indicato al **rigo RI8**, colonna 1 deve essere riportato nel **rigo RN7 del quadro RN**; l'importo indicato al **rigo RI8**, colonna 2, sommato agli altri crediti d'imposta sui dividendi, deve essere riportato nel **rigo RN13, colonna 2 del quadro RN**; si precisa che il totale dei crediti d'imposta limitati di cui ai rigi RI5 e RI6 devono essere riportati anche al **rigo RN13, colonna 1**; l'importo indicato al **rigo RI8**, colonna 3, sommato alle altre ritenute, deve essere riportato nel **rigo RN26, colonna 2 del quadro RN**;
- nel **rigo RI9**, riportare gli utili, già indicati nel **rigo RI8**, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo RI10**, la quota del credito d'imposta di cui al **rigo RI5** riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla certificazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti"). **Riportare tale importo nel quadro RN rigo RN23**, colonna 1.

### 13.3

#### Sez. II Altri redditi di capitale

In questa sezione nel **rigo RI11, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo RI12**, colonna 1, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo RI13**, colonna 1, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fidejussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo RI14**, colonna 1, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  - derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da

contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;

- derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

**Nel rigo RI15, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2002, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo devono essere indicati, esclusivamente, gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.

Nella rigo **RI16**, colonna 1, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nel **rigo RI17**, indicare i redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva di cui ai righe da RM1 a RM3 del quadro RM al lordo delle ritenute eventualmente subite all'estero, per i quali il contribuente abbia optato per la tassazione ordinaria, barrando l'apposita casella posta nei righe stessi. In tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nella colonna 2 dei righe da **RI11** e **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel rigo **RI18**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei righe da **RI11** a **RI17**. L'importo indicato al rigo **RI18**, colonna 1, sommato agli altri redditi, deve essere riportato nel **quadro RN rigo RN7**. L'importo indicato al rigo **RI18**, colonna 2, deve essere sommato alle altre ritenute e riportato nel **quadro RN rigo RN26, colonna 2**.

## R14 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI

### 14.1 Determinazione del reddito

Questo quadro deve essere utilizzato per dichiarare i "redditi diversi" previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed inerenti la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o l'esecuzione di opere intese a renderli edificabili (art.81, comma 1, lett. a), del Tuir).

Per quanto concerne la nozione tecnica di "Lottizzazione" si rinvia alla corrispondente voce dell'Appendice.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (esclusi quelli acquisiti per successione o donazione) nonché, in ogni caso, quelli derivanti dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione (art.81, comma 1, lett. b), del Tuir).

Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale, o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta per le cessioni a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuate entro il 28 gennaio 1991, al netto delle spese inerenti ciascuna operazione. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare le somme percepite per indennità di esproprio o a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonché quelle comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazioni di urgenza divenute illegittime, comprese le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme predette, e le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi. Si ricorda che la compilazione di questo quadro interessa i soli soggetti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e che intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari, scomputando conseguentemente la predetta ritenuta che si considera effettuata a titolo d'acconto, indicandola al rigo RL24.

Per la nozione di occupazione acquisitiva deve farsi riferimento all'espropriazione di fatto che si verifica quando la pubblica autorità, occupando illegittimamente un suolo privato e destinandolo irreversibilmente a realizzazioni di interesse pubblico, crea i presupposti di un provvedimento giudiziario che riconosce al privato una somma a titolo di risarcimento per la privazione del suolo stesso.

In forza delle citate disposizioni le indennità e le altre somme devono essere dichiarate a condizione che siano state corrisposte relativamente ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Non danno luogo a plusvalenza le somme corrisposte a titolo di indennità di servitù, in quanto nei casi di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite. Conseguentemente, in questi casi non si applica la ritenuta di cui all'art. 11, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Nel **rigo RL5**, indicare i censi, le decime, i quartesi e gli altri redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, ancorché consistenti in prodotti del fondo o commisurati ad essi, compresi i redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL6**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sul reddito nello Stato estero per il periodo d'imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se nello Stato estero l'immobile non è assoggettabile ad imposizione, quest'ultimo non deve essere dichiarato a condizione che il contribuente non abbia percepito alcun reddito.

Se nello Stato gli immobili sono tassabili mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta").

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese. In tale ipotesi, al contribuente spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL7**, indicare i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico per l'ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti, dalla cui utilizzazione derivano, sono stati acquistati a titolo oneroso.

Per gli acquirenti a titolo gratuito il reddito va dichiarato nell'intera misura, senza deduzione.

Nel **rigo RL8**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, nonché le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'art.54, comma 5, penultimo periodo.

Nel **rigo RL9**, indicare i proventi percepiti nel periodo di imposta derivanti dall'affitto o dalla concessione in usufrutto dell'unica o di tutte le aziende possedute.

Nel **rigo RL10**, indicare i proventi derivanti dalla vendita totale o parziale di una o più aziende precedentemente affittate o concesse in usufrutto.

Nel **rigo RL11**, indicare i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente.

Nel **rigo RL12**, indicare i compensi percepiti nel periodo di imposta derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

Nel **rigo RL13**, indicare la somma degli importi dei rigi da RL1 a RL12.

Si precisa che le spese e gli oneri da indicare nei rigi da RL14 a RL21 non possono in ogni caso superare i relativi corrispettivi o proventi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo o provento, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite.

Nel **rigo RL14**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL1, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo; per i terreni acquistati oltre 5 anni prima dell'inizio della lottizzazione o delle opere si assume come prezzo di acquisto il valore normale nel quinto anno anteriore. Il costo dei terreni stessi acquisiti gratuitamente e quelli dei fabbricati costruiti su terreni acquisiti gratuitamente sono determinati tenendo conto del valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle opere ovvero a quello di inizio della costruzione.

Nel **rigo RL15**, indicare il prezzo d'acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto di cui al rigo RL2, aumentato di ogni altro costo inerente il bene medesimo e, per i terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, indicare il prezzo d'acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

Per effetto dell'art.7 della L. 28 dicembre 2001, n.448, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2002, può essere assunto, in luogo del predetto costo o valore d'acquisto, il valore della rivalutazione determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art.64 del codice di procedura civile (a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art.7, commi da 2 a 6, della L. n. 448 del 2001).

Nel **rigo RL16**, indicare il costo dei terreni di cui al rigo RL4, costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'Invim. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito o liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente nonché dell'Invim e dell'imposta di successione.

**ATTENZIONE** Nei casi di dilazione o rateazione del pagamento del corrispettivo, nei rigi RL14, RL15 e RL16 occorre indicare la parte del costo o del valore di acquisto ovvero del valore della perizia giurata di stima proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Nei **rigi RL17 e RL18**, indicare le spese specificamente inerenti i proventi di cui ai rigi RL8 e RL9. Nel **rigo RL19**, indicare il costo non ammortizzato relativo all'azienda ceduta di cui al rigo RL10. Nei **rigi RL20 e RL21**, indicare le spese specificamente inerenti i corrispettivi e i compensi di cui ai rigi RL11 e RL12.

Nel **rigo RL22**, indicare il totale dei rigi da RL14 a RL21.

Nel **rigo RL23**, indicare la differenza tra i rigi RL13 e RL22; tale differenza va riportata nel rigo RN10 del quadro RN.

Nel **rigo RL24**, indicare il totale delle ritenute d'acconto subite che, unitamente alle altre ritenute d'acconto, va riportato nel rigo RN26, colonna 2, del quadro RN.

**ATTENZIONE** Si precisa che i soggetti che presentano questo modello sono tenuti a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei rigi RL1, RL2, RL3, RL4, RL7, RL8, RL9, RL10, RL11 e RL12 per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi e proventi, l'importo delle spese inerenti ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio tributario competente, su richiesta di quest'ultimo.

## **R15 - QUADRO RM - REDDITI DI CAPITALE SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA, REDDITI DI FONTE ESTERA E REDDITI DERIVANTI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE**

### **15.1**

#### **Sezione I Redditi di capitale di fonte estera**

Nel presente quadro vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti. Tali redditi sono soggetti ad imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di im-

posta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16-bis del Tuir come introdotto dall'art. 21 della L. 27 dicembre 1997, n. 449). Il contribuente ha la facoltà di non avvalersi del regime di imposizione sostitutiva e in tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero (vedere in Appendice la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva").

In questo quadro vanno altresì indicati gli interessi, i premi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nonché quelli con regime fiscale equiparato, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria.

I versamenti delle imposte relative ai redditi indicati nel presente quadro devono essere effettuati con i termini e le modalità previsti per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello UNICO.

Ciò premesso, nei righi da **RM1** a **RM3**, indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata in Appendice alla voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto (vedere in Appendice la tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri");
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 5**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 6**, barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. In tal caso compete il credito per le imposte eventualmente pagate all'estero.

Vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lett. c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati incassati nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti.

Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta pari al 12,50 per cento (prevista dall'art. 67 del D.L.n. 331 del 1993, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427). Anche in tal caso il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata.

Nel **rigo RM4**, con riferimento ai redditi di capitale di cui all'art. 4 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, e ai redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del reddito che non è stato assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM5**, vanno indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori del territorio dello Stato, a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari residenti. Su detti proventi è dovuta la somma del 20 per cento, anche nel caso in cui gli stessi siano esenti e indipendentemente da ogni altro tipo di prelievo per essi previsto. Detto obbligo non sussiste nel caso il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2007 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Pertanto, nel presente rigo, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia maturati nel periodo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo della somma dovuta.

**15.2****Sezione II  
Redditi derivanti  
da imprese estere  
partecipate**

La presente sezione deve essere compilata nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati i redditi di una CFC dichiarati nel quadro FC del Mod. UNICO 2003 dal soggetto che detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC.

Nell'ipotesi particolare in cui al dichiarante sia stato attribuito, in qualità di socio o associato, una quota di reddito di un soggetto di cui all'art. 5 del Tuir al quale, a sua volta, sia stato imputato il reddito di una CFC, nella presente sezione deve essere indicato il reddito ad esso attribuito in relazione alla sua partecipazione agli utili di tale soggetto.

I predetti redditi sono assoggettati a tassazione separata nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto e comunque non inferiore al 27 per cento.

Nel caso in cui al dichiarante siano stati imputati redditi di più CFC delle quali possiede partecipazioni, deve essere compilato in ogni suo campo un rigo per la tassazione del reddito di ogni società estera partecipata.

Pertanto, per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, nei **rigi** da **RM 6** a **RM 9** devono essere indicati:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto dichiarante, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- in **colonna 2**, il reddito imputato al dichiarante in proporzione alla propria partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, come determinato nel quadro FC del modello UNICO 2003 dal soggetto controllante, ovvero nell'ipotesi particolare sopra illustrata, il reddito imputato dal soggetto di cui all'art. 5 del Tuir cui il dichiarante partecipa in qualità di socio o associato, per la parte proporzionale alla sua partecipazione agli utili;
- in **colonna 3**, l'aliquota media di tassazione applicata sul reddito complessivo netto, corrispondente al rapporto tra l'imposta di cui al rigo RN18 e il reddito di cui al rigo RN15, comunque non inferiore al 27 per cento;
- in **colonna 4**, l'imposta risultante dall'applicazione dell'aliquota di colonna 3 al reddito di colonna 2;
- in **colonna 5**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC. Se il reddito della CFC è stato imputato al soggetto di cui all'art.5 del Tuir al quale il dichiarante partecipa, in tale colonna va indicata la quota parte dell'imposta pagata all'estero riferibile al dichiarante;
- in **colonna 6**, l'imposta dovuta risultante dalla differenza tra l'importo di colonna 4 e quello di colonna 5.

**15.3****Sezione III  
Rivalutazione  
del valore dei  
terreni ai sensi  
dell'art. 7, legge  
n. 448/2001**

Nella **Sezione III** vanno indicati i valori dei terreni di cui all'art. 81, comma 1, lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell'art. 7, legge n. 448 del 2001 e successive modificazioni.

Nei **rigi RM10** e **RM11** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2002, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 7 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore dei terreni edificabili, dei terreni agricoli e dei terreni oggetto di lottizzazione, per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva del 4% su tale importo.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione dei terreni o aree deve essere indicata negli appositi campi dei quadri RL e/o RM.

Nel caso di proprietà di un terreno o di un'area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell'imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il valore rivalutato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nella **colonna 2**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nella **colonna 3**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nella **colonna 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 2 è parte di un versamento cumulativo.

## R16 - QUADRO RN - DETERMINAZIONE DEL REDDITO COMPLESSIVO - CALCOLO DELLE IMPOSTE

### 16.1 IRPEG

Nei **rigi da RN1 a RN10**, vanno riportati i redditi soggetti all'IRPEG (o le perdite), desunti dagli altri quadri.

Nel **rigo RN11**, va indicato l'ammontare delle imposte che sono state dedotte dal reddito complessivo nei precedenti esercizi, di cui sia stato conseguito lo sgravio o la restituzione, e degli altri oneri dedotti dal reddito complessivo e successivamente rimborsati, in quanto non compresi nei quadri RC, RF e RG. Deve essere, ad esempio, indicato in questo rigo l'ammontare dell'ILOR a suo tempo pagata e dedotta dall'ente, della quale sia stato conseguito il rimborso nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RN12**, la somma algebrica dei rigi da RN1 a RN11.

Nel **rigo RN13, colonna 2** va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta (ordinario e/o limitato) sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti indicati alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, il credito d'imposta sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione a fondi comuni di investimento e, in **colonna 1**, l'importo del credito d'imposta limitato (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").

Relativamente al credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma 1-bis, del Tuir, il contribuente ha facoltà di non avvalersi in tutto o in parte delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14 del Tuir. In tal caso non va indicato l'ammontare del credito d'imposta limitato di cui il contribuente stesso non si avvale.

Nel **rigo RN14**, vanno indicati, fino a concorrenza dell'importo risultante dalla somma algebrica dei rigi RN12 e RN13, gli oneri deducibili dal reddito complessivo sostenuti nel periodo di imposta, che sono stati indicati nel prospetto degli oneri del quadro RS al rigo RS28.

Nel **rigo RN15**, va indicato il reddito imponibile risultante dalla seguente formula:

$$\text{rigo RN12} + \text{rigo RN13, colonna 2} - \text{rigo RN14.}$$

Gli enti non commerciali non residenti che hanno compilato il quadro RF o il quadro RC o il quadro RD, che sono considerati, agli effetti dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non operativi e che dichiarano, nel rigo RN15, un reddito che, pur aumentato dell'importo di rigo RF56, è inferiore al reddito imponibile minimo (rigo RF55, colonna 5), se trattasi di ente non commerciale che compila il quadro RF, ovvero alla somma degli importi derivanti dall'applicazione delle percentuali indicate nel comma 3 del citato art. 30, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, risultanti da apposito prospetto compilato e conservato, sono soggetti, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità del contribuente di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, il contribuente può adeguare l'importo di rigo RN15 al predetto reddito imponibile minimo diminuito dell'importo di rigo RF56, anche mediante riduzione delle perdite di periodi d'imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito (vedere in Appendice la voce "Perdite d'impresa in contabilità ordinaria").

Nel **rigo RN16**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto all'aliquota ordinaria del 36 per cento e in **colonna 2** la relativa imposta.

**Qualora il presente modello venga utilizzato dai soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 va utilizzata l'aliquota ordinaria del 34 per cento per effetto della modifica apportata dall'art. 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.**

Nel **rigo RN17**, va indicato, in **colonna 1**, il reddito soggetto ad aliquota agevolata compreso quello di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997 ai fini DIT, in **colonna 2**, l'aliquota ed in **colonna 3**, l'imposta relativa.

Nel **rigo RN18**, va indicata l'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al reddito imponibile del rigo RN15 ed è uguale alla somma di rigo RN16, colonna 2 e RN17, colonna 3.

Nel **rigo RN19**, va indicato l'importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati, qualora, per gli stessi, l'ente abbia fruito della detrazione d'imposta.

Nel **rigo RN20**, va indicata la somma degli importi dei rigi RN18 e RN19.

Nel **rigo RN21, colonna 2** va indicato, fino a concorrenza dell'imposta di rigo RN20 il 19 per cento degli oneri per i quali spetta la detrazione di imposta indicati nel quadro RS rigo RS38 e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, le donazioni in favore dell'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, fino ad un importo non superiore al 30 per cento dell'imposta lorda dovuta di cui al rigo RN 20; quest'ultimo importo va, altresì, indicato in **colonna 1**.

Nel **rigo RN22**, va indicato l'importo del credito d'imposta limitato per la parte dell'imposta dovuta, corrispondente al rapporto tra l'ammontare degli utili, comprensivo del credito limitato, e l'ammontare del reddito complessivo, comprensivo del credito stesso. Per effetto della modifica recata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 505 del 1999 al comma 1-bis dell'art. 94 del Tuir, detto importo va assunto al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta ammesse in deduzione.

Nel **rigo RN23, colonna 2**, va indicato il credito d'imposta sui dividendi ordinario risultante dalla differenza di rigo RN13, colonna 2 e rigo RN13 colonna 1.

I soggetti che hanno percepito utili, la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, da società madri derivanti da dividendi di società "figlie" residenti nella UE, per i quali si rende applicabile il comma 4 dell'art. 96-bis del Tuir, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 467 del 1997, devono indicare in **colonna 1** la parte di credito di imposta riferibile a detti utili (vedere in Appendice la voce "Dividendi distribuiti da società non residenti").

Nel **rigo RN24**, va indicato il credito per le imposte pagate all'estero sui redditi prodotti compresi nella presente dichiarazione o in precedenti dichiarazioni; in particolare indicare:

- in **colonna 1, il credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo riferibili agli utili, indicati nel rigo RF40 del quadro RF, che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 429 del 2001, nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 3 del predetto art. 3;**

- in **colonna 2**, il credito d'imposta complessivo, comprensivo delle imposte effettivamente pagate e di quelle eventualmente indicate in colonna 1, nonché il credito d'imposta figurativo.

Detto credito va determinato, ai sensi dell'art. 15 del Tuir, sulla base delle imposte pagate all'estero dal dichiarante e, pro-quota, di quelle pagate dalle società di persone cui esso partecipa (vedere in Appendice la voce "Crediti di imposta").

Relativamente agli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c., non residenti nel territorio dello Stato, tassabili in base all'art. 96 del Tuir per il 40 per cento del loro ammontare, ai fini del computo del credito in esame l'imposta pagata all'estero va assunta nello stesso limite del 40 per cento.

Nel **rigo RN25**, vanno indicati gli altri crediti d'imposta quali:

- il credito di imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione previsto da tali leggi venga attribuito ai soci o partecipanti;
- il credito d'imposta previsto dall'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dall'art. 8, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" (vedere in Appendice la voce "Crediti d'imposta");
- il credito d'imposta di cui all'art. 7, D.L. n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001.

Nel **rigo RN26, colonna 2**, va indicato l'ammontare delle ritenute d'acconto subite compreso l'ammontare delle ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'UNIRE quale incentivo all'allevamento (risultante dalla certificazione in possesso del dichiarante); detta ultima ritenuta va indicata anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RN27**, va indicato il totale dei crediti e delle ritenute risultanti dalla somma degli importi indicati nei rigi da RN22 a RN26.

Nel **rigo RN28**, va indicata l'imposta lorda dovuta oppure la differenza con il segno " – " a favore del dichiarante risultante dalla seguente operazione: RN20 – RN21 – RN27.

Nel **rigo RN29**, va indicato, fino a concorrenza dell'importo di rigo RN28, l'ammontare dei crediti d'imposta di cui al quadro RU.

Nel **rigo RN30**, va indicato l'ammontare della eccedenza dell'IRPEG risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1, colonna 4, del Mod. "UNICO 2002 ENC").

Nel **rigo RN31**, va indicato l'importo dell'eccedenza di cui al rigo RN30 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito. Detti importi a debito possono derivare sia dall'IRPEG che da altri tributi o contributi (somme riportate nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento Mod. F24).

Nel **rigo RN32**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante ha utilizzato per il versamento dell'acconto dell'IRPEG;
- **colonna 2**, l'ammontare degli acconti relativi al periodo d'imposta 2002 versati dal contribuente;
- **colonna 3**, la somma di colonna 1 e colonna 2 del rigo RN32.

Nel **rigo RN33**, vanno indicati i seguenti importi:

- **colonna 1**, l'ammontare delle eccedenze IRPEG che sono state cedute al dichiarante dall'ente o società appartenente allo stesso gruppo e che il dichiarante utilizza per il versamento a saldo dell'IRPEG;

– **colonna 2**, l'ammontare dell'imposta dovuta e risultante dalla seguente formula: rigo RN28 – rigo RN29 – rigo RN30 + rigo RN31 – rigo RN32, colonna 3 – rigo RN33, colonna 1. Se invece il risultato è negativo, esso va indicato nel **rigo RN34**, senza segno “-”, come imposta a credito.

Nel **rigo RN35**, si fa presente che gli enti che espongono un'eccedenza di imposta e che hanno percepito utili che si considerano, in tutto o in parte formati con dividendi distribuiti da società non residenti, la cui distribuzione è stata deliberata in data precedente al secondo esercizio successivo a quello in corso al 1° dicembre 1996, devono rideterminare l'eccedenza stessa, per effetto dell'art. 96-bis, comma 4, confrontando il credito di imposta sui predetti dividendi di rigo RN23, colonna 1, con l'imposta di rigo RN20, diminuita delle detrazioni di rigo RN21 ed assunta al netto dell'importo indicato nel rigo RN22. Se l'imposta, come sopra diminuita, è uguale o superiore al credito di imposta sui dividendi cosiddetti “comunitari”, spetta l'eccedenza di rigo RN34; se, invece, è inferiore a detto credito occorre calcolare la misura dell'eccedenza da riportare nel rigo RN35.

Nel **rigo RN36**, va indicata la differenza tra RN34 e RN35.

Nel **rigo RN37**, va indicata la parte dell'IRPEG che il contribuente cede a società o ente appartenente allo stesso gruppo, ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, da riportare nel rigo RK1 del quadro RK.

Nel **rigo RN38**, va indicata la somma delle eccedenze IRPEG utilizzate in compensazione del pagamento delle imposte sostitutive derivanti da riorganizzazioni aziendali (rigo RQ7) e da maggiori valori per conferimenti a CAF (rigo RQ13).

Nel **rigo RN39**, va indicata l'eccedenza di credito della presente dichiarazione risultante dalla differenza tra RN36–RN37–RN38, da riportare nel rigo RX1, colonna 1, del quadro RX.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche risultante dalla dichiarazione annuale non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile se i relativi importi non superano euro 10,33.

## **R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA RIORGANIZZAZIONI AZIENDALI (D.LGS. N. 358 DEL 1997) E SUI MAGGIORI VALORI DERIVANTI DA CONFERIMENTI A CAF (LEGGE N.342 DEL 2000) E IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA L. N. 265 DEL 2002**

### **17.1 Generalità**

Il presente quadro, che si compone di tre sezioni. La sezione I va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti dalle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento ecc.), e che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del cod. civ., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del citato D.Lgs. n. 358 del 1997, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero risultano perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies del codice civile le operazioni di fusione e scissione.

La sezione II va compilata dai soggetti che hanno realizzato plusvalenze derivanti da conferimento di beni o aziende nonché da cessioni di beni, di aziende o rami di azienda nei confronti di CAF e che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 assoggettano dette plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 19 per cento.

**La sezione III va compilata da coloro che applicano l'art. 1, comma 5, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il quale dispone che, fatti salvi i casi di specifica contestazione in ordine alle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 358 del 1997, di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, è precluso ogni accertamento tributario, ai sensi dell'art. 37-bis del DPR n. 600 del 1973, relativamente ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'imputazione dei disavanzi da annullamento nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal predetto art. 6, con il versamento facoltativo di una somma pari al 6% dei predetti maggiori valori.**

**17.2****Sezione I  
Riorganizzazioni  
aziendali**

Nel **rigo RQ1**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti dalle riorganizzazioni aziendali.

Nel **rigo RQ2**, va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ3**, va indicato l'importo delle rate o della rata relativa all'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ4**, va indicata la somma degli importi dei rigi RQ2 e RQ3, che può essere compensata in tutto o in parte:

- con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ5**;
- con l'eccedenze ricevute ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973 da indicare nel **rigo RQ6**;
- con l'eccedenza dell'Irpeg, da indicare al **rigo RQ7**.

Nel **rigo RQ8**, va riportata la differenza tra il rigo RQ4 e la somma dei rigi da RQ5 a RQ7.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il seguente codice tributo: 1665 - "Imposta sostitutiva sulle plusvalenze da cessione d'azienda o di partecipazione di controllo o di collegamento".

**17.3****Sezione II  
Conferimenti o  
cessioni di beni  
o di aziende in  
favore di CAF**

Nel **rigo RQ9**, va indicato il totale delle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende nonché da cessioni di beni o rami di azienda nei confronti di CAF (art. 8 della legge n. 342 del 2000).

Nel **rigo RQ10** va indicata l'imposta sostitutiva risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento all'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ11**, vanno indicati i crediti di imposta concessi alle imprese.

Nel **rigo RQ12**, va indicata l'eccedenza ricevuta ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Nel **rigo RQ13**, va indicata l'eccedenza dell'Irpeg.

Nel **rigo RQ14**, va riportata la differenza tra il rigo RQ10 e la somma dei rigi da RQ11 a RQ13.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo - 2728 - "Imposta sostitutiva dell'IRPEG sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF - Art. 8 della legge 21 novembre 2000, n. 342".

**17.4****Sezione III  
Riconoscimento  
dei maggiori valori  
dei beni derivanti  
dall'imputazione  
del disavanzo  
di annullamento**

**Nei rigi da RQ15 a RQ17 va indicato:**

- in colonna 1, l'anno in cui è stata effettuata la fusione o la scissione;
- in colonna 2, il codice fiscale della società fusa o incorporata;
- in colonna 3, l'importo del disavanzo da annullamento che si intende far valere ai fini della norma;
- in colonna 4, l'imposta dovuta, pari al 6 per cento dell'importo di cui alla colonna 3.

Nel **rigo RQ18**, va indicato il totale dell'imposta sostitutiva dovuta.

Nel **rigo RQ19**, va indicato l'ammontare della prima rata dell'imposta dovuta per il versamento va utilizzato il codice tributo: 1665.

L'imposta:

- non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- è versata in due rate di pari importo, la prima entro il 28 febbraio 2003 e la seconda, maggiorata degli interessi al saggio legale, entro il 28 febbraio 2004.

**R18 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA****18.1****Generalità**

Il presente quadro va compilato per l'indicazione dei crediti d'imposta spettanti nonché per le utilizzazioni dei crediti medesimi effettuate nel periodo d'imposta di riferimento.

Si segnalano le maggiori novità in materia di crediti d'imposta previste nel presente quadro:

- a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 138 dell'8 luglio 2002, convertito dalla legge n. 178 dell'8 agosto 2002, che ha abolito l'esclusione degli enti non commerciali dall'agevolazione prevista dall'art. 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, è stata inserita un'apposita sezione per l'indicazione del credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura;
- a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002, emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge n. 193 del 2000, è stata inserita un'apposita sezione per l'indicazione del credito d'imposta a favore delle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei loro confronti;
- in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n. 178, con appositi decreti ministeriali sono state previste specifiche procedure di monitoraggio in relazione al credito d'imposta in materia di editoria (art. 8 della legge n. 62 del 2001);

- in base alle nuove norme introdotte dall'art. 2 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003), sono state apportate sostanziali modifiche alla disciplina degli incentivi occupazionali per i datori di lavoro (art. 7 della legge n. 388 del 2000).
- è stata istituita un'apposita sezione dedicata all'inserimento dei dati relativi ai crediti d'imposta ricevuti da soggetti di cui all'art. 5 del Tuir. A tal fine è stato attribuito a ciascuno dei crediti d'imposta previsti dai modelli Unico PF, SP, SC e ENC un codice numerico, indicato a margine di ogni sezione delle presenti istruzioni e desunto dalla tabella riassuntiva inserita in calce al presente paragrafo.

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente.

Si precisano, infine, le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono delle agevolazioni previste nel presente quadro:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati per i versamenti degli importi dovuti a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

I crediti d'imposta possono essere utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, ove consentito, deve anche indicare quelli utilizzati in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo prevista è quella in compensazione nel modello F24.

In caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).

## 12.2

### Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese ai sensi degli artt. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991

Il primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7.8.1997, n. 266.

Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza – e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato – nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio con la comunicazione del Ministero competente, oppure, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU7, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO /RU/2002;
- nel **rigo RU2, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU2, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel medesimo periodo d'imposta;

### Investimenti innovativi

(artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)

**codice credito: 01**

- nel **rigo RU3**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2 utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2 utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU7, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU1 e RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU7, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU5 e RU6 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Spese di ricerca**  
(art. 8 della legge n. 317  
del 1991)  
**codice credito: 02**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU8, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU14, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2002;
- **nel rigo RU9, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU9, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà esclusivamente i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato, anche a seguito di accoglimento di ricorso nel medesimo periodo d'imposta;
- nel **rigo RU10**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU8 e RU9, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, nelle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8, utilizzati ai fini dei versamenti dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU12**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU8 e RU9 utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU13**, nelle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU8 e RU9, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU14, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU14, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU8 e RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU11, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU14, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU9 e la somma degli importi dei rigi RU10, RU12 e RU13 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**18.3**

**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) codice credito: 04**

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, per le assunzioni di nuovi dipendenti effettuate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, dal 1° gennaio 2000 sostituito dal regolamento Cee n. 1260/99, (compreso l'Abruzzo decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IRPEG, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU15**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU18 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU16**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per i soli casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro Operativo di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 sia pervenuta nel corso del periodo d'imposta di cui alla presente dichiarazione;**
- nel **rigo RU17, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU17, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU15 e di rigo RU16 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- **rigo RU18**, la differenza fra la somma dei rigi RU15 e RU16 e la somma degli importi indicati nel rigo RU17, colonne 1, 2, 3 e 4, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.4

**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 legge n. 449 del 1997)  
codice credito: 05**

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia. Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso oppure, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999. Tale credito può essere fatto valere ai fini del pagamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relative ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo : "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97". A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il nuovo codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità - art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir").

Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

L'art. 145, comma 74, legge n. 388 del 2000, modificando il comma nove dell'art. 11 della citata legge n. 449 del 1997, ha previsto il finanziamento del credito in oggetto per il biennio 2002-2003. Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU19, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU25, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod UNICO/RU/2002;
- **nel rigo RU20, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU20, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU19 e del rigo RU20, utilizzati ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU19, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU23, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU19 e RU20, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU24, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU19 e RU20, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;

- nel **rigo RU25, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU19 e la somma degli importi dei rigi RU21, RU22, RU23 e RU24 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU25, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU19 e la somma degli importi dei rigi RU21, RU22, RU23 e RU24 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU25, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU19 e RU20 e la somma degli importi dei rigi RU21, RU22, RU23 e RU24 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU25, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU20 e la somma degli importi dei rigi RU21, RU23 e RU24 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**18.5**

**Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1, legge 25 marzo 1997, n. 77) codice credito: 06**

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 della legge n. 317 del 1991 così come modificato dall'art. 15 della legge n. 144 del 1999 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'IRPEG e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle medesime imposte relative ai periodi successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F 24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile (vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del TUIR").

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU26, colonne 1, 2, 3 e 4**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU32, colonne 1, 2, 3 e 4, del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU27, colonna 4, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione e non indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è stato concesso;**
- nel **rigo RU27, colonna 5**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU26 e del rigo RU27, utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU29, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU26, utilizzato per i versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU30, colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU26 e RU27, utilizzati per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, nelle colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne dei rigi RU26 e RU27, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 2 di rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU28, RU29, RU30 e RU31 della medesima colonna, che può

essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;

- nel **rigo RU32, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 3 di rigo RU26 e la somma degli importi dei rigi RU28, RU29, RU30 e RU31 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai due periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU32, colonna 4**, la differenza tra la somma degli importi indicati nella colonna 4 dei rigi RU26 e RU27 e la somma degli importi dei rigi RU28, RU29, RU30 e RU31 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai tre periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU32, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare indicato nella colonna 5 di rigo RU27 e la somma degli importi dei rigi RU28, RU30 e RU31 della medesima colonna, che può essere utilizzata ai fini del versamento delle suddette imposte relative ai quattro periodi di imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

## 18.6

### Incentivi

#### occupazionali

(art. 4 legge n. 448 del 1998;

art. 7 legge n. 388 del 2000;

D.M. 1° agosto 2002

art. 2 D.L. n. 209 del 24

settembre 2002; art. 63

legge n. 289 del 2002)

**codice credito: 08**

La disciplina degli incentivi per l'occupazione ha subito varie modifiche per effetto del susseguirsi di numerosi interventi normativi per cui, nella presente sezione trovano collocazione:

- l'agevolazione a favore delle piccole e medie imprese per le assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al riporto del credito maturato e non utilizzato;
- l'agevolazione a favore dei datori di lavoro prevista dall'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- l'agevolazione prevista dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **Credito d'imposta per incentivi occupazionali di cui all'art. 4 della legge n. 448 del 1998**

Per effetto delle disposizioni contenute nel comma 10 dell'art. 7 della legge 388 del 2000, il credito d'imposta previsto dall'art. 4 della legge n. 448 del 1998, originariamente previsto sino al 31 gennaio 2001, è stato limitato alle assunzioni effettuate per il solo periodo compreso tra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000. Pertanto, la previsione del suddetto contributo nella presente sezione è limitata all'indicazione del riporto del credito maturato e non utilizzato.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile nei periodi d'imposta successivi, può essere fatto valere ai fini dei versamenti dell'Irpeg, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, ovvero, in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare sul modello di pagamento F24: "6705 - Credito d'imposta - Incentivi per le medie e piccole imprese - Art. 4, L. 448/98".**

#### **Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000**

L'art. 7, commi da 1 a 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha istituito un credito di imposta a favore dei datori di lavoro, esclusi i soggetti di cui all'art. 88 del Tuir, che incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003. Il credito d'imposta, cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, spetta nella misura di euro 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, commisurato all'incremento della base occupazionale rispetto al periodo di riferimento. La determinazione dell'incremento è data dalla differenza tra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.

Il comma 10 del citato art. 7 ha introdotto un ulteriore credito di imposta di euro 206,58, da calcolarsi secondo la disciplina di cui ai commi da 1 a 7 dello stesso art. 7, a favore dei datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 realizzano incrementi occupazionali rilevanti per effetto di assunzioni di nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive situate, oltre che nei territori già individuati nell'art. 4 della citata legge 448 del 1998, anche in quelli di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise.

All'ulteriore credito di imposta sono cumulabili altri benefici e si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06.

I crediti di imposta di cui all'art. 7 della citata legge n. 388 del 2000 non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, né ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. Essi sono utilizzabili, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Per la fruizione del credito d'imposta, sino all'e-

manazione del Decreto interdirigenziale del 1 agosto 2002, con il quale è stato comunicato l'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, sono stati utilizzabili i codici: "6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

L'art. 2 del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nello stabilire che l'incremento del numero dei lavoratori rilevato alla data del 7 luglio 2002 costituisce la misura massima di incremento occupazionale entro la quale può maturare mensilmente il diritto al credito d'imposta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, ivi comprese, le assunzioni effettuate dall'8 luglio al 31 dicembre 2002, ha consentito l'utilizzo di detti crediti, a decorrere dal 1° gennaio 2003, in quote non superiori ad un terzo del totale.

Per effetto delle succitate disposizioni sono stati istituiti i seguenti codici tributo utilizzabili con il modello F24:

"6744 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art.7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000, n.388";

"6745 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione i cui presupposti si siano realizzati entro la data del 30 giugno 2002 - art.7 della legge 23 dicembre 2000, n.388";

Per l'utilizzo dei contributi maturati nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002 sempre nei predetti limiti dell'incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio 2002 sono stati riattivati, dal 1° gennaio 2003, i vecchi codici tributo:

"6732 - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 della legge 23 dicembre 2000 n. 388" e "6733 - Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7 comma 10 della legge 23 dicembre 2000 n. 388".

Per maggiori chiarimenti sulla disciplina del credito si rinvia alle circolari n. 1/E del 3 gennaio 2001 e n. 5/E del 26 gennaio 2001.

**Nuova disciplina prevista dall'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289**

L'art. 63 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) ha confermato, per l'anno 2003, e limitatamente alle nuove assunzioni agevolabili che rientrano nella misura massima rilevata alla data del 7 luglio 2002, il credito d'imposta nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 388/2000 e, quindi, fruibile in forma automatica. Per l'utilizzo del credito maturato per tali assunzioni, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

6751: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo";

6758: "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 63, comma 1, lettera a), primo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289".

Sempre per l'anno 2003, l'art. 63, comma 1, lett. a), secondo e terzo periodo, ha previsto per ogni assunzione agevolabile che determini un ulteriore incremento occupazionale rispetto alla misura massima rilevata alla data del 7 luglio, l'attribuzione di un contributo, per l'intero territorio nazionale, nella nuova misura mensile, per ciascun lavoratore, di 100 euro ovvero di 150 euro se il lavoratore all'atto dell'assunzione abbia un'età superiore a 45 anni, e un ulteriore contributo di 300 euro mensili se l'assunzione è effettuata negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000. In tal caso, i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

6752: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 100 euro";

6753: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), secondo periodo - contributo di 150 euro";

6754: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera a), terzo periodo - contributo di 300 euro".

La lett.b) dell'art.63 prevede, inoltre, dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro che alla data del 7 luglio non avevano registrato alcun incremento occupazionale rilevante, e dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, a favore dei datori di lavoro in possesso di incrementi rilevanti alla predetta data del 7 luglio, per ogni assunzione che dà luogo ad un incremento della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo tra il 1° agosto 2001 e il 31 luglio 2002, la concessione del contributo nelle succitate misure indicate nel periodo precedente. I codici tributo utilizzabili nelle ipotesi appena descritte sono:

6755: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b), contributo di 100 euro";

6756: denominato "Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 150 euro";

6757: denominato "Ulteriore credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione - art. 63, comma 1, lettera b) - contributo di 300 euro".

**Hanno diritto ai contributi di cui alla lett. a), secondo e terzo periodo, e lett. b) del citato art. 63, utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi del D.lgs. 241/1997, i datori di lavoro che abbiano presentato un'istanza al Centro Operativo di Pescara ed ottenuto l'assenso espresso dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento di tale istanza in base alla disponibilità dei fondi stanziati. Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare n. 11/E del 13 febbraio 2003.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU33**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU36 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU34**, l'ammontare del credito spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU35, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 utilizzato per i versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU35, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 utilizzato per i versamenti dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU35, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU33 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU35, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU33 e di rigo RU34 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU36**, la differenza fra la somma dei rigi RU33 e RU34 e la somma degli importi indicati nel rigo RU35, colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448, dello scomputo diretto dall'importo dovuto per le predette imposte.

## 18.7

### Credito di imposta per la ricerca scientifica

(art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

**codice credito: 12**

L'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito di imposta a favore delle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, delle imprese artigiane e dei soggetti indicati nell'art. 17 della L. 317 del 1991, come precisamente individuati dall'art. 2 del decreto interministeriale n. 275 del 22 luglio 1998, a partire dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998. Il credito spetta per ogni nuova assunzione, a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di personale in possesso di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata ad università e ad altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione degli oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale il credito è concesso.

Le modalità di concessione degli incentivi sono state disciplinate dal regolamento emanato con il decreto ministeriale n. 275 del 1998, sopra citato, e dal decreto ministeriale 18 maggio 2000 emanato dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il D.lgs. n. 297 del 1999, come attuato dal Decreto Ministeriale 8 agosto 2000, ha riordinato la disciplina in materia di ricerca scientifica e tecnologica ed ha previsto, tra le agevolazioni fruibili dai soggetti ivi indicati, il credito di imposta previsto dall'art. 5, della legge n. 449 del 1997 estendendolo, peraltro, l'applicazione anche alle attività finalizzate alla creazione di nuove imprese.

Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere ai fini del pagamento, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'Iva e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n.358, a partire dai versamenti da effettuare successivamente alla comunicazione da parte del Ministero competente per il periodo d'imposta nel quale il beneficio è concesso e per quelli successivi.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6701 - Credito d'imposta - Incentivi per la ricerca scientifica - Art. 5, L. 449/1997".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU37**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU40 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU38**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU37 e di rigo RU38 utilizzato ai fini dei versamenti dell'Iva, dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU37 e di rigo RU38 utilizzato ai fini del versamento dell'IRPEG relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU37 e di rigo RU38 utilizzato per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 dovuta entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU37 e di rigo RU38 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU40**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU37 e RU38 e la somma degli importi indicati al rigo RU39 colonne 1, 2, 3 e 4 che potrà essere utilizzato ai fini dei versamenti delle imposte suddette successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione ovvero in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

## 18.8

### **Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche (D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60) codice credito: 14**

L'art. 20 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, prevede la concessione agli esercenti sale cinematografiche di un credito di imposta in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli.

L'ammontare del credito, le condizioni e i criteri per la sua concessione sono disciplinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali n. 310 del 22 settembre 2000.

Il riconoscimento del credito è subordinato alle seguenti condizioni:

- effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico;
- documentazione dei corrispettivi mediante titolo di accesso o documenti alternativi nelle ipotesi previste;
- annotazione dell'ammontare del credito nel registro dei corrispettivi.

Il credito è commisurato ai corrispettivi del periodo di riferimento al netto dell'IVA risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/72 e può essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento. Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile può essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA o compensato ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6604 - credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche - art. 20 D.Lgs. n. 60 del 1999.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU44 del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU42**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU41 e RU42 utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA dovuta per l'anno 2002;
- nel **rigo RU43, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU41 e RU42 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU44**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU41 e RU42 e la somma degli importi indicati nel rigo RU43, colonne 1 e 2, che potrà essere utilizzato in detrazione in sede di liquidazioni e versamenti dell'IVA successivi a quelli di cui al rigo RU43, colonna 1 ed in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**18.9****Credito d'imposta per compensi in natura****(art. 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)  
codice credito: 15**

L'articolo 6, commi 9, 10 e 11 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, prevede l'attribuzione di un credito d'imposta alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, operando le assunzioni dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002.

Si precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei commi 9, 10 e 11, dell'art. 6 della legge n. 488 del 1999 disposta dall'art. 2, comma 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le assunzioni utili alla rilevazione dell'incremento della base occupazionale sono soltanto quelle effettuate fino al 31 dicembre 2000. **Pertanto si esclude che nel corso del periodo cui si riferisce la presente dichiarazione possa essere maturato il credito e la sezione viene riportata solo per l'indicazione dell'utilizzo dell'eventuale residuo.**

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. **A quest'ultimo fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6606 - Credito d'imposta per compensi in natura - art. 6, L. 488/99.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU45**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU47 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU46**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU45 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU47**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU45 e l'importo indicato nel rigo RU46 che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**18.10****Credito d'imposta per la formazione dello sviluppo sostenibile****(art. 109, legge n. 388 del 2000)  
codice credito: 17**

L'art. 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come modificato dall'art. 62 della legge n. 448 del 2001, prevede la destinazione di risorse, anche mediante credito d'imposta, del fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente al fine di incentivare misure ed interventi di promozione dello sviluppo sostenibile.

L'ambito di riferimento delle misure e interventi è individuabile nelle seguenti materie:

- riduzione della quantità e pericolosità dei rifiuti;
- raccolta differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
- minore uso delle risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
- riduzione del consumo della risorsa idrica;
- minore consumo energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non derivanti dal consumo di combustibili fossili;
- innovazione tecnologica finalizzata alla protezione dell'ambiente;
- azioni di sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
- promozione presso i comuni, le province e le regioni dell'adozione di procedure e di programmi di qualità ambientale e territoriale;
- attività agricole multifunzionali e di forestazione;
- miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
- promozione di tecnologie ed azioni per la mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini;
- piani di sostenibilità in aree territoriali di interesse relazionale fra i settori economico, sociale e ambientale.

Con decreto del Ministro dell'ambiente saranno definiti i criteri e le disposizioni per l'applicazione dell'agevolazione.

**La previsione del credito d'imposta in questione, ai fini della presente dichiarazione, è riferita, pertanto, ai soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare avente estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore della norma regolamentare attuativa.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU48**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU49**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU48 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU50**, la differenza fra l'importo di rigo RU48 e l'importo indicato nel rigo RU49, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione, nonché secondo eventuali ulteriori modalità previste dalle emanande norme di attuazione.

**18.11**

**Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura (art. 8, legge n. 388 del 2000; artt. 10 e 11 D.L. n.138 del 2002, conv. dalla legge n.178 del 2002; artt. 62 e 69 legge n. 279 del 2002) codice credito: 18**

**Il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, nel modificare la disciplina del credito d'imposta per i nuovi investimenti effettuati nelle aree svantaggiate, ha abolito l'esclusione degli enti non commerciali, espressamente prevista dalla norma istitutiva della presente agevolazione, contenuta nell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**

**Detti enti, pertanto, dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, sono ammessi a fruire del contributo di cui trattasi e a tal fine sono tenuti a compilare il presente riquadro in relazione ai crediti maturati nel periodo d'imposta.**

**Sono, invece, tenuti a compilare solo il rigo RU53 i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare tenuti a presentare il modello CTS, per gli investimenti effettuati ai sensi dell'art. 10 del citato decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, che devono riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante (vedansi approfondimenti successivi).**

La norma originaria prevedeva inizialmente l'attribuzione di un credito d'imposta, fruibile in via automatica, nella misura massima prevista dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale, a favore dei soggetti titolari di redditi d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2000 e fino al 31 dicembre 2006, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del TUIR, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali individuate dalla Commissione CEE come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo delle Comunità europee, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Sono escluse dall'agevolazione in questione le imprese in difficoltà finanziaria come descritte al punto 2 della circolare dell'Agenzia delle entrate n.41 del 18 aprile 2001.

Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti a diversa finalità che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono di tale beneficio. Sono, invece, fruibili gli aiuti che soddisfano i criteri della c.d. regola "de minimis". Per gli approfondimenti sulla disciplina in questione si fa rinvio alle circolari dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 18 aprile 2001, n. 38 del 9 maggio 2002 e n. 41 del 13 maggio 2002.

Con il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, tale disciplina è stata radicalmente modificata.

In particolare, l'art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, oltre ad abolire l'esclusione degli enti non commerciali dalla predetta agevolazione, ha apportato le seguenti modifiche:

- ha introdotto, in luogo della fruizione automatica dell'agevolazione, l'obbligo della presentazione di una istanza di ammissione al credito d'imposta, prima dell'avvio della realizzazione dell'investimento, al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate. In caso di mancato diniego, decorsi trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il beneficio s'intende concesso.
- ha limitato il beneficio alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'allegato 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea,
- ha ridotto all'85 per cento la percentuale d'intensità di aiuto per gli investimenti effettuati nelle aree diverse da quelle ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise;
- ha abrogato il comma 3 del succitato articolo 8 che prevedeva per gli investimenti in Abruzzo e Molise la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento;
- ha abolito il divieto di cumulo con l'agevolazione di cui all'articolo 4 della legge n. 383 del 2001.

La legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178, entrata in vigore l'11 agosto 2002, ha apportato ulteriori modifiche alla disciplina contenuta nell'articolo 8 della legge 388 del 2000, tra le quali quella relativa alla determinazione della misura massima dell'intensità di aiuto nella percentuale dell'85 per cento anche per le aree ammissibili delle regioni dell'Abruzzo e Molise.

Successivamente, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 1 lett. a) e b) del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, poi decaduto per mancata conversione in legge, e di quelle contenute nell'articolo 62, comma 1, lett. a) e b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), la fruizione del credito d'imposta è stata sospesa dal 13 novembre 2002 al 9 aprile 2003. L'art. 62 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha ulteriormente modificato, dal 1° gennaio 2003, la disciplina degli incentivi per gli investimenti nelle aree svantaggiate, introducendo tra l'altro:

- il monitoraggio dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2002 mediante l'invio, a pena di decadenza dal beneficio, dei dati relativi agli investimenti effettuati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli CVS e CTS, da utilizzare per la trasmissione dei dati relativi, rispettivamente, agli investimenti avviati anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 ed a quelli effettuati ai sensi del citato decreto legge n. 138/2002;
- la presentazione di un'istanza di rinnovo per i soggetti le cui istanze non hanno trovato accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie;
- un limite temporale e quantitativo per l'utilizzo del credito d'imposta in compensazione.

In particolare, per i soggetti che, per l'anno 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate, l'utilizzo del contributo è consentito fino a concorrenza del 35% del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70% e del 100% nei due anni successivi.

Per i soggetti ammessi al contributo per l'anno 2003, a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinnovo o dell'istanza presentata per la prima volta, l'utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello nel quale è presentata l'istanza e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di utilizzazione minimi e massimi pari, in progressione, al 20% e al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza, ed al 60% e 70%, nell'anno successivo. Il mancato rispetto dei limiti appena esposti comporta la decadenza dal diritto al contributo.

### **Disciplina particolare per il settore agricolo**

L'articolo 60, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha esteso l'agevolazione in questione alle imprese agricole di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (recante la nuova definizione civilistica d'imprenditore agricolo), che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, rinviando ad un decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali la definizione delle tipologie d'investimento agevolabili.

L'art. 11 del citato decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, ha previsto modalità di calcolo del contributo e condizioni soggettive specifiche per il settore agricolo. La stessa norma fa espressamente rinvio, per quanto non diversamente disposto, alla disciplina di cui al citato art. 8 della L.388/2000, come modificato dall'art.10 del decreto legge n. 138 del 2002, e, quindi, anche alla procedura di ammissione al credito subordinata alla presentazione di un'istanza preventiva all'Agenzia delle Entrate.

Tale regime agevolativo è stato approvato dalla Commissione europea con decisione C(2002)2934 del 25 luglio 2002. Per approfondimenti in ordine alla succitate disposizioni si rinvia alla circolare n.68 del 13 agosto 2002.

Il decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali, emanato il 2 agosto 2002, ha fissato i requisiti e i criteri di ammissibilità al contributo.

Le spese ammissibili al beneficio in questione e l'intensità massima dell'agevolazione in relazione alle zone previste sono state individuate, per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e per gli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nelle Tabelle "A" e "B" allegate al succitato decreto.

Il medesimo decreto ha, inoltre, stabilito che il credito è cumulabile con altro aiuto nazionale o comunitario sui medesimi investimenti, in misura pari alla differenza tra la percentuale prevista nelle suddette Tabelle "A" e "B" (o quella inferiore prevista nel PFR o nel POR) e la percentuale accordata con l'altro aiuto.

La disciplina in esame è stata oggetto di un'ulteriore modifica, per effetto dell'art. 69, l. n.289 del 2002 (legge finanziaria 2003). In particolare, la norma citata, modificando l'art.11 del D.L. 138/2002, da un lato, limita l'applicabilità dell'agevolazione alle sole imprese agricole di cui all'art.1 del D.Lgs n.228 del 2001, dall'altro, la estende, a decorrere dal 1 gennaio 2003, anche agli investimenti ritenuti ammissibili ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità Europee.

La norma anzidetta ha, inoltre, disposto che la istanza di ammissione al contributo presentata all'Agenzia delle Entrate ha validità annuale.

### **Determinazione dell'investimento e del credito**

L'agevolazione consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta commisurato ai nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea. Ai fini dell'individuazione degli investimenti agevolabili, si rinvia alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 18 aprile 2001 e n. 68 del 13 agosto 2002.

Il credito in questione, che non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del TUIR, va indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui i nuovi investimenti sono eseguiti ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

A quest'ultimo fine è stato istituito il seguente codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6742, denominato "Credito d'imposta per investimenti in aree svantaggiate - Art. 10 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138".

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 253 del 2002 è stata sospesa l'operatività del suddetto codice e nel contempo è stato istituito, ai fini della restituzione del credito utilizzato in misura superiore a quanto effettivamente spettante, il codice di seguito riportato:

6748 - "Maggior credito d'imposta utilizzato - Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate - Art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modifiche dalla legge 8 agosto 2002, n.178".

Per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti in agricoltura è stato istituito il codice tributo 6743 - "Credito d'imposta per investimenti in agricoltura - Art. 11 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138".

### Investimento rilevante

L'ammontare dell'investimento rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione (investimento netto) è costituito dal costo complessivo dei nuovi investimenti decurtato del costo non ammortizzato dei beni ceduti e dei beni dismessi nonché degli ammortamenti dedotti, relativi ai beni appartenenti alla stessa struttura produttiva nella quale è effettuato il nuovo investimento; tuttavia, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni esclusi dall'agevolazione, non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, assume rilevanza il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione; ai fini della determinazione dell'investimento netto, occorre dedurre dall'investimento lordo anche gli ammortamenti che sarebbero stati calcolati nel caso in cui i beni fossero stati acquisiti a titolo di proprietà. Gli ammortamenti relativi ai beni, acquistati a titolo di proprietà o in locazione finanziaria, che formano oggetto dell'investimento netto rilevano, in diminuzione, a partire dall'esercizio successivo a quello della loro entrata in funzione.

Per le imprese agricole gli investimenti sono agevolabili nella misura che si determina applicando il meccanismo sopra illustrato, se e in quanto applicabile al settore in questione, considerata la peculiarità di taluni costi e spese ammesse all'agevolazione. Le imprese agricole soggette a determinazione del reddito ai sensi dell'art.29 del TUIR, devono determinare l'ammontare degli investimenti netti deducendo dal loro ammontare complessivo il valore degli ammortamenti relativi ai beni strumentali utilizzati nell'impresa, calcolati extracontabilmente applicando al loro valore d'acquisto i coefficienti di ammortamento previsti dal Decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988. Devono, altresì, determinare l'ammontare degli investimenti in beni strumentali dismessi o ceduti, ricostruendo il costo residuo in misura pari al valore di acquisto del bene dimesso o ceduto diminuito delle virtuali quote di ammortamento, calcolate applicando i medesimi coefficienti di ammortamento. Per ulteriori chiarimenti al riguardo, si fa rinvio alle circolari dell'Agenzia delle Entrate nn. 41 del 18 aprile 2001 e 68 del 13 agosto 2002.

### Determinazione del credito

Il credito d'imposta è calcolato applicando all'investimento netto, come innanzi determinato, la percentuale - spettante in base al momento temporale, alla ubicazione territoriale della struttura produttiva in cui è stato effettuato l'investimento e al settore di appartenenza - risultante dalle tabelle sotto riportate.

TABELLA 1

**AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA A), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA**

REGIONE	DIMENSIONE IMPRESA	INTENSITÀ DELL'AIUTO	
		Regimi ante 08/07/2002*	Regimi post 08/07/2002
CALABRIA	PMI	65 %	55,25 %
CALABRIA	Altre imprese	50 %	42,50 %
CAMPANIA	PMI	50 %	42,50 %
CAMPANIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
BASILICATA	PMI	50 %	42,50 %
BASILICATA	Altre imprese	35 %	29,75 %
PUGLIA	PMI	50 %	42,50 %
PUGLIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SICILIA	PMI	50 %	42,50 %
SICILIA	Altre imprese	35 %	29,75 %
SARDEGNA	PMI	50 %	42,50 %
SARDEGNA	Altre imprese	35 %	29,75 %

\* Tali massimali non sono applicabili agli investimenti realizzati da imprese operanti nel settore dell'agricoltura, per i quali deve farsi riferimento alle misure ed ai criteri indicati nella Decisione SG(2001) D/289229 del 14 giugno 2001.

TABELLA 2

## AREE AMMISSIBILI ALLA DEROGA PREVISTA DALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA

Aree in deroga	Percentuale base	Maggiorazione Piccole Imprese	Totale PI	Maggiorazione Medie Imprese	Totale MI	Totale altre imprese
ABRUZZO	20%	10%	30%	10%	30%	20%
MOLISE	20%	10%	30%	10%	30%	20%
CENTRO NORD	8%	10%	18%	6%	14%	8%

Per l'individuazione delle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, par. 3, lett. c) del Trattato istitutivo della CE, si fa rinvio agli allegati alla circolare n. 41 del 18 aprile 2001 e alla comunicazione della Commissione europea SG(2001) D/289334 del 21 giugno 2001, che ha rettificato l'elenco dei bacini di occupazione (SLL) parziali, allegata alla circolare 38 del 9 maggio 2002. Detta comunicazione sostituisce l'elenco di cui all'allegato B/2 alla succitata circolare n. 41 del 18 aprile 2001.

Per gli investimenti effettuati nelle imprese agricole e nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli si fa rinvio per l'individuazione delle spese ammissibili e dell'intensità dell'agevolazione alle tabelle A e B allegate al D.M. 2 agosto 2002 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed alla circolare n. 68 del 13 agosto 2002.

**Determinazione per stima e su base effettiva**

Poiché il credito matura già a partire dalla data in cui l'investimento si considera realizzato il contribuente può avvalersi della facoltà di utilizzare il credito d'imposta sin dalla data di acquisizione del bene; in questo caso dovrà stimare in via preventiva l'ammontare dell'investimento agevolabile, tenendo conto anche delle cessioni, dismissioni e ammortamenti.

In ogni caso, l'ammontare del credito da utilizzare in compensazione non può essere superiore a quello determinato a seguito dell'applicazione sull'investimento lordo già effettuato, della percentuale spettante di cui innanzi detto. Sul maggior credito eventualmente utilizzato, in eccedenza rispetto al limite massimo appena evidenziato, saranno dovuti le sanzioni e gli interessi. In sede di chiusura dell'esercizio, infatti, dovrà essere verificata la corretta determinazione dell'ammontare del credito d'imposta utilizzato sulla base della predetta stima. Qualora l'importo del credito d'imposta complessivamente utilizzato in compensazione sia superiore a quello effettivamente spettante, così come correttamente determinato in sede di dichiarazione, ma non oltre il limite di cui alla precedente ipotesi, il contribuente dovrà versare il maggiore credito d'imposta utilizzato, maggiorato degli interessi maturati, ma senza sanzioni. Gli interessi saranno calcolati proporzionalmente in relazione a tutte le compensazioni effettuate.

**Rideterminazione del credito d'imposta (clausole antielusive)**

Il comma 7 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 prevede il recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto dell'investimento non entrino in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni.

Si precisa che per i beni acquisiti in locazione finanziaria il beneficio in commento viene meno nel caso in cui non venga esercitato il riscatto ovvero nell'ipotesi in cui venga ceduto il contratto.

In particolare:

- nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione non siano entrati in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dall'ammontare dell'investimento netto il costo storico dei beni non entrati in funzione;
- nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, si dovrà procedere alla rideterminazione dell'investimento netto escludendo da tale ammontare il costo storico dei beni dismessi, ceduti, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse;
- nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta in cui si verifichi una delle ipotesi descritte ai precedenti punti a) e b), vengano acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati (rimpiazzo

dei beni) l'originario investimento netto è rideterminato, computando in diminuzione dello stesso l'eventuale eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene; il beneficio originariamente calcolato, infatti, viene meno solo nella misura in cui il costo residuo da ammortizzare del bene uscente è superiore a quello del nuovo bene acquisito. La rideterminazione inciderà sull'ammontare del credito d'imposta relativo al periodo d'imposta in cui lo stesso deve intendersi maturato.

Il minor credito d'imposta risultante a seguito della rideterminazione di cui sopra deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano dette ipotesi; le somme derivanti dalla rideterminazione dell'investimento netto sono versate utilizzando il modello F24 e, pertanto, possono essere compensate anche con il credito d'imposta maturato in periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la rideterminazione.

### Compilazione del riquadro

Al fine di agevolare la determinazione dei valori da indicare nei righi da RU51 a RU53, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo da numerare progressivamente per ciascuna struttura produttiva indicando il periodo d'imposta; lo stesso va conservato a cura del contribuente ed esibito a richiesta degli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'attività di controllo dell'agevolazione. In caso di più strutture produttive, le prime due sezioni vanno compilate distintamente per ciascuna struttura produttiva ubicata nei territori di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 388 del 2000 mentre la sezione III va compilata una sola volta utilizzando, nel caso di più schemi, quello relativo alla prima unità produttiva.

### Schema di calcolo del credito d'imposta

Codice fiscale

Struttura produttiva n.

Periodo d'imposta

Sezione I Dati identificativi della struttura produttiva e dell'impresa	Ubicazione struttura produttiva	Percentuale base spettante	Maggiorazione spettante in base alla dimensione dell'impresa (PMI-MI-PI)	Percentuale complessiva
SV1	1	2	3	4
Sezione II Determinazione dell'investimento netto per unità produttiva e del corrispondente credito	SV2 Investimento lordo			1
	SV3 Costo non ammortizzato dei beni ceduti / dismessi			
	SV4 Ammortamenti complessivi			
	SV5 Ammortamenti che non rilevano (beni esclusi e beni agevolati esercizio entrata in funzione)			
	SV6 Abbattimento (SV3+SV4-SV5)			
	SV7 Investimento netto (SV2-SV6)			
	SV8 Credito calcolato per struttura produttiva (SV7 x SV1 colonna 4)			
	SV9 Diminuzione per rideterminazione struttura produttiva	Costo dei beni 1	Diminuzione credito 2	
Sezione III Calcolo interessi relativi all'utilizzo eccedente la capienza	Importo utilizzato indebitamente	% sul totale	Giorni	Importo interessi
	SV10			
	SV11			
	SV12			
	SV13			
	SV14			

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione delle singole sezioni dello schema di calcolo.

**Sezione I** – Dati identificativi: localizzazione della struttura, dimensione dell'impresa e determinazione della percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto – va indicato:

- nel **rigo SV1, colonna 1**, l'ubicazione della struttura produttiva nella regione o nell'area territoriale per la quale è prevista l'agevolazione;
- nel **rigo SV1, colonna 2**, la percentuale base spettante d'intensità d'aiuto;
- nel **rigo SV1, colonna 3**, la maggiorazione percentuale d'intensità d'aiuto spettante in base alla dimensione dell'impresa;
- nel **rigo SV1, colonna 4**, la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto data dalla somma della percentuale base e della eventuale maggiorazione.

**Sezione II** – Determinazione dell'investimento netto e del credito corrispondente per singola unità produttiva – va indicato:

- nel **rigo SV2**, l'ammontare del costo complessivo sostenuto per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo;
- nel **rigo SV3**, l'ammontare del costo non ammortizzato dei beni ceduti o dismessi. I costi dei beni agevolati acquisiti nel periodo d'imposta e che nel medesimo periodo sono stati ceduti, dismessi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse vanno indicati nel rigo SV9;
- nel **rigo SV4**, l'ammontare degli ammortamenti complessivi rilevanti e non rilevanti ai fini dell'agevolazione, ivi compresi quelli virtuali relativi a beni di terzi;
- nel **rigo SV5**, l'ammontare degli ammortamenti che non rilevano ai fini della determinazione dell'investimento netto: trattasi delle quote relative ai beni esclusi dall'agevolazione e di quelle relative ai beni agevolati per il periodo d'entrata in funzione;
- nel **rigo SV6**, l'importo totale di abbattimento, determinato sommando gli importi dei rigi SV3 e SV4 e sottraendo da tale somma l'importo di rigo SV5;
- nel **rigo SV7**, la differenza tra l'importo di rigo SV2 e quello di rigo SV6 che costituisce l'investimento netto;
- nel **rigo SV8**, l'importo del credito d'imposta spettante per la singola struttura produttiva, calcolato applicando all'importo di rigo SV7 la percentuale complessiva spettante d'intensità d'aiuto indicata al rigo SV1, colonna 4;
- nel **rigo SV9**, riservato alla determinazione dell'eccedenza da riversare, va indicato, nella **colonna 1**, il costo dei beni oggetto dell'investimento ceduti, dimessi o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, ovvero, nell'ipotesi di rimpiazzo dei beni agevolati, l'eccedenza del costo non ammortizzato del bene sostituito rispetto al costo di acquisizione del nuovo bene, e nella **colonna 2**, l'importo del credito in diminuzione.

**Sezione III** – Calcolo degli interessi

Nei rigi del prospetto vanno ripartiti gli importi di credito utilizzato in eccesso determinando per ciascun modello F24 la percentuale di incidenza rispetto al totale utilizzato. Su ciascun importo va effettuato il calcolo tenendo conto dei giorni di valuta intercorrenti tra la data dell'utilizzo e quella del versamento applicando il tasso del 5% previsto dall'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Si rammenta che l'utilizzo oltre la capienza, determinato da un calcolo presuntivo sulla base dell'investimento lordo, o conseguente alla rideterminazione del credito maturato precedentemente, deve essere rifiuto all'erario con l'applicazione degli interessi da calcolare con le modalità previste al punto 7 della citata circolare n. 41 del 18 aprile 2001. Come previsto al medesimo punto 7 della circolare, non sono dovute sanzioni se l'utilizzo oltre la capienza è comunque contenuto entro l'importo corrispondente all'investimento lordo che si ottiene applicando, per ciascuna struttura produttiva, la percentuale di cui al rigo SV1, colonna 4, all'importo di rigo SV2 e sommando il risultato di tutti gli schemi di calcolo.

Si riportano di seguito le istruzioni per la compilazione dei **rigi da RU51 a RU53**.

**Nel rigo RU51**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare del costo sostenuto, complessivamente per tutte le strutture produttive, per l'acquisizione, a diverso titolo, dei beni agevolati, costituente l'investimento lordo (somma dei rigi SV2);
- nella **colonna 2**, l'ammontare dell'investimento netto realizzato relativamente a tutte le strutture produttive (somma dei rigi SV7);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito maturato nel periodo d'imposta complessivamente per tutte le strutture produttive (somma dei rigi SV8);
- nella **colonna 4**, l'importo del credito utilizzato in compensazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

**Nel rigo RU52**, va indicato:

- nella **colonna 1**, la somma degli importi indicati nella corrispondente colonna dei rigi SV9 di tutti i prospetti di calcolo compilati;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito in diminuzione (somma dei rigi SV9, colonna 2).

**Nel rigo RU53** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito da riversare risultante dalla differenza negativa tra l'importo indicato nel rigo RU51, colonna 3, e la somma di rigo RU51, colonna 4, e RU52, colonna 2.

**I soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno presentato il modello CTS (vedi premessa al presente quadro), tenuti a riversare l'eccedenza del credito d'imposta utilizzato in misura superiore a quello spettante, indicano nella presente colonna la differenza tra la somma degli importi dei rigi 3 (credito utilizzato) dei quadri B dei modelli CTS presentati e la somma degli importi dei rigi 2 (credito maturato) degli stessi quadri;**

- nella **colonna 2**, gli interessi calcolati sull'importo di colonna 1, secondo lo schema riportato nella sezione III del prospetto;

- nella **colonna 3**, l'importo risultante dalla differenza positiva tra l'importo indicato nel rigo RU51, colonna 3, e la somma di rigo RU51, colonna 4, e RU52, colonna 2, che potrà essere utilizzato in compensazione per i periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, entro i limiti di utilizzo sopra illustrati.

**18.12**

**Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica (Art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998; art. 29, legge n. 388 del 2000) codice credito: 20**

L'art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di benefici mediante misure compensative di settore che comportano, tra l'altro, incentivi per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E) ed F) di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

L'art. 60 della legge 21 novembre 2000, n. 342, ha esteso, con effetto dal 1° gennaio 2001, l'oggetto dell'agevolazione anche agli impianti ed alle reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica.

Le relative risorse finanziarie sono state assegnate con l'art. 2 del DL 30 dicembre 1999, n. 500, convertito dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33 e le modalità di utilizzazione sono state fissate con decreto interministeriale 20 luglio 2000, n. 337. In particolare l'art. 6 di detto decreto prevede la concessione di un'agevolazione con credito d'imposta pari a euro 0,0103 per Kwh di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nelle zone climatiche sopra indicate.

Per effetto dell'art. 4, comma 4 bis, del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare dell'agevolazione è aumentato di euro 0,0155 per Kwh di calore fornito.

La stessa misura di aumento è stata estesa al periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, per effetto di successivi interventi normativi (art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 10 del D.L. 30 giugno 2001, n. 246, convertito dalla L. 4 agosto 2001, n. 330; art. 6 del D.L. 1 ottobre 2001 n. 356, convertito dalla L. 30 novembre 2001 n. 418; art. 4 del D.L. 28 dicembre 2001 n. 452) **convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16; art. 1, comma 4, del D.L. 8 luglio 2002 n. 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002 n. 178; art. 21, comma 4, della L. n. 289 del 27 dicembre 2002).**

Al beneficio sono ammessi i gestori delle reti di teleriscaldamento dietro presentazione di apposita istanza. Le modalità di utilizzo dei benefici concessi ai sensi dell'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 e successive modificazioni, sono stabilite dall'art. 4, comma 4-ter del citato DL 268 del 2000 conv. dalla legge n. 354 del 2000. Tale norma dispone che i beneficiari sono ammessi ad usufruire dell'agevolazione previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. In particolare il credito spetta al soggetto destinatario dell'ultima transazione con la quale l'energia è destinata al consumo; il fornitore che effettua l'ultima transazione a favore dell'utente finale applica l'agevolazione e beneficia del credito. Data la specifica natura del credito in questione, quale anticipazione all'utente finale per conto dello Stato, al fornitore dell'energia è consentita la possibilità di richiedere il rimborso del credito non utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (vedasi al riguardo la circ. n. 95 del 31.10.2001).

L'art. 29 della legge n. 388 del 2000 ha previsto un ulteriore incentivo a favore degli utenti che si collegano a reti di teleriscaldamento alimentate con energia geotermica o con biomassa. Il beneficio consiste in un contributo, pari a euro 20,66 per ogni Kw di potenza impegnata, che viene trasferito all'utente finale sotto forma di credito d'imposta a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla rete.

La norma agevolativa è in vigore dal 1° gennaio 2001; le modalità per usufruire del relativo credito d'imposta sono le stesse dell'incentivo previsto dall'art. 8, comma 10, lett. f) della legge n. 448 del 1998 per le reti di teleriscaldamento.

**Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6737 - "Agevolazione sulle reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa o con energia geotermica - Art. 8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448".**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU54**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU54, colonna 2, del Mod. UNICO RU/2002;
- nel **rigo RU55**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU56**, l'ammontare del credito di cui alla somma dei rigi RU54 e RU55 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU57, colonna 1**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU54 e RU55 e l'importo indicato nel rigo RU56, richiesto a rimborso;
- nel **rigo RU57, colonna 2**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU54 e RU55 e l'importo indicato nel rigo RU56, al netto dell'importo richiesto a rimborso e indicato nella colonna 1, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**18.13****Credito d'imposta a favore dell'editoria (art. 8 L. n. 62 del 2001) codice credito: 21**

L'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali, prevede la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 i particolari investimenti di cui al comma 2 dello stesso art. 8, relativamente a strutture situate nel territorio dello Stato. Il credito è pari al 3 per cento del costo sostenuto, con riferimento al periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato, e spetta nella medesima misura, in ciascuno dei quattro periodi d'imposta successivi.

Le modalità di attuazione del beneficio sono state disciplinate con un apposito Regolamento approvato con DPCM 6 giugno 2002, n. 143. In particolare, lo stesso prevede che qualora i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti a terzi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o a strutture situate all'estero, entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti sono acquisiti, il credito d'imposta, proporzionalmente al costo sostenuto per la loro acquisizione, è revocato. Il credito d'imposta eventualmente già utilizzato è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le cause di revoca dell'agevolazione, con l'applicazione degli interessi calcolati al tasso legale.

**Il D.M. 7 febbraio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12-02-2003, ha stabilito che per i crediti d'imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dalla sua entrata in vigore, la concessione del beneficio è subordinata alla presentazione di un'istanza al Centro Operativo di Pescara secondo le modalità ivi previste.**

Il credito d'imposta in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ed esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. Il credito non è rimborsabile e l'eventuale eccedenza che non trova capienza nel periodo d'imposta in cui è concesso è utilizzabile nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.

**Ai fini della compensazione è stato istituito il codice tributo da indicare nel modello di pagamento F24: 6746 "credito di imposta a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali". Per i crediti rientranti nella disciplina di cui al DM 7 febbraio 2003 verrà istituito un apposito codice tributo.**

**La compilazione della colonna relativa al 2001 è riservata ai soggetti il cui esercizio, non coincidente con l'anno solare, ha avuto estensione temporale oltre il momento di entrata in vigore del DPCM 6 giugno 2002, n. 143.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU58**, rispettivamente nella **colonna 1 e 2**, l'ammontare del **costo complessivo sostenuto, nel periodo di riferimento, per la realizzazione dell'investimento agevolato**;
- nel **rigo RU59**, **colonne 1 e 2** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, pari al tre per cento dell'importo di cui alle rispettive colonne di rigo RU59 tenendo presenti le disposizioni dettate per le ipotesi di revoca delle agevolazioni;
- nel **rigo RU60**, **colonna 1** l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU58 del Mod. UNICO/RU/2002;
- nel **rigo RU61**, **colonna 1** l'ammontare del credito di cui ai rigi RU59 e RU60 della corrispondente colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU61**, **colonna 2** l'ammontare del credito di cui al rigo RU59 della corrispondente colonna utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU62**, **colonna 1**, la differenza fra la somma degli importi di cui ai rigi RU59 e RU60 della corrispondente colonna e l'importo indicato nel rigo RU61 della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, tenendo conto dei limiti temporali di utilizzo delle eccedenze normativamente previsti in relazione al periodo di formazione della quota del credito;
- nel **rigo RU62**, **colonna 2**, la differenza fra l'importo di cui al rigo RU59 della corrispondente colonna e l'importo del rigo RU61 della medesima colonna, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nei periodi d'imposta successivi, tenendo conto dei limiti temporali di utilizzo delle eccedenze normativamente previsti in relazione al periodo di formazione della quota del credito.

**18.14****Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax) (art. 8, legge 23 dicembre 1998, n. 448 - DPR n. 277 del 9 giugno 2000) codice credito: 22**

L'art. 8, comma 10, lettera e) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede la concessione di un'agevolazione a favore degli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da usufruire anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento dell'accisa applicata per il medesimo anno al gasolio per autotrazione.

Con DPR 9 giugno 2000, n. 277, sono state dettate le norme di attuazione della disposizione citata. Per esercenti le attività di autotrasporto merci si intendono:

- a) le imprese che esercitano le attività di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte nell'albo istituito con legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, o in conto proprio munite della licenza di cui all'articolo 32 della medesima legge ed iscritte nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio (esercenti nazionali);

b) le imprese appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria per trasporti internazionali di merci su strada per conto terzi di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio, ovvero in conto proprio esentate, ai sensi dell'articolo 13 del medesimo regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio che ha modificato l'articolo 1 della prima direttiva del Consiglio del 23 luglio 1962, da ogni regime di licenze comunitarie e da ogni altra autorizzazione in presenza delle condizioni previste dall'allegato II, punto 4, di detto regolamento (CEE) n. 881/92 (esercenti comunitari).

La riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci viene pertanto determinata in un ammontare pari agli incrementi della aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione disposti per effetto dell'art. 8, commi 5 e 6 della legge n. 448 del 1998, rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il beneficio in parola ha effetto dal 16 gennaio 1999, data di decorrenza del DPCM 15 gennaio 1999, con il quale è stato disposto il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di euro 0,017177 al litro.

Ai sensi dell'art. 2 del DL 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, per l'anno 2000 non si è fatto luogo ad alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta "carbon tax". **Altrettanto vale** per l'anno 2001 per effetto dell'art. 2 del D.L. 1° ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 e **per l'anno 2002 per effetto dell'art. 21, comma 7 della legge 289 del 27 dicembre 2002.**

Il credito derivante dalla riduzione suddetta, sempreché di importo non inferiore a 25 Euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997 ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Per ottenere il beneficio gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari presentano ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare, un'apposita dichiarazione redatta secondo le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 7 del DPR 9 giugno 2000, n. 277; le modalità di concessione del credito sono disciplinate dall'art. 4 dello stesso decreto che al comma 3 prevede, in particolare, che gli esercenti nazionali e gli esercenti comunitari tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 dello stesso art. 4 e per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

**Ai fini della compensazione del credito è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "importi a credito" del modello di pagamento F24: 6730 – Credito d'imposta a favore degli esercenti l'attività di trasporto merci.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU63**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU64**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU63 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 secondo le disposizioni del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU65**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU63 e l'importo di rigo RU64 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

## 18.15

### **Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)**

**(art. 1 D.L. n. 265 del 2000 convertito dalla legge n. 343 del 2000; art. 25 della legge n. 388 del 2000)**

**codice credito: 23**

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, il D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre 2000 fino al 31 dicembre 2000, per il gasolio per autotrazione utilizzato da determinati soggetti, la riduzione dell'aliquota di accisa di euro 88,31413 per mille litri di prodotto come adeguata con DM 19 marzo 2001 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dello stesso decreto legge. L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha confermato la predetta riduzione per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

L'art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 8 del D.L. 1 ottobre 2001, n. 356, convertito dalla legge 30 novembre 2001, n. 418 ha esteso al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 la predetta riduzione che è stata rideterminata, con D.M. 9.10.2001, in euro 57,84317, per mille litri di prodotto.

L'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, come modificato dall'art. 8, comma 4, del D.L. n. 356 del 2001 citato, ha previsto la riduzione per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2001; la relativa misura è stata rideterminata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2002 in euro 43,27908 per mille litri di gasolio.

**Con l'art. 5 del D.L. 452/2001, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e successivamente con l'art. 1, comma 4-bis del D.L. 138/2002, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, la riduzione dell'aliquota prevista nell'Allegato 1 del D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) è stata estesa a tutto l'anno 2002.**

I soggetti interessati all'agevolazione sono:

- a) esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate;
- b) enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e relative leggi regionali di attuazione;
- c) imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento CEE n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992 e al D.Lgs. n. 422 del 1997;
- d) enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

Per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante la disciplina dell'agevolazione fiscale, emanato con DPR 9 giugno 2000, n. 277.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 dello stesso decreto, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta.

I beneficiari utilizzano il credito in compensazione entro l'anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2 citato. Per la fruizione dell'eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno.

**Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna importi a credito del modello di pagamento F24:**

**6731 - "Credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - D.L. n. 265/00" ;**

**6736 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388";**

**6740 - "Credito d'imposta - Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori - Art. 1, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2001, n. 246" (II semestre 2001 e 2002).**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU66**, l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU67**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU66 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 secondo le modalità del DPR n. 277 del 2000;
- nel **rigo RU68**, l'importo che non ha trovato capienza costituito dalla differenza tra l'importo di rigo RU66 e l'importo di rigo RU67 da richiedere a rimborso con le modalità sopra indicate.

## 18.16

**Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale (art. 52 della legge n. 448 del 2001) codice credito: 26**

L'art. 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 37, come modificato dall'art. 52, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, prevede il riconoscimento di un contributo, fruibile anche come credito dell'imposta, a favore degli istituti di cultura stranieri di cui al DPR 4 novembre 1960, n. 1574 (partecipanti all'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte), ovvero diretta emanazione di università estere appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 287.

Detto contributo ha lo scopo di promuovere l'attività di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali incentivando la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale.

Il credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca verranno determinate le modalità di applicazione dell'agevolazione ed annualmente verranno individuate le categorie degli istituti per i quali è riconosciuto il contributo fruibile. **Ne consegue che la previsione della presente sezione è finalizzata a dare possibilità di utilizzo ad eventuali soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare che comprenda una frazione successiva alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU69**, l'ammontare del credito concesso per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU70**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU69 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU71**, la differenza tra l'importo di rigo RU69 e l'importo indicato nel rigo RU70 che potrà essere utilizzata in compensazione del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione delle presente dichiarazione.

**18.17****Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti (art. 4 L. 193/00) codice credito: 27**

Il decreto interministeriale n. 87 del 25 febbraio 2002 emanato sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 3, 4 e 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193 dal Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede per le imprese che, a partire dal 28 luglio 2000, hanno assunto detenuti per un periodo superiore a 30 giorni e corrispondono un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro, un credito d'imposta mensile pari ad euro 516,46 per ogni lavoratore detenuto assunto ed in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate ovvero in misura proporzionale alle ore se assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. Tali agevolazioni si applicano anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione.

Il finanziamento previsto per il biennio 2000-2002 è pari ad euro 2.065.827,6.

Il credito in questione non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef ed Irap, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui agli artt. 63 e 75 Tuir, non è rimborsabile ed è cumulabile con altri benefici in particolare con l'incentivo previsto dall'art. 7 L. 388/00.

Lo stesso credito, inoltre è utilizzabile in compensazione ed a tal fine, è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6741 - credito d'imposta - Agevolazione concessa alle imprese che assumono detenuti o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti - Art. 1 del decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n. 87.

**Nel prospetto va indicato:**

- nel **rigo RU72** l'ammontare del credito spettante nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU73** l'ammontare del credito di cui al rigo RU72 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU74**, l'importo del credito residuo risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU72 e l'importo indicato nel rigo RU73, che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.

**18.18****Altri crediti codice credito: 99**

Questa sezione è relativa all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti di imposta e non riportati specificatamente nel presente quadro.

Nel prospetto va riportato:

- nel **rigo RU75**, l'ammontare dell'importo residuo non utilizzato;
- nel **rigo RU76**, rispettivamente nelle **colonne 1, 2 e 3**, l'utilizzo dell'importo del precedente rigo in compensazione dei versamenti delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, dei versamenti dell'Iva e dell'IRPEG. Limitatamente al residuo credito di cui al D.L. 357 del 1994, va riportato, nelle ulteriori rispettive **colonne 4 e 5**, l'eventuale utilizzo ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 358 del 1997 e in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997.

**18.19****Crediti d'imposta attribuiti dai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir**

Questo prospetto va utilizzato dai soggetti tenuti alla presentazione del presente modello che, avendo una partecipazione in uno o più società di persone ovvero in uno degli altri soggetti di cui all'art. 5 del Tuir, hanno ricevuto uno o più crediti d'imposta dai predetti soggetti.

In particolare, nei **righe da RU77 ad RU84** vanno riportati per ogni credito d'imposta, per ogni anno di riferimento e per ciascun soggetto partecipato, i seguenti dati:

- in **colonna 1**, il codice del credito ricevuto dal soggetto partecipato, indicato nella tabella sotto riportata;
- in **colonna 2**, l'anno in cui il credito d'imposta è stato concesso al soggetto partecipato;
- in **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto partecipato;
- in **colonna 4**, l'ammontare del credito ricevuto dal soggetto partecipato.

Gli importi indicati nel presente prospetto e i dati del loro utilizzo devono essere ricompresi nelle sezioni del quadro RU della presente dichiarazione in corrispondenza della stessa tipologia del credito ricevuto, unitamente agli importi dei crediti che il contribuente ha maturato in proprio.

Qualora la tipologia del credito attribuito non sia presente nel quadro RU della presente dichiarazione, i relativi dati devono essere indicati nella sezione "Altri crediti d'imposta".

Nel caso invece in cui il numero dei righe del presente prospetto non siano sufficienti all'indicazione dei dati relativi ai crediti attribuiti, il contribuente deve utilizzare ulteriori moduli del quadro RU.

Per ciascuna tipologia di credito ricevuto il contribuente ricompenderà l'importo di quanto ricevuto dal soggetto partecipato nel rigo del quadro RU riservato all'indicazione del credito d'imposta concesso o spettante nel periodo. Qualora invece la struttura della sezione del credito richieda la suddivisione degli importi in corrispondenza di più anni di riferimento, gli importi del credito ricevuto riferiti ad anni diversi dal 2002 devono essere ricompresi nel rigo riservato al credito residuo della precedente dichiarazione in corrispondenza della colonna riferita all'annualità indicata nel prospetto.

## TABELLA CODICI CREDITI D'IMPOSTA

Credito	Codice
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: investimenti innovativi	01
Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese: spese di ricerca	02
Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi	03
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni	04
Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali	05
Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura	06
Credito di imposta per la promozione della imprenditorialità femminile	07
Incentivi occupazionali	08
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati	09
Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici spettante a fronte della rottamazione di macchine e attrezzature agricole	10
Credito di imposta concesso a favore delle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli alimentati a metano o GPL e delle imprese installatrici di impianti di alimentazione a metano o GPL	11
Credito di imposta per la ricerca scientifica	12
Metanizzazione della Sardegna	13
Credito d'imposta per esercenti sale cinematografiche	14
Credito d'imposta per compensi in natura	15
Credito d'imposta per giovani calciatori	16
Credito d'imposta per la promozione dello sviluppo sostenibile	17
Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate e in agricoltura	18
Credito d'imposta alle piccole e medie imprese siciliane per l'abbattimento delle spese di trasporto	19
Teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica	20
Credito d'imposta a favore dell'editoria	21
Credito d'imposta a favore di esercenti attività di trasporto merci (Carbon Tax)	22
Credito d'imposta a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, enti e imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio)	23
Misura sociale di accompagnamento a favore della pesca	24
Incentivo agli investimenti delle imprese marittime	25
Credito d'imposta per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale	26
Credito d'imposta assunzione lavoratori detenuti	27
Richiesta di sospensione dei versamenti d'imposta dei creditori verso l'EFIM	28
Credito d'imposta per regimi agevolati e marginali	29
Altri crediti d'imposta	99

## R19 - QUADRO RT - PLUSVALENZE SOGGETTE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA

### 19.1 Sezione I Plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998

Questa sezione deve essere compilata dagli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti – in tutto o in parte – nel periodo d'imposta 2002.

Sono altresì tenuti alla compilazione della presente sezione le società non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato e gli enti non commerciali non residenti, per dichiarare le suddette plusvalenze e/o minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, e relative a beni che si trovano nel territorio dello Stato. A tal fine si deve tenere conto della disposizione di cui all'art. 20 del Tuir, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, in base alla quale si considerano in ogni caso esistenti nel territorio stesso le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo ed in accomandita semplice residenti in Italia.

Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento – come nell'ipotesi di acconti – ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo perce-

pito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.

Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel rigo RT7) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir. Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.

Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa). In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel rigo RT2, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai righe RT1 e RT2 si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che queste ultime si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998.

Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

### Modalità di compilazione della Sezione I

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del periodo d'imposta 2002, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti, determinato secondo le istruzioni fornite nel paragrafo precedente.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo, nella **colonna 1** ed indicare zero in **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nel **campo 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare eccedenze di minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT3**, colonna 2 e quello di **rigo RT4**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di **rigo RT5**.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **righe RT6 e RT7**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che si determina secondo la seguente formula: **rigo RT6** – **rigo RT7** – **rigo RT8**.

Se l'importo del **rigo RT7** è superiore a quello del **rigo RT6** indicare nel **rigo RT10** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

## 19.2

## Sezione II

D.Lgs. 21  
novembre  
1997, n. 461

Il D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.

Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

$$\text{Percentuale ceduta} = \frac{\text{valore nominale azioni} \times \text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

**ATTENZIONE** Le predette plusvalenze devono essere indicate distintamente, in ragione della categoria alla quale appartengono, nella Sez. II-A o nella Sez. II-B del presente quadro.

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

### **Determinazione delle plusvalenze e degli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del Tuir**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.

Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b)), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Nel caso di attività finanziarie per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione, di cui al D.L. 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n.409, in mancanza del costo di acquisto, i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione. Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.

Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione. I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater). Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascuno contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del

comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non devono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa. L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

### **Disciplina delle plusvalenze e dei redditi diversi di natura finanziaria dei soggetti non residenti**

Relativamente ai soggetti non residenti l'art. 1 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ha apportato alcune modifiche all'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir.

La precedente formulazione di quest'ultima disposizione normativa considerava prodotti in Italia i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato o relativi a beni che si trovano nel territorio stesso. La medesima disposizione, inoltre, con riferimento alla cessione di partecipazioni in società residenti, considerava in ogni caso esistenti nel territorio dello Stato le partecipazioni in società a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice.

Modificando l'art. 20, comma 1, lett. f), del Tuir, il legislatore ha inteso ampliare la presunzione assoluta di territorialità al fine di ricomprendere tra le partecipazioni che si considerano esistenti nel territorio dello Stato, oltre alle partecipazioni in società a responsabilità limitata, in accomandita semplice e in nome collettivo residenti, anche quelle in società per azioni o in accomandita per azioni residenti e, conseguentemente, attrarre alla sfera impositiva le plusvalenze realizzate dai non residenti sulle partecipazioni possedute in società residenti di ogni tipo, indipendentemente dal fatto che i titoli rappresentativi delle predette partecipazioni siano depositati in Italia.

Con la stessa disposizione il legislatore ha stabilito, tuttavia, che la presunzione assoluta di territorialità così introdotta non opera per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate di cui alla lett. c-bis) dell'art. 81 del Tuir, se queste sono negoziate nei mercati regolamentati. Pertanto, tali plusvalenze non si considerano in ogni caso prodotte nel territorio dello Stato, anche se le partecipazioni in parola siano detenute in Italia.

In merito alla disposizione in esame va innanzitutto precisato che con il termine "partecipazione" il legislatore ha inteso riferirsi alla nozione recata dall'art. 81 del Tuir (espressamente richiamato dall'art. 20 dello stesso testo unico) e, pertanto, in essa debbono ricomprendersi non solo le azioni e ogni altra partecipazione al patrimonio delle società di persone (con la sola esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti), delle società di capitali e degli enti commerciali, ma anche i diritti ed i titoli attraverso cui possono essere acquistate dette partecipazioni.

Inoltre l'articolo 1 del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, ha ulteriormente modificato il citato articolo 20, comma 1, lett. f) del Tuir. A seguito di tale modificazione – che ha effetto per le operazioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1999 – non si considerano più prodotte nel territorio dello Stato, oltre alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti indicate nell'art. 81, comma 1, lett. c-bis) del Tuir negoziate nei mercati regolamentati (italiani e esteri), ovunque detenute, anche le plusvalenze di cui alla lettera c-ter) dell'art. 81 derivanti da cessione a titolo oneroso ovvero da rimborso di titoli non rappresentativi di merci e di certificati di massa negoziati nei mercati regolamentati, nonché da cessione o da prelievo di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti; l'esclusione riguarda altresì i redditi di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) del medesimo articolo derivanti da contratti conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati.

Poiché la fattispecie di cui alla novellata lettera f) dell'articolo 20 del Tuir comporta l'irrelevanza delle predette operazioni produttive di redditi diversi di natura finanziaria, detta irrilevanza riguarda sia le plusvalenze ed i differenziali positivi sia le minusvalenze ed i differenziali negativi che, pertanto, non possono più essere computati in diminuzione delle plusvalenze derivanti da altre operazioni imponibili.

Si precisa inoltre che nel caso in cui il soggetto non residente abbia subito l'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte dell'intermediario in relazione alle fattispecie divenute non imponibili per effetto delle modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lettera f), del Tuir e l'intermediario non abbia

provveduto alla restituzione dell'imposta non dovuta, il soggetto non residente dovrà esperire l'ordinaria procedura di rimborso.

Si ricorda che in ogni caso, per le operazioni imponibili, diverse da quelle disciplinate dal predetto art. 20 del Tuir, continua ad applicarsi il regime di esenzione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 461 del 1997. Tale regime si applica sia ai soggetti che risiedono in Paesi con i quali sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni che consentono lo scambio di informazioni necessarie per accertare il requisito della residenza – con esclusione dei soggetti residenti in paesi o territori con regime fiscale privilegiato individuati nei DD.MM. 24 aprile 1992, 23 gennaio 2002, 22 marzo 2002 e 27 dicembre 2002 – sia agli enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.

A tale proposito occorre considerare che con il decreto ministeriale 4 settembre 1996, pubblicato nella G.U. n. 220 del 19 settembre 1996 ed integrato dai successivi decreti ministeriali 25 marzo 1998, 16 dicembre 1998, 17 giugno 1999, 20 dicembre 1999 e 5 ottobre 2000 sono stati elencati gli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni; conseguentemente, il regime di esenzione previsto dall'art. 5, comma 5, del provvedimento in esame si applica nei confronti dei soggetti residenti negli Stati medesimi.

Si precisa, tuttavia, che tale esenzione non spetta a quei soggetti che, pur essendo residenti in alcuni Stati indicati nei citati decreti ministeriali, sono inclusi altresì nei citati decreti ministeriali del 24 aprile 1992 e seguenti, concernenti l'individuazione dei Paesi con regime fiscale privilegiato.

### Modalità di compilazione della Sezione II

I **rigi** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2002.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.

**ATTENZIONE** Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni qualificate o non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art.5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato -in luogo del valore d'acquisto- non consente il realizzo di minusvalenze. Pertanto in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT13**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT11** e quello del **rigo RT12**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo in colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, deve essere riportato nel **campo 5** del **rigo RT31**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e residuano minusvalenze non compensate nella precedente Sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14**, colonna 2, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT13** e quello di **rigo RT14**.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", **rigo RT31**, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo di **rigo RT15**.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei **rigi RT16** e **RT17**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata **rigo RX5**, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel **rigo RT8**.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra gli importi dei **rigi RT16**, **RT17** e **RT18**.

Se l'importo del **rigo RT17** è superiore a quello del **rigo RT16** indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **rigli** da **RT21** a **RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigli precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2002.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel **rigo RT22** indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel **rigo RT21**.

**ATTENZIONE** Si ricorda che nel caso di rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni qualificate o non qualificate effettuate con perizia giurata di stima ai sensi dell'art.5 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, l'assunzione del valore rideterminato – in luogo del valore d'acquisto – non consente il realizzo di minusvalenze. Pertanto in occasione di cessione delle partecipazioni rivalutate il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dar luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti.

Nel **rigo RT23**, colonna 2, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT21** e quello del **rigo RT22**.

Se il risultato è negativo riportare tale importo in colonna 1 ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, deve essere riportato nel **campo 5** del **rigo RT32**. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempre che relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24**, colonna 2, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25**, colonna 2, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari anche se relative ad anni precedenti (indicate in colonna 1). La somma degli importi di cui ai rigli RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di rigo RT23 colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo di **rigo RT23**, colonna 2 e gli importi dei rigli RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32 suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di **rigo RT26**; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore, si deve tenere conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.

Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel **rigo RT27**. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNICO 2002 Enti non commerciali, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei **rigli RT8** e **RT18**.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito, pari alla differenza tra l'importo di rigo RT27 e rigo RT28.

### Minusvalenze non compensate nell'anno

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, **2001** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella sezione I e nelle successive sezioni;
- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, **2001** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. II-A;
- nei **rigli RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1998, 1999, 2000, **2001** e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sez. II-B.

### Riepilogo delle compensazioni

Nel **rigo RT33 colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX5, colonna 4, del quadro RX del Modello UNI-

CO 2002 Enti non commerciali, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei **rigi RT10 e RT20**, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

### Rideterminazione del valore delle partecipazioni di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e c-bis del Tuir ai sensi dell'art. 5, legge n. 448 del 2001

Nei **rigi** da **RT35 a RT40** devono essere distintamente indicate, per il periodo d'imposta 2002, le operazioni poste in essere ai sensi dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, e successive modificazioni, relative alla rideterminazione del valore delle partecipazioni, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, per le quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell'imposta sostitutiva.

Si ricorda, che la plusvalenza conseguita per la cessione di tali partecipazioni dovrà essere regolarmente indicata nelle apposite sezioni II-A o II-B del quadro RT, a seconda se trattasi di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Nel caso di versamento cumulativo dell'imposta per più partecipazioni, quote o diritti deve essere distintamente indicato il valore della singola partecipazione, quota o diritto, con la corrispondente imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.

Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

- nel **campo 1**, il valore rideterminato risultante dalla perizia giurata di stima;
- nel **campo 2**, l'aliquota:
  - del 4% per le partecipazioni qualificate;
  - del 2% per le partecipazioni non qualificate.
- nel **campo 3**, l'imposta sostitutiva dovuta;
- nel **campo 4**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta è stato rateizzato;
- nel **campo 5**, deve essere barrata la casella se l'importo dell'imposta sostitutiva dovuta indicata nel campo 3 è parte di un versamento cumulativo;

**ATTENZIONE** Possono essere utilizzati più moduli RT esclusivamente per la sezione relativa alla rideterminazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001.

## R20 - QUADRO RK - CESSIONE DELLE ECCELENZE DELL'IRPEG NELL'AMBITO DEL GRUPPO

### 20.1 Generalità

Il presente quadro deve essere utilizzato dalle società o dall'ente appartenente ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter, del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di cessione delle eccedenze dell'IRPEG, risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dai predetti soggetti cedenti, alle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata indicate nel predetto comma (vedere in Appendice la voce "Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973)").

A norma del comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, la compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi. Il cessionario acquisisce irreversibilmente la titolarità del credito con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente ancorché, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possano essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1° gennaio in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Nel caso in cui non sia sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari, dovranno essere utilizzati altri quadri, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e riportare la numerazione progressiva nella casella Mod. N. posta in alto a destra.

Se è stato compilato più di un quadro RK, l'importo del rigo RK1 deve essere indicato solo sul Mod. n. 1.

### 20.2 Cedente

La società o l'ente cedente deve indicare:

- nel **rigo RK1**, l'ammontare dell'eccedenza dell'IRPEG, indicata nel rigo RN37 del quadro RN, ceduta ad altra società appartenente allo stesso gruppo;

– in ciascuno dei **rigli** da **RK2** a **RK7** i dati relativi alle società cessionarie cui sono cedute le predette eccedenze.

**20.3****Cessionario**

La società o l'ente cessionario dell'eccedenza dell'IRPEG, deve indicare:

- nei **rigli** da **RK8** a **RK14**, i dati relativi ai soggetti cedenti e le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente);
- nel **riglo RK15**, l'ammontare totale delle eccedenze dell'IRPEG ricevute dai soggetti cedenti, indicati nei rigli da RK8 a RK14;
- nel **riglo RK16**, l'importo residuo delle eccedenze dell'IRPEG ricevute nel precedente periodo d'imposta;
- nel **riglo RK17**, la somma degli importi dei rigli RK15 e RK16;
- nel **riglo RK18**, l'importo di riglo RK17 utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione per compensare importi a debito con il Modello F24;
- nel **riglo RK19**, la parte dell'importo di riglo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'IRPEG;
- nel **riglo RK20**, la parte dell'importo di riglo RK17, utilizzata in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n.358 del 1997 e L. n. 342 del 2000;
- nel **riglo RK21**, l'importo di riglo RK17 che residua dopo l'utilizzo indicato nei rigli RK18, RK19 e RK20.

## **R21 - QUADRO RO - ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

**21.1****Generalità**

Il presente quadro contiene l'elenco nominativo:

degli amministratori della società o dell'ente;

dei rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio; dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo.

Per gli amministratori e per i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

**A** se trattasi di socio amministratore;

**B** se trattasi di amministratore non socio;

**C** se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della società o dell'ente.

Per quanto riguarda i rappresentanti della società o dell'ente vanno indicati anche:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica.

Con riguardo alla carica vanno indicati la data di assunzione della stessa e il codice:

**1** Rappresentante legale, negoziale o di fatto;

**2** Curatore dell'eredità giacente;

**3** Curatore fallimentare;

**4** Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);

**5** Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati;

**6** Rappresentante fiscale di soggetto non residente;

**8** Liquidatore (liquidazione volontaria).

## **R22 - QUADRO RP - PROSPETTO DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CEDOLE ACQUISITE SEPARATAMENTE DALLE OBBLIGAZIONI STESSE, DEI RELATIVI PROVENTI ESENTI DA IMPOSTA**

**22.1****Generalità**

Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data,

gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione – ai sensi dell'art. 63, comma 3 del Tuir – fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti.

Nei **rigli** da **RP1** a **RP7**:

- nel **campo 1**, va indicato il codice ISIN assegnato dall'U.I.C. al titolo; il codice vale sia per il titolo che per le relative cedole acquisite separatamente dai titoli medesimi; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nel **campo 2**, va indicata la data di scadenza. Per le cedole acquisite separatamente la data va riferita ai titoli.
- nel **campo 3**, va indicato la denominazione del titolo; per le cedole acquisite separatamente deve essere indicata la denominazione dei titoli cui esse ineriscono.
- nei **campi 4 e 5**, va indicato il valore nominale complessivo delle obbligazioni possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 6 e 7**, va indicato il valore delle cedole possedute nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.
- nei **campi 8 e 9**, vanno indicati i proventi maturati sulle obbligazioni e sulle cedole nel periodo d'imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione ed acquisite, rispettivamente, prima del 28 novembre 1984 e dal 28 novembre 1984.

Nel **rigo RP8** riportare nelle colonne da 1 a 6 i totali degli importi indicati nelle colonne da 4 a 9 nei rigli da RP1 a RP7.

## R23 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI AI QUADRI RC, RD, RE, RF e RG E PROSPETTO DEGLI ONERI

### 23.1

#### Generalità

Il presente quadro si compone dei seguenti prospetti:

"Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno";

"Conferimenti agevolati";

"Plusvalenze e sopravvenienze attive";

"Agevolazioni territoriali e settoriali";

"Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui";

"Prospetto degli oneri";

"Prospetto del reddito agevolato" ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001;

**"Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero"**.

Nel **rigo RS1, campo 1**, va indicato il quadro cui si riferisce il quadro RS, pertanto deve essere compilato un quadro RS per ogni quadro di riferimento.

### 23.2

#### Perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno

Il prospetto è riservato agli enti che nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione e nei cinque precedenti hanno subito perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali in contabilità ordinaria (indicate nel quadro RF o RC) oppure dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice in contabilità ordinaria per la parte di perdite delle società stesse corrispondente alle rispettive quote di partecipazione agli utili (quadro RH).

Si ricorda che, per effetto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta, con i redditi derivanti dalle predette attività anche in contabilità semplificata e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. La parte di tali perdite che non trova capienza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto.

Pertanto, nel **rigo RS2** deve essere indicata la differenza, se negativa, tra i redditi conseguiti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, derivanti dall'esercizio di imprese commerciali nonché dalla partecipazione in società di persone (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e le perdite derivanti nello stesso periodo d'imposta dall'esercizio di attività commerciali e dalla partecipazione nelle società sopra indicate in contabilità ordinaria.

Nei **rigli da RS3 a RS7** devono essere riportate le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti, dal primo al quinto.

Nel **rigo RS8**, vanno indicate le perdite fiscali riportabili senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102, comma 1-bis, del Tuir.

I predetti rigli da RS2 a RS8 devono essere compilati senza il segno "–".

**ATTENZIONE** Per la compilazione dei righi da RS3 a RS8 occorre tener conto, eventualmente, delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

### 23.3

#### Conferimenti agevolati

Questo prospetto interessa gli enti che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904) e quelli che hanno operato conferimenti agevolati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218.

Quanto ai dati da indicare nei righi da RS9 a RS12 si precisa che:

- nel **rigo RS9**, va indicato, in **colonna 1**, il codice fiscale e, in **colonna 2**, la denominazione della società conferitaria;
- nel **rigo RS10**, va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
- nel **rigo RS11**, va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data.
- nel **rigo RS12**, va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.

In ordine alla evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei righi da RS10 a RS12 i dati riepilogativi, mentre il rigo RS9 non deve essere compilato.

### 23.4

#### Plusvalenze e sopravvenienze attive

Per la compilazione del presente prospetto si rinvia alle istruzioni fornite nel paragrafo 10.2 relative al Quadro RF - reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria nonché a quelle del paragrafo 11.2 relative al Quadro RG - reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata.

### 23.5

#### Agevolazioni territoriali o settoriali

In questo prospetto vanno indicate, se applicabili, le agevolazioni territoriali o settoriali, con esclusione di quelle relative ai redditi dei terreni e dei fabbricati.

I righi da RS17 a RS20, vanno compilati tenendo presente che:

- nella **colonna 1**, le società o enti che richiedono l'agevolazione o che l'hanno già richiesta devono indicare la disposizione legislativa che la prevede, apponendo nella apposita casella il codice individuato nella **tabella E**.  
Le società o enti che hanno più attività agevolate devono indicare per ciascuna di esse le disposizioni agevolative anche nell'ipotesi in cui si tratti delle medesime disposizioni;
- nella **colonna 2**, deve essere indicato lo stato dell'agevolazione, utilizzando i codici di cui alla **tabella F**) a seconda che l'agevolazione sia richiesta nella presente dichiarazione per la prima volta, che sia stata già richiesta nella dichiarazione relativa a precedenti periodi, che sia stata già richiesta con apposita istanza, che sia stata riconosciuta con provvedimento dell'Ufficio, che sia stata negata con provvedimento in contestazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'anno a decorrere dal quale opera l'agevolazione;
- nella **colonna 4**, va indicato l'anno in cui è stata richiesta l'agevolazione. I contribuenti che richiedono l'agevolazione per la prima volta nella presente dichiarazione indicheranno l'anno 2003;
- nella **colonna 5**, va indicata la provincia (sigla) nel cui territorio viene prodotto o reinvestito il reddito agevolato;
- nella **colonna 6**, va indicato l'ammontare del reddito agevolato.

Se la richiesta dell'agevolazione è fatta per la prima volta nel Modello UNICO, è opportuno che sia informato il competente Ufficio locale dell'Agenzia delle entrate al quale deve essere inviata, con plico separato, a mezzo raccomandata A.R., la documentazione di rito.

Ai fini dell'applicazione del D.P.C.M. 29 luglio 1993, concernente "Modalità di concessione delle agevolazioni contributive e fiscali alle piccole e medie imprese della Valtellina", in sede di ri-

chiesta delle agevolazioni, devono essere indicate le agevolazioni di diversa natura eventualmente già richieste o ottenute, assicurando il rispetto dei limiti d'importo di cui all'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. medesimo.

### Tabella E) - Tipo di agevolazione

Codice Leggi agevolative

**Mezzogiorno** (T.U. 6 marzo 1978, n. 218 e legge 1° marzo 1986, n. 64; D.L. 11 luglio 1988, n. 258, conv. in legge 5 agosto 1988, n. 337; art. 18, D.L. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)

**10** Esenzione totale IRPEG (art. 14, 5° comma, legge 1° marzo 1986, n. 64)

**11** Riduzione IRPEG (art. 105, 1° comma, T.U. 6 marzo 1978, n. 218)

### Province di Trieste e Gorizia

**40** Riduzione IRPEG (art. 2, 1° comma, legge 29 gennaio 1986, n. 26)

**Altri territori** (legge 10 maggio 1983, n. 190; art. 11, comma 1; legge 2 maggio 1990, n. 102; DPCM 29 luglio 1993)

**60** Esenzione IRPEG

**61** Riduzione IRPEG

### Tabella F) - Stato dell'agevolazione

Codice

**A** Agevolazione richiesta in dichiarazione per la prima volta

**B** Agevolazione già richiesta nelle precedenti dichiarazioni dei redditi

**C** Agevolazione già richiesta con apposita istanza

**D** Agevolazione riconosciuta con provvedimento dell'ufficio

**E** Agevolazione negata dall'ufficio con provvedimento in contestazione.

**F** Agevolazione riconosciuta in base a disposizione di legge

## 23.6

### Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui

In questo prospetto vanno indicati i dati rilevanti ai fini del calcolo della quota deducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività deducibili.

Nel **rigo RS21**, va indicato l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RS22**, va indicato l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi conseguiti dall'ente non commerciale (compresi quelli che non concorrono a formare il reddito d'impresa, quelli de-commercializzati e quelli relativi all'attività istituzionale), senza tener conto di quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RS23**, va indicato l'ammontare delle spese e degli altri componenti negativi (compresi gli ammortamenti e gli accantonamenti, nei limiti in cui ne è ammessa la deduzione, ai sensi delle disposizioni del capo VI del titolo I del Tuir) relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività, nonché la rendita catastale rivalutata o il canone di locazione, anche finanziaria, relativo ad immobili ad uso promiscuo.

## 23.7

### Prospetto degli oneri

#### Oneri deducibili

Tale prospetto va compilato indipendentemente dalla compilazione delle precedenti sezioni; in caso di compilazione di più quadri RS, pertanto, il presente prospetto va compilato soltanto sul primo modulo.

Dal reddito complessivo degli enti non commerciali, si deducono, se non sono deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo, gli oneri indicati nei righe seguenti:

- **rigo RS24**, canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge (art. 10, comma 1, lett. a), del Tuir);
- **rigo RS25**, le somme corrisposte ai dipendenti chiamati a svolgere funzioni elettorali (art. 10, comma 1, lett. f), del Tuir);
- **rigo RS26**, contributi, donazioni e oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato (art. 10, com-

ma 1, lett. g), del Tuir); non si può fruire di questo onere deducibile se per la medesima erogazione si intende chiedere la detrazione prevista per le erogazioni liberali di cui all'art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir;

- **rigo RS27**, l'INVIM decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi, compresa l'imposta sostitutiva di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- **rigo RS28**, indicare il totale dei rigi da RS24 a RS27, che va riportato nel rigo RN14 del quadro RN.

### Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta

Dall'imposta lorda degli enti non commerciali si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento degli oneri sottoindicati a condizione che non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo; a tal fine indicare:

- nel **rigo RS29**, gli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati (art. 13-bis, comma 1, lett. a), del Tuir);
- nel **rigo RS30**, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.1089 (art. 13-bis, comma 1, lett. g), del Tuir);
- nel **rigo RS31**, le erogazioni liberali a favore di Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, comitati istituiti dal Ministro per i beni culturali e ambientali, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che svolgono attività in campo culturale e artistico (art. 13-bis, comma 1, lett. h), del Tuir);
- nel **rigo RS32**, il costo specifico o il valore normale dei beni ceduti gratuitamente ai soggetti e per le attività indicate nella lett.h) dell'art. 13-bis, comma 1, del Tuir (art. 13-bis, comma 1, lett. h-bis), del Tuir);
- nel **rigo RS33**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di:
  - A) enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;
  - B) enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato (art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir). Per gli oneri di cui ai rigi RS30, RS31, RS32 e RS33 vedere in Appendice la voce "Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta";
- nel **rigo RS34**, le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a euro 2.065,83, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle istituzioni riordinate in aziende di servizi, ai sensi dell'art.4, comma 7, del D.Lgs. 4 maggio 2001 n. 207, nonché i contributi associativi, per importo non superiore a euro 1.291,14 (**come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), della L. 30 luglio 2002, n. 189**) versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 13-bis, comma 1, lett. i-bis), del Tuir). Si intendono ricompresi, ai sensi dell'art. 138, comma 14, della legge n. 388 del 2000, tra gli oneri detraibili di cui all'articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del Tuir, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000;
- nel **rigo RS35**, le erogazioni liberali in denaro a favore delle società sportive dilettantistiche per un importo complessivo non superiore a euro 1.032,91. **Per effetto dell'art. 90, comma 9, lett. a), della legge n. 289 del 2002, entrata in vigore il 1° gennaio 2003, il precedente importo è stato elevato a 1.500 euro; la detrazione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate in favore delle associazioni sportive dilettantistiche;**
- nel **rigo RS36**, le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei previsti registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge (L. 7 dicembre 2000, n.383), per un importo non superiore a euro 2.065,83 (art. 13-bis, comma 1, lett. i-quater); La detrazione prevista nei precedenti rigi RS33, RS34 e RS35 è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari ovvero altri sistemi di pagamento stabiliti dall'Amministrazione finanziaria.
- nel **rigo RS37**, le erogazioni liberali in denaro a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, per un importo non

superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato; per le somme versate al patrimonio della Società di cultura La Biennale di Venezia e per le somme versate come contributo alla gestione della medesima il limite del 2 per cento, previsto dall'art. 13-bis, comma 1, lett. i) del Tuir, è elevato al 30 per cento.

Nel **rigo RS38**, il totale dei rigi da RS29 a RS37 il cui 19 per cento va riportato al rigo RN21 del quadro RN.

## 23.8

### Prospetto del reddito agevolato ai sensi dell'art. 4 della L. n. 383 del 2001

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti che applicano le disposizioni dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

**In base alle disposizioni contenute nell'art. 5-sexies del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito nella legge 21 febbraio 2003, n. 27, i predetti benefici sono prorogati fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la citata proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.**

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

**Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.**

L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

L'agevolazione spetta anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa in contabilità semplificata, compresi quelli che determinano il reddito forfettariamente. Sono esclusi i soggetti che esercitano attività agricola nei limiti dell'art. 29 del Tuir e i lavoratori autonomi di cui all'art. 49, comma 2, del Tuir.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS39**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **rigi da RS40 a RS44**, gli investimenti realizzati nell'esercizio in corso alla data del 25 ottobre 2001 e in ciascuno dei quattro periodi d'imposta precedenti, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle cessioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo, da indicare in tali rigi, è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;
- nel **rigo RS45**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS39 e la media degli importi indicati nei rigi da RS40 a RS44 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RF41, colonna 1, o RG21, colonna 1, o RC4 o RE17 ovvero RD5;
- nel **rigo RS46, colonna 1**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e, in **colonna 2**, il 50 per cento di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale,

compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RF41, colonna 1, o RG21, colonna 1, o RC4 o RE17 ovvero RD5 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS45.

## 23.9

### Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

Il presente prospetto deve essere compilato dai soggetti residenti cui siano stati imputati, ai sensi del comma 1, dell'art. 127-bis del Tuir e delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, del D.M. 21 novembre 2001, n. 429, i redditi di una o più imprese, società o enti, residenti o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. *Controlled foreign companies* o CFC), dei quali i medesimi possiedono partecipazioni, dirette o indirette, agli utili.

Il prospetto è finalizzato anzitutto a determinare gli utili distribuiti dalla CFC, ovvero dal soggetto non residente direttamente partecipato, che non concorrono a formare il reddito del soggetto dichiarante ai sensi del comma 7 dell'art. 127-bis del Tuir; è altresì finalizzato a determinare il credito d'imposta eventualmente spettante per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal dichiarante sugli utili distribuiti. Nell'ipotesi in cui nel periodo d'imposta oggetto della presente dichiarazione non siano stati distribuiti utili rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir, il presente prospetto non deve essere compilato.

Per ciascuna CFC cui il dichiarante partecipi, deve essere, pertanto, compilato uno specifico rigo, indicando nei campi previsti i dati di seguito elencati. Nel caso in cui i righe non siano sufficienti in relazione alle CFC interessate, dovrà essere utilizzato un ulteriore quadro RS avendo cura di numerarlo progressivamente compilando la casella "Mod. N." posta in alto a destra.

In particolare, nei campi da 1 a 7, va indicato:

- nel **campo 1**, il codice fiscale del soggetto controllante che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC; qualora vi sia coincidenza tra il soggetto controllante della CFC ed il soggetto cui risulta imputato il reddito, quest'ultimo deve indicare il proprio codice fiscale;
- nel **campo 2**, la denominazione della CFC;
- la **casella 3**, deve essere barrata nel particolare caso disciplinato dall'art. 3, comma 4, secondo periodo, del Decreto n. 429 del 2001, di partecipazione agli utili della CFC per il tramite di soggetti non residenti;
- nel **campo 4**, non va indicato alcun importo in quanto tale campo non interessa la presente dichiarazione ma quella relativa al periodo d'imposta successivo;
- nel **campo 5**, il reddito della CFC assoggettato a tassazione separata in relazione alla quota di partecipazione, diretta o indiretta, nella CFC, desunto dal quadro RM del Mod. UNICO 2003-ENC;
- nel **campo 6**, gli utili distribuiti dalla CFC ovvero gli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato; tale importo deve essere indicato fino a concorrenza dell'importo esposto nel campo 5.

Si ricorda infatti che gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata (art.3, comma 4, Decreto n. 429 del 2001).

Nella particolare ipotesi di partecipazione agli utili tramite soggetti non residenti (V. casella 3), occorre fare riferimento agli utili distribuiti da tali ultimi soggetti dopo la data di delibera di distribuzione da parte della CFC e tenendo sempre presente quale limite dell'importo da indicare, quello esposto nel campo 5;

- nel **campo 7**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 5 e l'importo di campo 6.

Nel **campo 8**, non va indicato alcun importo in quanto tale campo non interessa la presente dichiarazione ma quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Nei campi da 9 a 12, indicare:

- nel **campo 9**, l'imposta applicata sul reddito di cui al campo 5, desunta dal quadro RM del Mod. UNICO 2003 - ENC;
- nel **campo 10**, le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC, ammesse in detrazione in relazione alla propria quota di partecipazione nella CFC fino a concorrenza dell'imposta di cui al campo 9, come indicate dal soggetto controllante nel quadro FC, ai sensi dell'art. 127-bis, comma 6, del Tuir e dell'art. 3, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001;
- nel **campo 11**, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto dichiarante sugli utili percepiti per l'importo indicato nel campo 6; tale importo deve essere indicato fino a concorrenza della differenza tra l'importo di campo 9 e quello di campo 10. Le predette imposte costituiscono infatti credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, detratte le imposte sul reddito pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- nel **campo 12**, la differenza tra l'importo di campo 9 e la somma dei campi 10 e 11.

## R24 - QUADRO RY - IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RIVALUTAZIONE DEI BENI, RICONOSCIMENTO DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI, RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA E SUI FONDI PENSIONE E FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI

### 24.1

#### Generalità

Il presente quadro deve essere compilato:

- dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (sez. I);
- dai soggetti che possono ancora avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 4 della citata legge n. 448, per effetto dell'art.3 del D.L. 24 dicembre 2002, n.282 (sez. II);
- dai fondi pensione e dalle altre forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n.124 (sez. III).

### 24.2

#### Sezione I

**L'art. 3 della legge n. 448 del 2001 ha previsto la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002. Per effetto delle disposizioni dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del D.M. 19 aprile 2002, n. 86, le società e gli enti che hanno approvato il bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000 entro la data di entrata in vigore del predetto D.M. (8 maggio 2002) e che non si sono avvalsi della rivalutazione con riferimento a tale bilancio, possono eseguire la rivalutazione disciplinata dall'art. 3 della citata L. n. 448 del 2001 nel bilancio relativo all'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 2000.**

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali (con esclusione di quelli alla cui produzione o alla cui scambio è diretta l'attività dell'impresa) nonché delle partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello il cui termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'art. 2445 del cod. civ.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEG e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o di beni non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale tali operazioni sono eseguite.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai due periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata successiva alla prima.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice-tributo 2726.

Nella sezione I vanno indicati:

- nel **rigo RY1**, colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;

- nel **rigo RY2**, colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY3**, colonna 1, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, colonna 2, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY4** va indicato il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY5** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata.

**24.3****Sezione II**

**L'art.3 del D.L. n.282 del 2002, n.282, ha prorogato le disposizioni in materia di affrancamento delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, contenute nell'art.4 della L. n.448 del 2001.**

**Per effetto di tale proroga le suddette riserve e fondi, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.**

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, comma 2, del medesimo codice.

I soggetti che compilano la presente sezione devono indicare:

- nei **righi da RY6 a RY7, colonna 1**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva, **colonna 2**, l'utilizzo degli stessi e, **colonna 3**, l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY8, colonna 3**, il totale degli importi dei rigi da RY6 a RY7 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RY9**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta, se si è optato per la rateizzazione.

**24.4****Sezione III**

**La presente sezione deve essere utilizzata per la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dell'imposta dei redditi, applicata nell'anno 2002, da parte dei fondi pensione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (di seguito D.Lgs. n. 124).**

La dichiarazione va presentata con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

L'imposta sostitutiva è versata dai fondi pensione entro il 16 febbraio di ciascun anno e a tale versamento si rendono applicabili le disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. La presente sezione, in particolare, va utilizzata per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva da parte dei seguenti soggetti:

- A) fondi pensione in regime di contribuzione definita di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 124;
- B) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 1992, (di seguito "vecchi fondi"), in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- C) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- D) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili sempreché siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- E) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;

- F)** "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;
- G)** fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Per i fondi interni, istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ., se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, e per i fondi aperti istituiti ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 124, la dichiarazione dell'imposta sostitutiva è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente, utilizzando il quadro RI, sezione I, del Mod. "UNICO 2003 - SC".

Per le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 e per i contratti di rendita vitalizia avente funzione previdenziale in via di costituzione, di cui all'art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 47 del 2000, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri utilizzando il quadro RI, sezione II, del Mod. "UNICO 2003 - SC".

Qualora le linee di investimento di un fondo non possano essere indicate per insufficienza dei righe nel medesimo modulo, si utilizzerà un ulteriore modulo avendo cura di compilare il rigo RY10 riportando la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Nel caso in cui l'ente gestisca più fondi dovrà compilare un modello per ognuno dei predetti fondi indicando nel rigo RY10 la data di costituzione e l'eventuale numero di iscrizione all'albo del fondo.

Per i fondi pensione indicati alle lettere A), B) e C) l'imposta sostitutiva è applicata, nella misura dell'11 per cento, sul risultato netto della gestione maturato in ciascun periodo d'imposta. Tale risultato, determinato ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124, è pari alla differenza tra:

- il valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche o da altre linee di investimento, nonché dei redditi soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta;

- il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno.

Per i fondi di cui alla lettera B), gestiti con contratti assicurativi di capitalizzazione, in luogo del patrimonio netto si assume il valore della riserva matematica.

I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva concorrono a formare il risultato della gestione e su di essi compete un credito d'imposta nella misura del 15 per cento (si tratta delle quote dei fondi mobiliari aperti italiani, delle Sicav italiane, degli organismi di investimento cosiddetti "lussemburghesi storici" e dei fondi mobiliari chiusi italiani); tale credito d'imposta concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall'imposta sostitutiva dovuta.

Per i fondi avviati in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno, si assume il patrimonio alla data di avvio del fondo, mentre per i fondi cessati in corso d'anno si assume, in luogo del patrimonio alla fine dell'anno, il patrimonio alla data di cessazione del fondo.

Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato, in tutto o in parte, dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d'imposta in cui è maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

I fondi pensione indicati alla lettera D) sono soggetti - fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 124 - ad un'imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili. Tale valore è determinato secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia nel provvedimento del 20 settembre 1999 (G.U. n. 230 del 30 settembre 1999) ed è calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici obbligatori previsti per i fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per il quale il fondo pensione abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva dovuta è aumentata all'1,50 per cento.

I predetti fondi sono altresì soggetti ad imposta sostitutiva dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal restante patrimonio (ossia sul patrimonio diverso da quello investito in immobili). A tal fine si applicano le disposizioni contenute nell'art. 14 del D.Lgs. n. 124.

Per i fondi indicati alla lettera E), l'imposta sostitutiva si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, nella misura dell'11 per cento. Tale risultato si determina, ai sensi dell'art. 14-

bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, avendo riguardo alla situazione di ciascun iscritto, sottraendo, cioè, dal valore attuale della rendita in via di costituzione, alla data della ricorrenza annuale della polizza – ovvero alla data di accesso alla prestazione – determinato tenendo conto anche dei premi versati a partire dall'ultima decorrenza, diminuito dei premi versati nel medesimo periodo, il valore attuale della rendita stessa calcolato alla data della precedente ricorrenza annuale (corrispondente al valore attuale della rendita calcolato a tale data, al netto dell'imposta sostitutiva).

Nel caso in cui al termine dell'anno solare siano noti tutti gli elementi utili per determinare il valore effettivo della polizza, il valore attuale della rendita andrà calcolato a tale data con riferimento alla rivalutazione da attribuire al contratto e, quindi, non alla ricorrenza annuale della polizza (tale situazione si verifica, ad esempio, nei contratti espressi in quote o in parti, quando risulta noto il valore unitario della quota o della parte al termine di ciascun anno solare).

Per i fondi indicati alla lettera F), l'imposta sostitutiva si applica, in base all'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124, sulla differenza, determinata alla data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i contributi versati.

I fondi indicati alla lettera G) sono comunque tenuti, fino al termine del periodo transitorio, anche al versamento di un'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nella compilazione della presente sezione, il fondo pensione deve compilare un rigo per ogni linea di investimento.

Le operazioni di addebitamento ed accreditamento tra linee di investimento gestite dal fondo devono essere effettuate con le seguenti modalità:

- l'accreditamento a favore di ciascuna linea che ha conseguito, nel periodo d'imposta, un risultato negativo, può essere effettuato nel limite massimo dell'11 per cento dell'ammontare del risultato negativo medesimo. L'accreditamento è ammesso per l'intero ammontare ovvero anche per una sua parte;
- la misura dell'importo, da prelevare dalle linee che hanno maturato un risultato della gestione positivo, che va accreditato alle linee che hanno conseguito un risultato della gestione negativo, è stabilita discrezionalmente dal fondo, tenuto conto dei risultati conseguiti dal complesso delle linee gestite;
- le somme necessarie per l'accreditamento sono prelevate dalle linee con debito d'imposta sostitutiva e accreditate, con pari valuta, alle linee che hanno maturato un risultato della gestione negativo;
- nel caso in cui la linea di investimento abbia ricevuto, in tutto o in parte, gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta derivante dal conseguimento di un risultato della gestione negativo, il risparmio d'imposta così conseguito – evidenziato nel campo 18 – non potrà più essere utilizzato per diminuire gli importi dovuti a titolo d'imposta sostitutiva nei successivi esercizi. Pertanto, ai fini del calcolo del risultato della gestione nel periodo d'imposta successivo, l'ammontare del risultato negativo maturato nel periodo precedente che ha determinato l'accreditamento di somme a beneficio della linea di investimento non potrà essere computato in diminuzione dal risultato positivo della gestione.

### Modalità di compilazione

Nel **rigo RY10** va indicato, in **colonna 1**, la data di costituzione del fondo e, in **colonna 2**, il numero di iscrizione all'albo.

Nei **rigi** da **RY11** a **RY14**, va indicato:

- nel **campo 1**, la denominazione della linea di investimento, come risultante dallo statuto o dal regolamento del fondo;
- nel **campo 2**, il patrimonio netto alla fine del periodo d'imposta, al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata a tale data;
- nel **campo 3**, l'ammontare complessivo delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche o ad altre linee di investimento nel periodo d'imposta;
- nel **campo 4**, l'ammontare dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nel periodo d'imposta o da altre linee di investimento;
- nel **campo 5**, il patrimonio netto all'inizio del periodo d'imposta;
- nel **campo 6**, l'ammontare complessivo dei redditi esenti, dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o comunque non soggetti ad imposta nonché dei redditi di capitale che non concorrono a formare il risultato della gestione in quanto assoggettabili a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ma sui quali il prelievo non è stato effettuato. Questi ultimi redditi sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 124, ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva (12,50 o 27 per cento). È il caso, ad esempio, dei proventi degli OICR esteri non armonizzati collocati all'estero e percepiti senza l'intervento di un soggetto residente incaricato del loro pagamento soggetti a imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento.

- nel **campo 7**, l'ammontare del credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi, realizzati o iscritti, derivanti da quote o azioni di OICR soggetti ad imposta sostitutiva;
- nel **campo 8**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se positivo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 2, 3 e 7 quelli riportati nei campi 4, 5 e 6. **I fondi pensione indicati nelle lett. E) ed F), i quali devono omettere la compilazione dei precedenti campi da 2 a 7, riportano in tale campo, rispettivamente, l'importo complessivo dei risultati positivi maturati nell'anno, determinati, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124, e le differenze positive determinate ai sensi dell'art. 14-quater, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 124;**
- nel **campo 9**, il risultato della gestione maturato nel periodo d'imposta, se negativo. Tale risultato si ottiene sottraendo dai valori indicati nei campi 4, 5 e 6 quelli riportati nei campi 2, 3 e 7. I fondi pensione indicati nella lett. E) devono indicare l'importo complessivo dei risultati negativi maturati nell'anno, determinati ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 124;
- nel **campo 10**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva dovuta, pari all'11 per cento dell'importo di campo 8. Per i fondi di cui alla lett. E) l'importo rilevante ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere assunto al netto dell'importo di campo 9;
- nel **campo 11**, l'ammontare complessivo delle imposte sostitutive dovute in relazione ai redditi indicati nel campo 6 (versate entro il 16 febbraio 2003 con i codici tributo previsti per i singoli redditi);
- nel **campo 12**, l'ammontare dell'imposta, fino a concorrenza dell'importo di campo 10, che è stata utilizzata per accreditare altre linee di investimento gestite dal fondo che nel periodo d'imposta hanno conseguito risultati della gestione negativi;
- nel **campo 13**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari allo 0,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile agli immobili;
- nel **campo 14**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pari all'1,50 per cento applicata dai fondi pensione indicati nella lett. D) sul patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione;
- nel **campo 15**, l'ammontare dell'addizionale dell'imposta sostitutiva, nella misura dell'1 per cento, applicata dai fondi pensione indicati nella lett. G) sul patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- nel **campo 16**, l'ammontare del credito d'imposta, indicato nel campo 17 della precedente dichiarazione, non utilizzato in compensazione nel quadro RX del Mod. UNICO 2002 "Enti non commerciali";
- nel **campo 17**, l'eventuale saldo versato all'Erario risultante dalla differenza tra gli importi indicati nei campi 10, 13, 14 e 15 e quelli riportati nei campi 7, 12 e 16. La differenza tra i predetti importi, se negativa, può essere utilizzata in compensazione nel quadro RX;
- nel **campo 18**, l'ammontare del risparmio d'imposta corrispondente all'11 per cento del risultato negativo maturato nel periodo d'imposta indicato nel campo 9, assunto al netto dell'importo di campo 8 eventualmente compensato ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva;
- nel **campo 19**, l'ammontare del risparmio d'imposta accreditato alla linea di investimento che ha conseguito un risultato negativo, utilizzando le imposte sostitutive sul risultato della gestione dovute da altre linee di investimento;
- nel **campo 20**, l'ammontare del risparmio d'imposta da utilizzare negli esercizi successivi. Tale ammontare risulta dalla differenza tra l'importo indicato nel campo 18 e quello indicato nel campo 19.

## R25 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO

### 25.1 Generalità

**ATTENZIONE** I contribuenti che hanno presentato la "dichiarazione riservata", nel corso del 2002 e del 2003 delle attività detenute all'estero sono esonerati dall'obbligo di compilazione del presente modulo, relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.

Questo modulo deve essere utilizzato dagli enti non commerciali, i quali, in conformità a quanto previsto nel D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e modificato dal D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, e dal D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, devono indicare:

- a) i trasferimenti da e verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti, senza il tramite di intermediari residenti, se l'ammontare complessivo di tali trasferimenti nel corso del periodo di imposta sia stato superiore a euro 12.500 ai sensi del D.M. 17 ottobre 2002.

Nell'ammontare complessivo vanno computati tutti i trasferimenti e, quindi, sia quelli verso l'estero che quelli dall'estero;

- b) gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, detenuti al termine del periodo di imposta se l'ammontare complessivo di tali investimenti ed attività, al termine del periodo di imposta, risulta superiore a euro 12.500, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2002. Quest'obbligo sussiste anche se nel corso dell'anno non siano intervenute movimentazioni. Agli effetti degli obblighi di dichiarazione, si considerano come di fonte estera i redditi corrisposti da soggetti non residenti, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato. Si considerano, in ogni caso, di fonte estera i redditi soggetti alla ritenuta del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, comma 3 e 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (proventi derivanti da riporti e pronti contro termine con controparti non residenti, interessi ed altri proventi dei depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero). Si considerano, altresì, di fonte estera gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari esteri, compresi quelli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 emessi all'estero, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50 o del 27 per cento ai sensi dell'art. 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239 del 1996. Sono, inoltre, da considerare di fonte estera i redditi soggetti alle disposizioni dell'art. 16-bis, del Tuir;

- c) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato i suddetti investimenti e attività, se l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, computato tenendo conto anche dei disinvestimenti, sia stato superiore a euro 12.500, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2002. Quest'obbligo sussiste anche se al termine del periodo d'imposta i soggetti interessati non detengono investimenti all'estero né attività estere di natura finanziaria, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l'estinzione dei rapporti finanziari.

Si precisa che l'obbligo di dichiarazione di cui ai precedenti punti b) e c) sussiste in ogni caso; vale a dire qualunque sia l'origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all'estero (ad esempio donazione o successione) e qualunque sia la modalità con cui sono stati effettuati i trasferimenti che hanno interessato tali attività (attraverso intermediari residenti, attraverso intermediari non residenti o in forma diretta tramite trasporto al seguito).

L'obbligo di dichiarazione sussiste anche nel caso in cui le operazioni siano state poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria e siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

Considerato che il modulo RW riguarda la rilevazione su base annua dei trasferimenti da, verso e sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, il modulo RWV deve essere presentato con riferimento all'intero anno solare.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro utilizzando il cambio indicato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2003 n. 52.

Gli obblighi di dichiarazione non sussistono, invece, per espressa previsione legislativa per i certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in gestione o in amministrazione alle banche, alle SIM, alle Società fiduciarie ed agli altri intermediari professionali indicati nell'art.1 del D.L. n.167 del 1990, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi ed i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi e detto esonero sussiste anche nel caso in cui il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nel caso in cui le attività estere di natura finanziaria di cui alla presente dichiarazione abbiano prodotto redditi relativamente ai quali non sussistono le condizioni di esonero, il contribuente dovrà farne oggetto di dichiarazione negli appositi quadri (RI, RL, RM e RT), secondo le istruzioni ivi fornite. Si ricorda che l'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990, ai fini delle imposte sui redditi, prevede la presunzione di fruttuosità, nella misura pari ai nei singoli periodi d'imposta, con riguardo alle somme in denaro ai certificati in serie o di massa o ai titoli trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avverrà in un successivo periodo d'imposta.

## RIQUADRO IDENTIFICATIVO

Il riquadro in alto a destra del quadro deve essere compilato indicando il codice fiscale della società. Il presente modulo si compone di tre sezioni:

- nella **Sezione I** vanno indicati i trasferimenti dall'estero verso l'Italia e dall'Italia verso l'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso non residenti e senza il tramite degli intermediari residenti, per ragioni diverse dagli investimenti all'estero e dalle attività estere di natura finanziaria;
- nella **Sezione II** vanno indicate le consistenze degli investimenti esteri e delle attività finanziarie detenute all'estero al termine del periodo di imposta;

– nella **Sezione III** vanno indicati i flussi dei trasferimenti dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli, effettuati attraverso intermediari residenti, attraverso non residenti ovvero in forma diretta, che nel corso dell'anno hanno interessato investimenti esteri ed attività estere di natura finanziaria.

## 25.2

**Sezione I**

Nella **Sezione I** indicare per ciascuna operazione di trasferimento, i seguenti dati:

- nelle **colonne 1 e 2**, le generalità complete (cognome e nome, se si tratta di persone fisiche; denominazione, se si tratta di soggetti diversi dalle persone fisiche) del soggetto non residente attraverso il quale è stata effettuata l'operazione;
- nella **colonna 3**, il codice dello Stato estero di residenza del soggetto non residente rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, la tipologia dell'operazione, indicando il codice:
  - 1 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'estero verso l'Italia;
  - 2 se l'operazione ha comportato un trasferimento dall'Italia verso l'estero;
- nella **colonna 5**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 6**, il mezzo di pagamento impiegato per l'effettuazione dell'operazione indicando il codice:
  - 1 se denaro;
  - 2 se assegni bancari
  - 3 se altro mezzo;
- nella **colonna 7**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 8**, la data dell'operazione;
- nella **colonna 9**, l'importo dell'operazione. Se le operazioni sono state effettuate in valuta estera, il controvalore in euro degli importi da indicare, è determinato, per il 2002, sulla base dei valori di cambio riportati nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 4 marzo 2003, n. 52.

## 25.3

**Sezione II**

Nella **Sezione II** indicare per ciascuna tipologia di investimento estero e di attività estera di natura finanziaria, distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo di imposta. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, il codice della causale dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 3**, l'importo degli investimenti ed attività suddetti. In proposito si richiama quanto già precisato in riferimento alla colonna 9 della Sezione I;
- nella **colonna 4**, barrare nel caso in cui i redditi relativi a somme di denaro, certificati in serie o di massa e titoli verranno percepiti in un successivo periodo d'imposta.

## 25.4

**Sezione III**

Nella **Sezione III** indicare, per ciascuna operazione che ha comportato trasferimenti di denaro, certificati in serie o di massa o titoli da, verso e sull'estero, i seguenti dati:

- nella **colonna 1**, il codice dello Stato estero, rilevato dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" posta in Appendice;
- nella **colonna 2**, la tipologia dell'operazione indicando il codice:
  - 1 per i trasferimenti dall'estero verso l'Italia;
  - 2 per i trasferimenti dall'Italia verso l'estero;
  - 3 per i trasferimenti dall'estero sull'estero;
- nella **colonna 3**, il codice dell'operazione, rilevato dalla "Tabella codici operazioni con l'estero" posta in Appendice;
- nella **colonna 4**, gli estremi di identificazione della banca;
- nella **colonna 5**, il numero di conto corrente utilizzato;
- nella **colonna 6**, la data in cui è intervenuta l'operazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'operazione. In proposito si richiama quanto precisato in relazione alla colonna 9 della Sezione I.

Se il contribuente ha posto in essere una pluralità di operazioni dello stesso tipo, comportanti il trasferimento dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero e dall'estero sull'estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti, in luogo della indicazione delle singole operazioni di trasferimento, il contribuente può limitarsi ad indicare, con riferimento a ciascun conto interessato, l'ammontare complessivo dei trasferimenti effettuati dall'estero (codice 1), dall'Italia (codice 2) e sull'estero (codice 3), indicandone l'importo nella **colonna 7** e il codice operazione nella **colonna 3**.

Infine, nel caso in cui per una stessa operazione di trasferimento intervengano più intermediari menzionati nei primi due commi dell'art. 1 del D.L. n. 167 del 1990, dovrà essere indicato soltanto il numero di conto relativo all'intermediario che per primo è intervenuto nell'operazione di trasferimento verso l'estero e per ultimo nell'operazione di trasferimento verso l'Italia.

Nel caso in cui non fosse sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati richiesti, si dovranno utilizzare altri moduli avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi, riportando la numerazione progressiva nella apposita casella posta nella prima pagina del modulo.

## R26 - QUADRO RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI

### 26.1 Generalità

Il quadro RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo d'imposta nel periodo d'imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. I redditi derivanti dalle attività rimpatriate, percepiti nel periodo d'imposta di cui sia stata data comunicazione all'intermediario, devono essere indicati nel presente quadro.

In particolare, il presente quadro deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a:

- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e conti correnti costituiti all'estero;
- premi e vincite;
- redditi di capitale corrisposti a non residenti;
- proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;

Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente quadro, vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento, da effettuarsi autonomamente, per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono 755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61 le corrispondenti cifre da indicare nel prospetto sono: 755; 865; 965; 2.586.

#### Operazioni societarie straordinarie

Nei casi di operazioni societarie straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta o prima della presentazione della dichiarazione, il dichiarante deve procedere alla compilazione di diversi quadri RZ per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; in relazione a questi ultimi il dichiarante deve indicare tutti gli elementi riguardanti il periodo compreso fra l'inizio del periodo d'imposta e la data di cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel **rigo RZ1** "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Ovviamente, nella dichiarazione del soggetto estinto non deve essere compilato il Quadro RZ.

### 26.2 Prospetto A - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da depositi e c/c costituiti all'estero

Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito emessi da soggetti non residenti e dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti.

Si ricorda che per gli interessi, premi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti, nonché quelli aventi un regime fiscale ad essi equiparato si applicano le disposizioni del D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e, ricorrendone i presupposti deve essere compilato il Modello 770/2003 ORDINARIO quadro SQ.

### 26.3 Prospetto B - Premi e vincite

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorché non corrisposti.

Si ricorda che tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 24, 25, 25-bis e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

**26.4****Prospetto C -  
Redditi di capitale  
di cui all'articolo 26,  
comma 5, del DPR  
n. 600 del 1973  
corrisposti  
a non residenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nel periodo d'imposta a soggetti non residenti e in particolare:

- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- interessi e altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 76, comma 7-bis del Tuir, individuati dai seguenti decreti:
  - D.M. 24 aprile 1992 in vigore fino al 18 febbraio 2002;
  - D.M. 23 gennaio 2002 in vigore dal 19 febbraio 2002;
  - D.M. 22 marzo 2002, che ha modificato il decreto precedente solo con riferimento alla Banca centrale di Singapore e agli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di tale Stato, cui si applica il regime di esenzione dal 3 aprile 2002.

Qualora i redditi di capitale siano stati assoggettati ad una ritenuta con un'aliquota inferiore a quelle sopra indicate ovvero non siano stati assoggettati a ritenuta, deve essere compilato il mod. 770/2003 ORDINARIO quadro SF ai fini della comunicazione richiesta dall'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997.

**26.5****Prospetto D -  
Proventi derivanti da  
operazioni di riporto,  
pronti contro termine  
su titoli e valute e  
mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

**26.6****Prospetto E -  
Proventi da depositi  
a garanzia  
di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso del periodo d'imposta, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

**26.7****Prospetto F -  
Ritenute alla fonte  
operate**

Il presente prospetto deve essere utilizzato per indicare le ritenute operate ed i versamenti eseguiti. Il presente prospetto deve essere utilizzato, inoltre, per indicare i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D. Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Per ogni ritenuta operata, il periodo di riferimento da riportare nel **punto 1**, qualora non diversamente specificato, è quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo delle ritenute operate.

Nel **punto 3** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato a scomputo dei versamenti relativi alle ritenute indicate nel punto 2.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2001 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 1** del presente quadro). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 2** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza che si è generata a seguito di versamenti relativi al 2002 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto (evidenziato nel rigo **RZ32, colonna 3** del presente quadro);
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nel presente quadro da evidenziare nel rigo **RZ31**.

Nel **punto 4** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzabili direttamente a scomputo interno di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24. Nel **punto 5** va indicato l'importo versato. Tale importo che deve trovare riscontro nella colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, corrisponde alla differenza ottenuta sottraendo quanto eventualmente indicato nei punti 3 e 4 dall'importo del punto 2, ad eccezione delle ipotesi riguardanti le operazioni societarie straordinarie nonché, gli errori nella indicazione del codice tributo.

Per le operazioni societarie straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a compilare anche il quadro RZ intestato alla prima società, compilando esclusivamente, nel Prospetto N, i punti 1 e 2 ed indicando il codice "G" nel punto 7. Nel quadro RZ intestato alla società incorporante è necessario compilare ogni punto del Prospetto N secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "H" al punto 7. In questo caso il punto 5 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del quadro RZ intestato alla società incorporata ed i punti 3 e 4 del quadro RZ della società incorporante.

Qualora nel modello di pagamento è stato erroneamente indicato il codice tributo, deve essere osservata la seguente modalità di compilazione:

- in presenza di regolarizzazione con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, la compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice tributo corretto e, nel punto 7, il codice "D";
- in mancanza della predetta comunicazione, devono essere compilati due rigi. Il primo rigo deve essere compilato secondo le modalità ordinarie ad eccezione dei punti 2, 3 e 4 che non devono essere compilati mentre nel punto 5 va ugualmente indicata la differenza dei predetti punti. Il secondo rigo è compilato ad esclusione dei punti 5 e 6, riportando il codice tributo corretto oltre che, al punto 3, l'importo comprensivo di quanto indicato al punto 5 del primo rigo.

Qualora il sostituto abbia effettuato versamenti di ritenute, comprensivi di interessi per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 5 va riportato l'importo versato al netto degli interessi e nel successivo **punto 6** l'ammontare degli interessi versati. Non devono essere fornite indicazioni in ordine al versamento della sanzione.

Se il sostituto ha cumulativamente versato a seguito di ravvedimento ritenute relative a più mesi, deve essere compilato un rigo per ciascun periodo di riferimento avendo cura di indicare nel punto 7 il codice "C".

Per la compilazione del **punto 7** "Note" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento a saldo;
- B** – se il versamento si riferisce alle ritenute operate su interessi, premi e altri frutti dei conti correnti e depositi, versamento in acconto;
- C** – se l'importo indicato nel punto 5 è parte di un versamento cumulativo relativo a ritenute effettuate in più mesi;
- D** – se il codice tributo è stato oggetto di comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- F** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- G** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni societarie straordinarie, il cui versamento è esposto nel quadro RZ intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- H** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni societarie straordinarie, relativo a ritenute indicate nel quadro RZ intestato al soggetto estinto.

Per la compilazione del **punto 8** "Eventi eccezionali" devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte previste dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla L. 17 febbraio 1994, n. 111 e dall'art. 6 del D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 1995, n. 507 a favore delle piccole e medie imprese creditrici del soppresso EFIM;
- B** – se il sostituto d'imposta ha fruito delle agevolazioni di cui all'art. 20, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 previste per le vittime di richieste estorsive e dell'usura;

- C** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dai decreti 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) e 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) emanati a seguito degli eventi sismici verificatisi in data 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
- D** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002) emanato a seguito dell'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29 ottobre 2002 nella provincia di Catania;
- E** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003) dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002) emanato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002 nel territorio delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- F** – se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione (dal 18 aprile 2002 fino al 31 ottobre 2002) dei termini, relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dal decreto 28 giugno 2002 (G.U. n. 1560 del 5 luglio 2002), emanato a seguito dell'evento che ha interessato il "grattacielo Pirelli";
- G** – se il sostituto d'imposta ha fruito del differimento al 17 aprile 2002, dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte scadenti in data 16 aprile 2002, previsto dal decreto 24 maggio 2002 (G.U. n. 1290 del 4 giugno 2002) a seguito dello sciopero generale del giorno 16 aprile 2002;
- Z** – in caso di agevolazioni previste da altre disposizioni.

Nel **punto 9** deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento è effettuato presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, non deve essere indicato il codice tributo avendo cura di barrare la successiva casella di cui al **punto 10**.

## 26.8

### Riepilogo delle compensazioni

Nella presente sezione, devono essere riportati i dati riepilogativi delle compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, relativamente ai versamenti indicati nei precedenti prospetti del quadro RZ.

Qualora vengano utilizzati più quadri, anche in conseguenza di operazioni societarie straordinarie, la presente sezione deve essere compilata solo sul primo quadro RZ.

Nel **rigo RZ30** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dal presente quadro e utilizzato nella dichiarazione Mod 770/2003 ORDINARIO. Tale importo è compreso in quello indicato nel rigo RZ32, colonna 4.

Nel **rigo RZ31** va indicato l'eventuale importo dell'anno precedente, non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultante dalla dichiarazione Mod 770/2003 ORDINARIO e utilizzato nel presente quadro.

Nelle **colonne** da **1** a **6** del **rigo RZ32** devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nel periodo d'imposta.

In particolare:

- nella **colonna 1** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione evidenziato nel rigo RZ 32, colonna 5;
- nella **colonna 2** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 1, utilizzato in compensazione con Modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, va indicato l'ammontare dei versamenti effettuati erroneamente in eccesso, nonché l'ammontare complessivo delle somme restituite dal sostituto d'imposta o intermediario al percipiente per ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, applicate nel periodo d'imposta e non dovute.
- nella **colonna 4** va indicato l'importo del credito complessivo disponibile derivante dalla somma algebrica di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3, limitatamente alla parte utilizzata a scomputo dei versamenti relativi al periodo d'imposta nel presente quadro e nella dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- nella **colonna 5** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2003, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 6** va indicato l'importo di colonna 1 meno colonna 2 più colonna 3 meno colonna 4, chiesto a rimborso. Si ricorda che ovviamente non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 5.

## R27 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Il quadro AC deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2002, per effettuare la comunicazione annuale all'anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 605). Al riguardo si precisa che tale obbligo sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condomini.

Si precisa che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23, annue a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati:

- gli importi relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli importi, relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23, per singolo fornitore. In tal caso non devono neppure essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;
- gli importi relativi alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere indicati nei rispettivi quadri del mod. 770/2003 che il condominio è obbligato a presentare in qualità di sostituto d'imposta.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomini amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomini, devono essere numerati, utilizzando il campo "mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

### Dati identificativi del condominio

Nella presente sezione devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

- nel punto 1, il codice fiscale;
- nel punto 2, l'eventuale denominazione;
- nei punti da 3 a 5, l'indirizzo completo (il comune, la sigla della provincia, la via e il numero civico).

### Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

Nella presente sezione devono essere indicati, per ciascun fornitore, i dati identificativi e l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale, le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

In particolare, devono essere indicati:

- nel **punto 1**, il codice fiscale, o la partita IVA, del fornitore;
- nel **punto 2**, il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
- nei **punti da 3 a 7**, che devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
- nei **punti da 8 a 10**, rispettivamente, il comune, la provincia, la via e il numero civico del domicilio fiscale del fornitore;
- nel **punto 11**, deve essere barrata la casella se il fornitore è un soggetto non residente; in tal caso, nel punto 8 deve essere indicato lo stato estero di residenza, dalla tabella "Elenco dei Paesi e territori esteri" riportata in Appendice;
- nel **punto 12**, deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare.

## R28 - QUADRO FC - REDDITI DEI SOGGETTI CONTROLLATI RESIDENTI IN STATI O TERRITORI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

### 28.1

#### Premessa

Con l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 21 novembre 2000, n. 342 è stata introdotta anche nel nostro ordinamento, attraverso l'aggiunta al Tuir dell'art. 127-bis, una speciale disciplina, cosiddetta CFC (*controlled foreign companies*), volta a contrastare il fenomeno della dislocazione di imprese partecipate controllate da parte di soggetti residenti in Italia in Paesi o territori, da individuarsi in via preventiva con apposito decreto ministeriale, caratterizzati da regimi fiscali privilegiati (c.c.d.d. "paradisi fiscali").

Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze 21 novembre 2001, n. 429, emanato in forza del comma 8 dello stesso art. 127-bis e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, sono state inoltre dettate le disposizioni di attuazione della nuova disciplina. Tra queste anche quelle concernenti le condizioni per ottenerne, attraverso apposita istanza di interpellato, da presentarsi ai sensi dell'art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, la disapplicazione in presenza delle cause esimenti previste dal comma 5 dello stesso art. 127-bis. L'accoglimento dell'istanza e la conseguente pronuncia di disapplicazione restano subordinate alla dimostrazione, da parte del soggetto controllante residente, che il soggetto non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede ovvero che dal possesso delle partecipazioni, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

La suddetta disciplina di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate, prevede sostanzialmente l'imputazione per trasparenza al soggetto controllante residente in Italia dei redditi conseguiti dall'impresa partecipata estera (di seguito CFC) in misura proporzionale alla partecipazione posseduta e nell'assoggettamento degli stessi a tassazione separata (ai fini dell'IRPEG o dell'IRPEF) con aliquota pari a quella media applicata sul reddito complessivo e comunque non inferiore al 27 per cento. Il meccanismo di imputazione per trasparenza e di assoggettamento a tassazione separata si applica anche ai redditi conseguiti nel Paese o territorio a fiscalità privilegiata per il tramite di stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a loro volta controllati da soggetti residenti in Italia.

In virtù di quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto n. 429 del 2001, la disciplina sulle CFC si rende applicabile, con riferimento al soggetto residente partecipante, a decorrere dal periodo d'imposta del soggetto partecipante residente, successivo a quello in corso alla data del 23 novembre 2001, di pubblicazione del decreto concernente l'individuazione dei Paesi e territori considerati a fiscalità privilegiata (cosiddetta *black list*) e con riferimento ai redditi dell'impresa controllata estera anche essi conseguiti a decorrere dall'esercizio o periodo di gestione successivo a quello in corso alla predetta data.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e successive modificazioni, sono stati infatti individuati gli stati o territori a regime fiscale privilegiato, di cui al comma 4 dell'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto, nella generalità dei casi, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, il periodo di imposta 2002, oggetto della presente dichiarazione, costituisce il periodo di prima applicazione dell'art. 127-bis del Tuir.

### 28.2

#### Soggetti tenuti alla compilazione del quadro

Il presente quadro va compilato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, dai soggetti residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 127-bis del Tuir.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a redigere un quadro FC per ciascuna CFC controllata. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del modello.

**Il presente quadro non va compilato se il soggetto che esercita il controllo per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati, non possiedono partecipazioni agli utili.**

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi di cui al citato art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC.

**Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Decreto n. 429 del 2001, in caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa, i compensi ad esso spettanti a qualsiasi titolo, concorrono a formare il reddito complessivo nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente e debbono pertanto essere dichiarati dal controllante secondo le istruzioni generali fornite nel modello di dichiarazione cui si riferiscono.**

Per la verifica dei requisiti di controllo si rinvia alle istruzioni a commento della sezione prima, campo 8, del presente quadro.

### 28.3

#### Istruzioni per la compilazione

Il presente quadro si compone di quattro sezioni:

- la **sezione I**, riservata all'indicazione dei dati identificativi della CFC e dei dati di controllo;
- la **sezione II**, riservata alla determinazione del reddito della CFC;
- la **sezione III**, riservata alla imputazione, ai soggetti partecipanti residenti, da parte del soggetto residente controllante, del reddito e delle imposte su tale reddito assolte all'estero a titolo definitivo dalla CFC;
- la **sezione IV**, riservata alle attestazioni sulla conformità o congruità dei valori di bilancio, richieste dall'art. 2, comma 2, del Decreto n. 429 del 2001.

### 28.4

#### Sezione I Dati identificativi della CFC e dati relativi al controllo

Nella presente sezione devono essere indicati i dati identificativi della società estera controllata, localizzata in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (CFC), nonché i dati relativi al controllo esercitato dal soggetto residente su detta CFC.

Nel **rigo FC1** devono essere indicati:

- nel **campo 1**, la denominazione della CFC;
- nel **campo 2**, il codice di identificazione fiscale della CFC, ove attribuito dall'autorità fiscale del paese di residenza ovvero, se attribuito, il codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa;
- nel **campo 3**, la data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC;
- nel **campo 4**, l'indirizzo completo della sede legale della CFC (via, piazza, numero, città). Tale campo deve essere compilato anche quando la società estera controllata svolga la propria attività in uno dei paesi a fiscalità privilegiata tramite una stabile organizzazione ivi localizzata. In tal caso devono essere compilati anche i campi 6 e 7 relativamente alla sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 5**, il codice dello Stato o territorio estero (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE);
- nel **campo 6**, nel caso in cui la società estera controllata operi in un Paese estero a fiscalità privilegiata attraverso una stabile organizzazione, indicare l'indirizzo completo (via, piazza, numero, città) della sede della stabile organizzazione;
- nel **campo 7**, il codice dello Stato o territorio estero della stabile organizzazione (rilevato dalla tabella *Elenco dei Paesi e territori esteri* riportata in APPENDICE).

Nel **campo 8**, relativo alla tipologia del controllo, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se la società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "2" – se la società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della CFC;
- "3" – se la società esercita una influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con la CFC.

Per le ipotesi di cui ai codici "1" e "2", si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano invece i voti spettanti per conto di terzi. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto n. 429 del 2001, per la verifica della sussistenza del controllo, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nel caso in cui né dallo statuto della CFC né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante.

Nel **campo 9**, riservato alle ipotesi di controllo indiretto sulla CFC, deve essere indicato uno dei seguenti codici:

- "1" – se il controllo è esercitato tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito);
- "2" – se il controllo è esercitato tramite soggetti non residenti;

- "3"** – se il controllo è esercitato sia tramite soggetti residenti (ai quali va imputato il reddito) sia tramite soggetti non residenti;
- "4"** – se il controllo è esercitato tramite un soggetto non residente che ha una stabile organizzazione in Italia la quale possiede partecipazioni nella CFC;
- "5"** – se il controllo sulla CFC è esercitato da un soggetto non titolare di reddito d'impresa interamente tramite una società o ente residente a cui compete l'obbligo dichiarativo. In tal caso nel campo 10 va indicato il codice fiscale del soggetto controllante;
- "7"** – nei casi di controllo indiretto diverso da quelli sopra elencati.

Il **campo 10**, deve essere compilato esclusivamente nel caso in cui nel campo 9 sia stato indicato il codice 5, riferibile all'ipotesi ivi commentata, riportando il codice fiscale del soggetto non titolare di reddito d'impresa.

## 28.5

### Sezione II Determinazione del reddito della CFC

Agli effetti delle imposte sui redditi dovute dai partecipanti secondo i criteri sinteticamente illustrati nella premessa, il soggetto controllante residente deve dichiarare, ai sensi dell'art. 4 del Decreto n. 429 del 2001, il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione di tale reddito, da attuarsi sulla base del prospetto contenuto nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, capo VI, del Tuir, ad eccezione di quelle degli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3, nonché le disposizioni comuni del titolo IV e quelle degli artt. 96, 96-bis, 103, 103-bis del Tuir. Se risulta una perdita, questa è computata in diminuzione dei redditi della stessa CFC ai sensi dell'art. 102 del Tuir ( e non dei redditi dei soggetti partecipanti).

Gli ammortamenti e i fondi per rischi ed oneri risultanti dal bilancio della CFC, si considerano dedotti anche se diversi da quelli ammessi dal Tuir ovvero se eccedenti i limiti di deducibilità ivi previsti.

I redditi devono essere determinati tenendo conto della conversione di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC.

Per quanto attiene ai "valori di partenza fiscali" degli elementi patrimoniali dell'impresa estera controllata, dovrà farsi riferimento al bilancio o altro documento riepilogativo della contabilità di esercizio della CFC, redatti secondo le norme dello Stato o territorio in cui essa risiede o è localizzata; tale bilancio o rendiconto, che costituisce parte integrante del presente prospetto, dovrà essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria dal soggetto residente controllante per i necessari controlli.

Il riconoscimento integrale dei valori emergenti dal bilancio relativo all'esercizio della CFC anteriore a quello di decorrenza della nuova disciplina, è subordinato alla circostanza che i valori di partenza risultino conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi, ovvero che ne venga attestata la congruità da uno o più soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.88 (Registro dei Revisori contabili).

A tal fine deve essere barrata una delle due caselle previste nella **Sezione IV** del presente modello, a seconda del tipo di attestazione predisposta.

Nel caso di CFC non soggette alla tenuta della contabilità secondo le disposizioni locali, il soggetto residente sarà comunque tenuto alla redazione di un apposito prospetto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia (in proposito si veda la circolare 12 febbraio 2002, n.18/E).

**In ogni caso il soggetto controllante deve comunque essere in grado di fornire idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata nonché delle componenti reddituali rilevanti ai fini della determinazione dei redditi o delle perdite, entro 30 giorni dall'eventuale richiesta dell'Amministrazione finanziaria.**

Il reddito è determinato, quindi, apportando all'utile o alla perdita dell'esercizio o periodo di gestione della CFC - da indicare nel **rigo FC2** o **FC3** del presente quadro e risultante dal bilancio o da altro documento riepilogativo della contabilità, redatto secondo le disposizioni dello Stato o territorio di residenza della CFC, o dall'apposito prospetto redatto in conformità alle norme contabili vigenti in Italia ( nel caso di CFC non obbligata alla tenuta di una contabilità di esercizio) - le relative variazioni in aumento e in diminuzione.

L'eventuale perdita va indicata senza il segno meno.

## 28.6

### Variazioni in aumento e in diminuzione

Per quanto concerne le istruzioni alla compilazione dei righi relativi alle variazioni in aumento e in diminuzione compresi nella Sezione II del presente quadro, si fa rinvio alle istruzioni a commento dei corrispondenti righi del quadro RF del Modello UNICO 2003-Società di capitale, ad eccezione dei righi sottoelencati, interessati in modo peculiare dalla disciplina di cui all'art. 127-bis del Tuir.

Pertanto nei seguenti righi deve essere indicato:

- nel **rigo FC24**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, di cui all'art. 76, comma 7-bis, del Tuir;
- nel **rigo FC25**, le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:

- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5 del Tuir;
- l'ammontare indeducibile delle spese e degli altri componenti negativi relativi a mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 121-bis del Tuir;

- nel **rigo FC32**, il 60 per cento degli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., i quali sono tassabili, in base all'art. 96 del Tuir, per il 40 per cento del loro ammontare nel periodo di imposta nel quale sono percepiti. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 96 del Tuir, in virtù della quale la predetta imponibilità parziale non opera nel caso in cui la società collegata distributrice dei dividendi risieda in uno Stato extra-UE avente un regime fiscale privilegiato (individuato con Decreto del Ministro delle Finanze di cui al comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir);

- nel **rigo FC33**, il 95 per cento degli utili, distribuiti da società cc.dd. "figlie" residenti in Paesi della UE, che fruiscono dell'esenzione di cui all'art. 96-bis del Tuir. Resta ferma, in ogni caso, l'applicabilità della previsione di cui al comma 2-ter dell'art. 96-bis del Tuir, in virtù della quale la predetta esenzione è riconosciuta nel caso in cui lo Stato extra-UE di residenza della società controllata distributrice dei dividendi sia caratterizzato da un regime di tassazione non privilegiato, in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia, nonché di un adeguato scambio di informazioni;

- nel **rigo FC35**, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra la CFC e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per le quali, per effetto della esclusione di cui all'art. 76, comma 7-ter, del Tuir, non opera l'indeducibilità prevista dal comma 7-bis del medesimo articolo;

- nel **rigo FC36**, le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente elencate.

In tale rigo vanno indicate, tra l'altro:

- l'importo delle imposte differite, se imputate tra i proventi;
- le spese e gli oneri specificamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito d'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (art. 75, comma 4, Tuir);

- nel **rigo FC38**, il reddito o la perdita, risultante dalla somma algebrica tra l'utile (o la perdita) di rigo FC2 (o FC3) e la differenza tra le variazioni in aumento e le variazioni in diminuzione. Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 sia stato indicato un reddito, tale importo, al netto delle eventuali erogazioni liberali di cui al **rigo FC39**, va riportato nel **rigo FC40**.

Nell'ipotesi in cui nel rigo FC38 risulti una perdita, essa va riportata nel rigo FC41, senza essere preceduta dal segno meno.

- nel **rigo FC42**, le imposte pagate all'estero dalla CFC sul reddito di esercizio.

## 28.7

### Sezione III Imputazione del reddito ai soggetti partecipanti residenti

I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC) sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC, in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta.

In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, il reddito della CFC è ad essi imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Relativamente a ciascuno dei soggetti residenti ai quali va imputato il reddito della CFC (compreso

eventualmente anche il soggetto controllante che dichiara il reddito della CFC come determinato nella Sezione II del presente quadro), deve essere indicato:

- in **colonna 1**, il codice fiscale;
- in **colonna 2**, la quota percentuale di partecipazione diretta e/o indiretta agli utili della CFC.  
Si riportano di seguito alcuni esempi:
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 60% nella CFC: indicare 60%;
  - soggetto residente che possiede una partecipazione pari al 90% in una società non residente che a sua volta possiede una partecipazione del 70% in una CFC: indicare 63%;
  - soggetto residente che possiede partecipazioni in due società non residenti (40% e 30%), che a loro volta possiedono partecipazioni, pari al 50% ciascuna, in una CFC: indicare 35%;
- in **colonna 3**, la quota di reddito determinata applicando il coefficiente di colonna 2 al reddito di rigo FC40;
- in **colonna 4**, la quota di imposte pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC che il soggetto residente può detrarre dall'imposta sul reddito ad esso imputato, determinata applicando il coefficiente di colonna 2 all'imposta di rigo FC42.

Ognuno di tali soggetti dovrà riportare la quota di reddito ad esso imputata e quella dell'imposta pagata all'estero dalla CFC nel quadro RM del Mod. UNICO 2003 SC o del Mod. UNICO SP o del Mod. UNICO ENC o del Mod. UNICO PF.

## R29 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI

### 29.1

#### Generalità

Il quadro RX deve essere compilato da chi ha crediti e/o delle eccedenze di versamento a saldo da utilizzare in compensazione e/o per la richiesta di eventuali rimborsi.

Il presente quadro è composto da tre sezioni:

- la prima relativa all'utilizzo dei crediti e delle eccedenze di versamento risultanti dalla presente dichiarazione;
- la seconda relativa al versamento annuale dell'IVA;
- la terza relativa ai casi di riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei quadri della presente dichiarazione.

### 29.2

#### Sezione I Utilizzo dei crediti e delle eccedenze

Nei righe da RX1 a RX12:

- in **colonna 1**, importo a credito risultante dalla presente dichiarazione: indicare i crediti risultanti dalla presente dichiarazione:
  - al **rigo RX1** (IRPEG), riportare l'importo a credito di cui al rigo RN39;
  - al **rigo RX2** (IVA), riportare il credito desunto dal rigo VL32. Se sono state compilate più Sezioni 2 del quadro VL, come nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, deve essere riportato l'importo complessivo delle eccedenze detraibili, risultante dalla differenza tra la somma degli importi a credito (somma dei righe VL32) e la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto secondo la seguente formula:  $VL33-VL34 - VL35+VL36$ ;
  - al **rigo RX3** (IRAP), riportare l'importo a credito di cui al rigo IQ95;
  - al **rigo RX4** (eccedenza a credito di cui al quadro RK), riportare l'importo a credito di cui al rigo RK21;
  - al **rigo RX5** (imposta sostitutiva di cui al quadro RT), riportare l'importo a credito di cui al rigo RT34;
  - al **rigo RX12** (imposta sostitutiva di cui al quadro RY), riportare l'ammontare risultante dalla somma degli importi a credito esposti nei campi 17 della sezione III;
- in **colonna 2**, eccedenza di versamento a saldo: riportare l'importo eventualmente versato in eccedenza rispetto alla somma dovuta a saldo per la presente dichiarazione;  
La somma degli importi di colonna 1 e colonna 2 deve essere ripartita tra le colonne 3 e/o 4;
- in **colonna 3**, credito di cui si chiede il rimborso: indicare l'importo di cui alle colonne 1 e 2 relativamente al quale si chiede il rimborso. Si ricorda che, ovviamente, non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione dal 1° gennaio fino alla data di presentazione della presente dichiarazione. Per quanto riguarda l'Iva deve essere indicato l'importo richiesto a rimborso, già esposto nel rigo VR4 del modello per la richiesta di rimborso del credito Iva (v. Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2003 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata);
- in **colonna 4**, credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione: indicare l'importo di cui alle **colonne 1 e 2** al netto di quanto riportato in **colonna 3**, da utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 e/o da computare in detrazione.

### 29.3

#### Sezione II Riepilogo IVA

Nel **rigo RX13** della Sezione II deve essere indicato l'importo dell'IVA da versare quale saldo annuale della dichiarazione IVA. Il relativo ammontare si ricava sottraendo dall'importo indicato al rigo VL33 (IVA a debito) i crediti d'imposta eventualmente utilizzati (righe VL34) e sommando gli interessi trimestrali dovuti (rigo VL36).

Nelle ipotesi di trasformazioni sostanziali soggettive, che comportano la compilazione di più se-

zioni 2 del quadro VL (cioè, di una sezione 2 per ogni soggetto partecipante alla trasformazione), nel rigo RX12 deve essere indicato l'importo complessivo da versare risultante dalla differenza tra la somma degli importi a debito calcolati per ogni soggetto, secondo la formula (VL33 - VL34 + VL36) e la somma degli importi a credito (rigo VL32) indicati per ciascun soggetto partecipante alla trasformazione nei rispettivi quadri VL.

## 29.4

## Sezione III

### Riporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri

La presente sezione accoglie esclusivamente la gestione di eccedenze e crediti del precedente periodo d'imposta che non possono confluire nel quadro corrispondente a quello di provenienza, al fine di consentirne l'utilizzo con l'indicazione degli stessi nella presente dichiarazione.

La compilazione della presente sezione può avvenire nei seguenti casi:

1. il contribuente non è più tenuto a compilare un quadro che precedentemente chiudeva a credito;
2. la dichiarazione precedente è soggetta a rettifica a favore del contribuente per versamenti eccedenti ma il quadro non prevede il riporto del credito, come avviene prevalentemente per le imposte sostitutive; è il caso, ad esempio del quadro RQ che non contempla ordinariamente il formarsi di eccedenze.

La compilazione della presente sezione consente:

- di indicare la risultanza a credito della precedente dichiarazione o di riprendere eventuali eccedenze di versamento rilevate dal contribuente dopo la presentazione del Modello UNICO 2002 e/o comunicate dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- di evidenziare l'utilizzo in compensazione effettuato prima della presentazione della presente dichiarazione;
- di indicare la quota di credito residuo che si intende chiedere a rimborso;
- di riportare l'eventuale credito residuo, non utilizzato entro la data di presentazione della presente dichiarazione, in compensazione entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**ATTENZIONE** La presente sezione va, comunque, compilata anche nel caso in cui gli importi a credito e le eccedenze di versamento relativi al precedente periodo d'imposta siano stati integralmente compensati alla data di presentazione della dichiarazione UNICO 2003.

Nei righe da **RX14** a **RX19**:

- in **colonna 1**, codice tributo: indicare il codice tributo dell'importo od eccedenza a credito che si riporta;
- in **colonna 2**, eccedenza o credito precedente: indicare l'ammontare del credito, di cui alla colonna 4 del corrispondente rigo del quadro RX - Sezione I del Modello UNICO 2002, oppure le eccedenze di versamento rilevate dal contribuente successivamente alla presentazione della dichiarazione UNICO 2002 o riconosciute dall'Agenzia delle Entrate a seguito di liquidazione della dichiarazione;
- in **colonna 3**, importo compensato nel Mod. F24: indicare l'ammontare del credito o eccedenza di cui alla precedente colonna 2 che è stato utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione della presente dichiarazione. Il credito residuo, costituito dalla differenza risultante fra l'importo di cui a colonna 2 e l'importo di cui a colonna 3, deve essere ripartito tra le colonne 4 e/o 5;
- in **colonna 4**, importo di cui si chiede il rimborso: indicare l'ammontare del credito residuo di cui si intende chiedere il rimborso. Per quanto concerne il rimborso del credito IVA, dovrà essere presentata specifica istanza al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
- in **colonna 5**, importo residuo da compensare: indicare l'ammontare del credito residuo, costituito dalla differenza risultante tra l'importo di cui a **colonna 2** e la somma degli importi di cui a **colonne 3** e **4**, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 fino alla data di presentazione della successiva dichiarazione. A tal fine nel Modello F24 dovrà essere indicato il codice tributo specifico e l'anno di riferimento 2002 anche se si tratta di credito proveniente da periodi precedenti. Infatti con l'indicazione nel presente quadro la validità del credito viene rigenerata ed equiparata a quella dei crediti formati nello stesso periodo.

## R30 - CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - ACCONTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE

## 30.1

## Versamenti

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere eseguiti entro **il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta** (art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, **come sostituito dall'art. 2 del D.L 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112**).

**Inoltre, gli enti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo dovuto in base alla**

dichiarazione relativa all'IRPEG e all'IRAP, compresa quella unificata, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non è approvato nel termine stabilito, il versamento deve comunque effettuarsi entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In base al novellato art. 17 citato, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

**Ad esempio:**

- ente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. L'ente chiude il periodo di imposta alla data del 31 dicembre 2002 e deve effettuare i versamenti entro il 20 giugno 2003;
- ente con periodo di imposta coincidente con l'anno solare. In caso di approvazione del bilancio o rendiconto in data 30 giugno 2003, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 21 luglio 2003 (il 20 luglio è festivo). Parimenti, in caso di mancata approvazione del bilancio o rendiconto entro il 30 giugno 2003, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 21 luglio 2003;
- ente con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. In caso di chiusura del periodo di imposta alla data del 30 giugno 2003, l'ente deve effettuare i versamenti entro il 22 dicembre 2003 (il 20 dicembre è sabato e il 21 è festivo).

Gli enti, in quanto tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno di quella unificata, che si avvalgono della possibilità di versare l'importo del saldo dell'Iva entro il termine previsto per l'effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, per il periodo successivo al 17 marzo (il 16 marzo è festivo) devono maggiorare tale importo dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese.

Pertanto:

- nell'esempio n. 1, il saldo Iva dovrà essere maggiorato di un importo pari allo 0,40% se effettuato entro il 16 aprile, allo 0,80% se effettuato entro il 16 maggio, all'1,20% se effettuato entro il 16 giugno, all'1,60% se effettuato entro il 20 giugno.

**ATTENZIONE** Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Se, invece, gli importi indicati in dichiarazione devono essere successivamente elaborati (es. acconti, rateazioni) prima di essere versati, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro (es. euro 10.000,752 arrotondato diventa euro 10.000,75; euro 10.000,755 arrotondato diventa euro 10.000,76; euro 10.000,758 arrotondato diventa euro 10.000,76) trattandosi di importi che non si indicano in dichiarazione ma direttamente nel Modello di versamento F24.

I versamenti non vanno effettuati se gli importi a debito delle singole imposte, da versare a saldo, non superano ciascuno euro 10,33, ad eccezione dell'IVA il cui importo minimo da versare è pari a euro 1,03.

Tutti i contribuenti eseguono i versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione utilizzando la delega unica Mod. F24. Il versamento può essere effettuato presso gli uffici postali, gli sportelli di qualsiasi concessionario e presso le banche convenzionate.

È possibile effettuare il versamento, oltre che in contanti, anche con altri sistemi di pagamento.

In particolare, è ammessa l'utilizzazione presso le banche di assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale del modello di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi a suo ordine e girati per l'incasso alla banca delegata. Presso i concessionari è ammessa l'utilizzazione di assegni bancari o circolari e di vaglia cambiari di importo pari al saldo finale del modello di versamento. Il versamento può essere fatto anche con carta Pagobancomat presso gli sportelli bancari e dei concessionari dotati di terminali elettronici idonei ad eseguire operazioni di pagamento in circolarità interbancaria. Presso gli sportelli postali abilitati è ammesso l'utilizzo di assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, ovvero di carta Postamat con addebito su conto corrente postale presso qualsiasi ufficio postale.

Nel caso in cui l'assegno risulti anche solo parzialmente scoperto o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso.

È consentita, inoltre, la possibilità di effettuare i versamenti telematici a coloro che possiedono un personal computer collegato ad Internet e che siano titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche a tal fine convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Il servizio di assistenza telefonica per gli utenti del servizio telematico Internet risponde al numero 848.800.444.

Nel compilare la delega F24 si deve tener presente che:

- gli interessi relativi agli importi a debito rateizzati di ciascuna sezione vanno esposti cumulativamente in un unico rigo all'interno della stessa sezione utilizzando l'apposito codice tributo;

- in corrispondenza di ciascun rigo, è possibile riempire soltanto una delle due colonne relativa agli importi a debito e agli importi a credito. Sullo stesso rigo del modello, infatti, può comparire un solo importo;
- l'importo minimo da indicare nel modello relativamente ad ogni singolo codice tributo, fatte salve le particolari previsioni relative a specifici tributi (es. per l'IRPEG e l'IRAP il versamento minimo è di euro 10,33), è pari a euro 1,03;
- il contribuente che effettua il versamento dell'IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d'imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere la maggiorazione dello 0,40%. Nel caso in cui l'importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all'imposta;
- i contribuenti IVA trimestrali di cui all'articolo 7, del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell'IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna "Importi a debito versati" della sezione "Erario" un unico importo comprensivo dell'IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell'1% e della maggiorazione dello 0,40% dovuta per il differimento di tale versamento.

## 30.2

## Acconti

La misura dell'acconto dell'Irpeg, per il periodo d'imposta 2003, è pari al 99%.

Si ricorda che, in base all'art. 17 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435, **come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112**, i versamenti di acconto dell'IRPEG dovuti ai sensi della legge 23 marzo 1977, n. 97 e successive modificazioni, nonché quelli relativi all'IRAP, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103. Il quaranta per cento dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda. Il versamento è effettuato, rispettivamente:

- a) per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente, **tenendo conto che, in base al secondo comma del novellato art. 17, tale prima rata può essere versata entro il trentesimo giorno successivo ai termini ordinari di scadenza, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;**
- b) per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'IRPEG e all'IRAP il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

L'art. 4, comma 7, della legge n. 383 del 2001 prevede che per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle presente legge, l'acconto dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Detta disposizione comporta, per i soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal richiamato art. 4, commi 1 e 2, per il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle legge n. 383, l'onere di commisurare l'acconto, laddove si avvalgano del c.d. metodo "storico", sull'imposta che avrebbero liquidato per il periodo di imposta precedente se non avessero fruito dell'agevolazione.

Ai fini del computo dell'acconto dell'Irpeg, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70 per cento, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomutate per il periodo d'imposta precedente (cfr. art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996).

## 30.3

## Compensazione

In base all'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, può essere effettuata la compensazione tra i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando gli appositi spazi del Modello di pagamento F24. Possono avvalersi di tale facoltà anche i contribuenti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata. In particolare, per quanto riguarda i crediti contributivi, possono essere versate in modo unitario, in compensazione con i predetti crediti, le somme dovute, ad esempio, all'Inps da datori di lavoro, committenti di lavoro parasubordinato e concedenti.

I crediti risultanti dal Modello UNICO 2003 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la di-

chiarazione in cui risulteranno indicati i predetti crediti. Quindi, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare, i citati crediti possono essere utilizzati in compensazione, in via di principio, a partire dal mese di gennaio (semprech , naturalmente, il contribuente sia in grado di effettuare i relativi conteggi e sia, pertanto, certo che il credito utilizzato in compensazione risulter  effettivamente spettante in base alle dichiarazioni successivamente presentate).

**ATTENZIONE** Il Modello di pagamento F24 consente a tutti gli enti destinatari del versamento unitario di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. In assenza della presentazione del Modello F24, nessuna compensazione pu  ritenersi eseguita e, pertanto, il contribuente che opera la compensazione   obbligato a compilare e presentare il modello di pagamento anche nel caso in cui, per effetto dell'eseguita compensazione, il modello stesso presenti un saldo finale uguale a zero.

Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale o compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dal 1  gennaio 2001,   di euro 516.456,90, per ciascun anno solare (articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

Qualora l'importo dei crediti spettanti sia superiore a tale limite, l'eccedenza pu  essere chiesta a rimborso nei modi ordinari ovvero pu  essere portata in compensazione nell'anno solare successivo. Prima di effettuare la compensazione, per gli importi che risultano a credito, il contribuente deve scegliere se:

- chiederne il rimborso, riportandone l'importo nella colonna 3 dei righe da RX1 a RX12 del quadro RX- Sezione I;
- utilizzarli in compensazione, riportandone l'importo nella colonna 4 dei righe da RX1 a RX12 della Sezione I del predetto quadro RX. Gli importi indicati in questa colonna si riferiscono a tutte le possibili forme di compensazione che il contribuente pu  utilizzare, compresa la detrazione.

Ad esempio:

- nel caso dell'Irpeg, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che vuole utilizzare in diminuzione degli acconti dovuti per l'anno 2003 senza esporre la compensazione sul Mod. F24;
- nel caso dell'Iva, va indicata sia la parte di credito che il contribuente intende compensare ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 utilizzando il Mod. F24, sia quella che sar  utilizzata in detrazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle liquidazioni periodiche del 2003 senza esporre la compensazione sul Mod. F24.

  consentito ripartire liberamente le somme a credito tra importi a rimborso e importi da compensare. Gli importi a credito che il contribuente sceglie di utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 non devono essere necessariamente utilizzati in via prioritaria per compensare i debiti risultanti dalla dichiarazione.

Ad esempio, l'eccedenza a credito Irpeg pu  essere utilizzata per compensare altri debiti piuttosto che per diminuire l'acconto Irpeg.

Il contribuente pu  avvalersi del tipo di compensazione che ritiene pi  indicata alle sue esigenze senza alcun vincolo di priorit  e deve conseguentemente compilare la delega Mod. F24.

Ad esempio, se dalle liquidazioni periodiche IVA risulta un debito, il contribuente che ha un credito IVA annuale non ancora utilizzato, pu  indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per diminuire gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni periodiche senza avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito Iva andr  indicato al netto della parte di credito risultante dalla dichiarazione IVA utilizzato in diminuzione del debito;
- utilizzare in tutto o in parte il credito IVA risultante dalla presente dichiarazione per compensare gli importi a debito risultanti dalle predette liquidazioni avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andr  indicato il debito Iva risultante dalle predette liquidazioni e nella colonna "Importi a credito compensati" andr  indicata la parte di credito Iva risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX2, colonna 4, il credito IVA andr  indicato al lordo degli importi utilizzati.

Analogamente, qualora dalla dichiarazione dei redditi risultino, ad esempio, un credito Irpeg ed un debito a titolo di acconto Irpeg dovuto per il successivo periodo di imposta il contribuente pu  indifferentemente:

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo senza avvalersi delle disposizioni contenu-

te nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto Irpeg andrà indicato al netto della parte di credito Irpeg utilizzato in diminuzione del predetto debito;

- utilizzare in tutto o in parte il credito Irpeg risultante dalla presente dichiarazione per diminuire l'acconto dovuto per il periodo di imposta successivo avvalendosi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241 del 1997. In tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", andrà indicato il debito Irpeg e nella colonna "Importi a credito compensati" andrà indicato il credito Irpeg risultante dalla dichiarazione che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi, nel rigo RX1, colonna 4, il credito Irpeg andrà indicato al lordo degli importi utilizzati

Si ricorda che l'importo dei crediti utilizzati per compensare debiti relativi a una stessa imposta sulla base di disposizioni diverse da quelle contenute nel suddetto decreto legislativo n. 241 del 1997 non ha rilievo ai fini del limite massimo di euro 516.456,90, anche se la compensazione è effettuata attraverso il mod. F24.

**ATTENZIONE** I crediti IVA risultanti dalle liquidazioni periodiche effettuate dai contribuenti possono essere computati in diminuzione solo dalle successive liquidazioni periodiche IVA.

I contribuenti legittimati a chiedere i rimborsi infrannuali dell'eccedenza dell'IVA detraibile possono, in alternativa, effettuare la compensazione della detta eccedenza ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Si precisa inoltre che anche gli enti e le società controllanti che si avvalgono della procedura di cui all'art. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in alternativa alla richiesta di rimborso infrannuale delle eccedenze detraibili risultanti dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo, possono effettuare la compensazione delle dette eccedenze ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

#### Compensazione dei contributi dovuti all'Inps

Possono essere compensati nel Mod. F24 i crediti INPS risultanti dai Modd. DM10/2 a partire dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito contributivo, sempreché il contribuente non ne abbia chiesto il rimborso nella denuncia stessa barrando l'apposita casella del quadro I. La compensazione può essere effettuata entro 12 mesi dalla data di scadenza della presentazione della denuncia da cui emerge il credito.

#### Compensazione dei contributi dovuti all'Inail

I crediti INAIL utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dall'autoliquidazione dell'anno in corso. Tali crediti possono essere compensati fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. Così un credito derivante dall'autoliquidazione 2002/2003 in scadenza al 17 febbraio 2003, potrà essere utilizzato per compensazione dalla stessa data fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale quota di credito che risulterà non utilizzata alla data di scadenza finale sarà oggetto di rimborso.

Non possono essere utilizzati per compensazione con debiti nei confronti di altri Enti i crediti derivanti da conteggi e rettifiche dell'Inail.

## 30.4

### Rateizzazione

Tutti i contribuenti possono avvalersi della facoltà di rateizzare i versamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in un numero di rate diverso per ciascuno di essi.

Se il contribuente ha effettuato il versamento del saldo annuale dell'Iva ovvero ha scelto di rateizzare tale saldo prima della effettuazione dei versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata, è comunque possibile, per il versamento di tutte le altre imposte dovute a saldo o in acconto in base alla dichiarazione unificata, operare una scelta diversa.

I dati relativi alla rateazione devono essere inseriti nello spazio "rateazione/regione/prov." del Modello di versamento F24.

Sono esclusi dalla rateizzazione solo gli importi da versare a titolo di acconto o di saldo nei mesi di novembre e dicembre.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza per i soggetti titolari di partita IVA, ovvero entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti.

Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.

Ad esempio, nel caso di un ente titolare di partita IVA, qualora la prima rata di versamento scada il 20 giugno (esempio n. 1 al paragrafo 30.1), la seconda scade il successivo 16 luglio con l'applicazione degli interessi dello 0,43%. Qualora, invece, la prima rata di versamento scada il 21

luglio (in quanto il 20 luglio è festivo; v. esempio n. 3 al paragrafo 30.1), la seconda scade il successivo 18 agosto (in quanto il 16 agosto è sabato e il giorno successivo è festivo), con l'applicazione degli interessi dello 0,42 per cento. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	21 luglio	0,00
2^	16 luglio	0,43	18 agosto	0,42
3^	18 agosto	0,93	16 settembre	0,92
4^	16 settembre	1,43	16 ottobre	1,42
5^	16 ottobre	1,93	17 novembre	1,92
6^	17 novembre	2,43		

Nel caso, invece, di un ente non sia titolare di partita IVA, il pagamento della prima rata può essere effettuato entro il 20 giugno 2003 ovvero entro il 21 luglio 2003 (in quanto il 20 luglio è festivo), maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. La seconda rata deve essere versata entro il 30 giugno ovvero entro il 31 luglio 2003 con l'applicazione degli interessi, rispettivamente, dello 0,17% ovvero dello 0,15%. Al riguardo, si veda il seguente prospetto:

Rata	Versamento	Interessi %	Versamento	Interessi %
1^	20 giugno	0,00	21 luglio	0,00
2^	30 giugno	0,17	31 luglio	0,15
3^	31 luglio	0,67	1° settembre	0,65
4^	1° settembre	1,17	30 settembre	1,15
5^	30 settembre	1,67	31 ottobre	1,65
6^	31 ottobre	2,17	1° dicembre	2,15
7^	1° dicembre	2,67		

**Si ricorda, infine, che in forza della disposizione di cui all' art. 17, comma 2, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435 e successive modificazioni, i soggetti che effettuano i versamenti entro il trentesimo giorno successivo ai termini di scadenza per ciascuno di essi previsto, devono preventivamente maggiorare le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Pertanto, l'ente che intende fruire del differimento dal 20 giugno al 21 luglio, secondo i prospetti sopra riportati, ai fini della rateizzazione deve maggiorare preventivamente gli importi della misura dello 0,40%.**

### III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

La presentazione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata attraverso:

- il servizio telematico Entratel, riservato a coloro che svolgono un ruolo di intermediazione tra contribuenti e Agenzia delle Entrate e a quei soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a più di 20 soggetti (maggiori dettagli al paragrafo 6);
- il servizio telematico Internet (Fisconline), operativo dal 2000, utilizzato dai contribuenti che, pur non avendo l'obbligo della trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni, vogliono avvalersi di tale facoltà e da coloro che presentano la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione a non più di venti soggetti oppure non dovendo presentare tale dichiarazione sono comunque tenuti alla trasmissione telematica delle altre dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni (maggiori dettagli al paragrafo 7).

I due servizi possono essere utilizzati anche per effettuare i propri versamenti, a condizione che si disponga di un conto corrente presso una delle banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate. Attualmente, gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare i versamenti telematici in nome e per conto dei propri clienti, previa adesione ad una Convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

Tale Convenzione disciplina le modalità di svolgimento, da parte degli intermediari di cui all'art 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998, del servizio di pagamento telematico, delle imposte, contributi e premi che costituiscono oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione.

Nei paragrafi che seguono vengono riportate alcune informazioni di tipo generale, utilizzando una terminologia tecnica non di uso corrente; per la sua descrizione si rimanda al paragrafo 8 "Spiegazione di termini tecnici".

Informazioni di maggior dettaglio sono disponibili nel sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) alla voce "Servizi telematici".

## 1. PERSONAL COMPUTER

L'utilizzo dei servizi telematici richiede che l'utente sia dotato di un personal computer con le seguenti caratteristiche minime:

### Ambiente Windows

- Processore Pentium 100 MHz o superiore o equivalente
- Almeno 32 Mbyte di RAM (minimo 16)
- Scheda grafica compatibile SVGA
- Monitor 14" 800X600 a 65.536 colori.

### Ambiente MAC/OS

- MAC POWER PC
- Almeno 32 Mbyte di RAM
- Memoria virtuale abilitata con 33 Mbyte
- Open TRANSPORT 1.x

Dotato inoltre di:

- Browser (Netscape Communicator, *Internet Explorer* 4.X o superiori o browser equivalenti);
- lettore di floppy;
- Modem;
- Stampante.

## 2. PRODOTTI SOFTWARE

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti che consentono di:

- compilare la propria dichiarazione UNICO 2003;
- compilare il proprio Modello di versamento F24;
- controllare la dichiarazione o il versamento, predisposti utilizzando un qualunque prodotto disponibile in commercio.

Questi prodotti possono essere utilizzati da tutti i contribuenti e sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Ai soli soggetti abilitati vengono distribuiti i prodotti che permettono di preparare il file da trasmettere che contiene la dichiarazione o il versamento.

## 3. UTENTI ABILITABILI

### 3.1

#### Servizio telematico Entratel

L'accesso al servizio telematico Entratel è riservato a tutti coloro che:

- sono già in possesso dell'abilitazione;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni e devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a 20;
- sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte.

Si ribadisce che i soggetti obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni per l'anno 2003 sono:

- i contribuenti tenuti nell'anno 2003 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;
- i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato, nel periodo d'imposta 2002, un volume d'affari inferiore o uguale a euro 25.822, 84;
- i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b) del Tuir senza alcun limite di capitale sociale o patrimonio netto (società per azioni, società in

accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato, enti pubblici e privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali);

- i contribuenti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

I soggetti sopra elencati, possono assolvere a tale adempimento anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni mediante il servizio telematico Entratel sono:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari;
- gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999. Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti;
- il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le dichiarazioni degli uffici o strutture ad esse funzionalmente riconducibili. Ciascuna amministrazione nel proprio ambito può demandare la presentazione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno.

Gli incaricati sopra elencati sono obbligati alla presentazione telematica sia delle dichiarazioni da loro predisposte su incarico dei contribuenti, sia delle dichiarazioni predisposte dai contribuenti e per le quali hanno assunto l'impegno alla presentazione telematica.

Sono obbligati ad utilizzare il servizio telematico Entratel per effettuare la presentazione telematica sia delle proprie dichiarazioni sia delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli delle:

- banche convenzionate;
- Poste italiane S.p.A.
- Le banche e Poste italiane S.p.A. possono assolvere all'obbligo telematico anche avvalendosi di soggetti appositamente delegati.

Possono richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel anche:

- le società appartenenti a un gruppo ai sensi dell'art. 43-ter, comma 4, del D.P.R. n. 602/73 di cui fa parte almeno un soggetto in possesso dei requisiti per ottenere l'abilitazione;
- gli intermediari finanziari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 20 settembre 1997, tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

## 3.2

### Servizio telematico Internet (Fisconline)

Tutti i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, ovvero non tenuti affatto a tale adempimento ma che sono obbligati alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica in base a quanto precisato nelle premesse al presente capitolo, devono utilizzare il servizio telematico *Internet* se intendono ef-

effettuare direttamente la trasmissione delle proprie dichiarazioni, oppure possono rivolgersi agli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

Tutti coloro che non sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni nei sensi sopra illustrati possono comunque utilizzare il servizio telematico *Internet* per presentare la propria dichiarazione ed effettuare i propri versamenti, oppure possono rivolgersi alle banche convenzionate e a Poste Italiane S.p.A., o avvalersi, per la sola presentazione della dichiarazione, degli incaricati della trasmissione telematica attraverso il servizio telematico Entratel.

**ATTENZIONE** Si ricorda che i contribuenti titolari di codice Pin possono presentare, tramite il servizio telematico *Internet*, esclusivamente le proprie dichiarazioni.

### 3.3

#### Abilitazione soggetti non residenti

I contribuenti non residenti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni, che non hanno nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia, ma si sono identificati direttamente ai fini IVA, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 35 ter del DPR 26 ottobre 1973, n. 633, e successive modificazioni, utilizzano il servizio telematico Entratel: la relativa abilitazione viene rilasciata dall'Ufficio di Roma 6 contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta.

## 4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La presentazione della dichiarazione per via telematica si articola nelle fasi di seguito descritte:

- predisposizione della dichiarazione in formato elettronico;
- controllo della dichiarazione;
- predisposizione del file da trasmettere;
- invio dei dati;
- elaborazione dei dati;
- gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione.

### 4.1

#### Predisposizione della dichiarazione in formato elettronico

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente, per alcune categorie di contribuenti che presentano telematicamente la propria dichiarazione, un prodotto *software* di ausilio alla predisposizione della dichiarazione.

In generale, comunque, utilizzando prodotti disponibili sul mercato, ciascun utente predispone la dichiarazione e converte i dati nel formato previsto per la trasmissione telematica.

Tale formato, distinto per modello di dichiarazione, è definito annualmente mediante apposite specifiche tecniche che sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale, e che dettagliano:

- l'elenco dei dati che costituiscono la dichiarazione;
- per ciascun dato dichiarato, le caratteristiche del dato stesso: numerico, alfanumerico, percentuale, codice fiscale, valori previsti, ecc.;
- i dati dichiarati rilevanti ai fini della liquidazione automatica delle imposte dovute, sottoposti a controlli di congruenza e, in alcuni casi, a ricalcoli automatici.

### 4.2

#### Controllo della dichiarazione

L'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente i prodotti *software* che permettono di verificare la conformità della dichiarazione al formato elettronico della dichiarazione stessa.

I programmi di controllo forniti dall'Agenzia delle Entrate prevedono, in particolare, a:

- verificare che l'elenco dei campi dichiarati sia congruente con quello previsto per il modello di dichiarazione;
- verificare che il contenuto del campo sia conforme alla sua rappresentazione o ai valori previsti per il campo stesso: un campo numerico non può contenere lettere, una percentuale può valere al massimo 100, un codice fiscale deve essere formalmente corretto, ecc.;
- eseguire i controlli di congruenza e i calcoli automatici.

Si sottolinea che l'utilizzo di tali prodotti non è obbligatorio; è un ausilio per l'utente, in quanto prevedono di segnalare la presenza di errori che impedirebbero l'accettazione della dichiarazione da parte dell'Agenzia delle Entrate durante la fase di controllo successiva all'invio.

Per facilitare la correzione degli errori segnalati dai programmi di controllo, l'Agenzia delle Entrate distribuisce gratuitamente anche il *software* che consente di visualizzare e stampare la dichiarazione nel suo formato elettronico, il cui contenuto può non corrispondere alla stampa della dichiarazione cartacea già consegnata al contribuente.

**4.3****Predisposizione del file da trasmettere**

Prima di procedere all'invio, è necessario "autenticare" il file, calcolare cioè, utilizzando il *software* distribuito dall'Agenzia delle Entrate, il codice che consente la verifica dell'identità del responsabile della trasmissione e dell'integrità dei dati.

Lo stesso *software* che calcola questo codice provvede a contrassegnare i dati in maniera tale da garantire il principio di riservatezza, e cioè che i dati contenuti nel file possano essere letti solo dall'Agenzia delle Entrate.

**4.4****Invio dei dati**

Per presentare la dichiarazione, l'utente deve:

- connettersi al servizio (*Internet* o *Entratel*);
- collegarsi al sito *WEB* ;
- inviare il file autenticato.

Completata la trasmissione, l'utente riceve un messaggio che conferma l'avvenuta ricezione del file.

**4.5****Elaborazione dei dati**

I dati pervenuti vengono elaborati al fine di:

- controllare il codice di autenticazione;
- controllare l'univocità del file;
- controllare la conformità del file alle specifiche tecniche;
- controllare la conformità della dichiarazione alle specifiche stesse.

I dati vengono preventivamente memorizzati su supporto ottico, in modo da disporre in qualunque momento dell'"originale" del file trasmesso dall'utente.

I controlli di conformità del file e della dichiarazione seguono le stesse regole, in precedenza descritte, su cui si basano i prodotti *software* distribuiti agli utenti.

Esistono tuttavia alcuni particolari tipi di controllo che sul PC non sono replicabili o possono dare un esito diverso quando vengono eseguiti durante la fase di elaborazione.

Al termine dell'elaborazione vengono prodotte le comunicazioni per gli utenti sulle quali viene calcolato il codice di autenticazione dell'Agenzia delle Entrate.

L'intervallo di tempo tra la trasmissione delle dichiarazioni e la restituzione della ricevuta risulta, in condizioni normali, di pochi minuti. Può tuttavia diventare più lungo in prossimità delle scadenze.

Non può, in ogni caso, superare i 5 giorni per il servizio telematico *Entratel* o 1 giorno per il servizio telematico *Internet*.

**4.6****Gestione delle comunicazioni di avvenuta presentazione**

Le comunicazioni di avvenuta presentazione (ricevute) vengono prodotte per ciascuna dichiarazione trasmessa, comprese quelle che vengono scartate per la presenza di uno o più errori, così come descritto nei paragrafi precedenti.

A fronte di ciascun invio vengono prodotte:

- una ricevuta relativa al file inviato;
- tante ricevute quante sono le dichiarazioni contenute nel file.

È quindi necessario controllare periodicamente se le ricevute sono disponibili sul sito *Web* del servizio telematico utilizzato: il messaggio che conferma, contestualmente all'invio, l'avvenuta ricezione del file non tiene conto delle elaborazioni successive e non è quindi sufficiente a certificare di aver completato i propri adempimenti.

**Pertanto, l'utente, dopo aver trasferito sul proprio PC i file che contengono le ricevute e, utilizzando il software distribuito dall'Agenzia delle Entrate, provvede a controllare il codice di autenticazione e a visualizzare e/o stampare i dati.**

Le comunicazioni di avvenuta presentazione contengono:

- i dati generali del contribuente e del soggetto che ha presentato la dichiarazione;
- i principali dati contabili;
- le segnalazioni;
- gli eventuali motivi per i quali la dichiarazione è stata scartata.

Nell'instatazione viene infine evidenziato il protocollo della dichiarazione attribuito dal servizio telematico, costituito da:

protocollo assegnato al momento in cui l'utente ha inviato il file che contiene la dichiarazione;

numero progressivo di 6 cifre che identifica la dichiarazione all'interno del file.

Tale numero di protocollo, che viene attribuito esclusivamente alle dichiarazioni accolte, identifica univocamente la dichiarazione.

Si sottolinea che, qualora il file originario contenga errori, l'utente riceve:

- una ricevuta di scarto del file ( e quindi di tutte le dichiarazioni in esso contenute) se la non conformità rilevata riguarda le caratteristiche del file inviato; in tal caso, non vengono prodotte le ricevute relative alle singole dichiarazioni;
- una ricevuta di scarto della singola dichiarazione, se la non conformità riguarda i dati presenti nella dichiarazione contenuta nel file; i motivi di scarto vengono evidenziati in un'apposita sezione della ricevuta stessa (Segnalazioni e irregolarità rilevate).

## 5. SITUAZIONI ANOMALE

Nel caso in cui una o più dichiarazioni vengano scartate o contengano errori occorre:

- modificare i dati, utilizzando i pacchetti di gestione delle dichiarazioni ;
- trasmettere nuovamente la dichiarazione per via telematica evitando, ad esempio, richieste di variazioni dei dati inviate anche in forma scritta a uffici dell’Agenzia delle Entrate.

### 5.1

#### File scartati

Lo scarto del file comporta la mancata presentazione di tutte le dichiarazioni in esso contenute. Dopo aver rimosso la causa che ha provocato lo scarto, il file va quindi ritrasmesso per intero, senza alcun riferimento all’invio precedente.

### 5.2

#### Dichiarazioni scartate

Le dichiarazioni vengono scartate per la presenza di errori “gravi”, cioè equivalenti ad un “modello non conforme”: dopo aver rimosso l’errore che ha determinato lo scarto, occorre predisporre un nuovo file contenente le sole dichiarazioni interessate e ripetere l’invio.

In merito alle modalità da utilizzare per rimuovere l’errore, si richiama l’attenzione sul fatto che i controlli eseguiti sulla dichiarazione sono di due tipi:

- la dichiarazione contiene uno o più dati non previsti per il modello oppure di contenuto o formato errato; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo “\*\*\*”;
- la dichiarazione contiene uno o più campi che non risultano congruenti tra loro oppure non verificano le regole di calcolo previste per il modello; tali errori vengono evidenziati dal *software* di controllo con il simbolo “\*\*\*C”.

Nel primo caso, l’errore va necessariamente rimosso; nel secondo caso, in considerazione del fatto che i calcoli automatici o i controlli di congruenza possono non contemplare alcune situazioni molto particolari, l’utente, prima di procedere ad un nuovo invio, è tenuto a:

controllare se la dichiarazione risulta corretta in base alle istruzioni per la compilazione; confermare i dati dichiarati, utilizzando un’apposita casella prevista nelle specifiche tecniche per gestire le situazioni descritte.

### 5.3

#### Dichiarazioni presentate con dati inesatti, incomplete o inviate per errore

Nell’ipotesi in cui si rilevi che una dichiarazione, per la quale l’Agenzia delle Entrate ha dato comunicazione dell’avvenuto ricevimento, è stata presentata in maniera incompleta o con dati inesatti, si deve presentare una dichiarazione correttiva, se nei termini, ovvero una dichiarazione integrativa, se fuori termine, barrando le relative caselle apposte sul frontespizio del modello. È da tenere presente che, salvo il caso in cui le specifiche tecniche relative al modello non indichino specificamente il contrario, la dichiarazione “correttiva” o “integrativa” deve contenere tutti i dati dichiarati e non soltanto quelli che sono stati aggiunti o modificati rispetto alla dichiarazione da correggere o integrare.

Nel caso in cui si rilevino, invece, errori non sanabili con la presentazione di una dichiarazione “correttiva” o “integrativa” (es. dichiarazione riferita ad uno stesso soggetto presentata più volte, dichiarazione relativa ad un dichiarante contenente dati relativi a un soggetto diverso, dichiarazione con errata indicazione del periodo d’imposta, ecc.) è necessario procedere all’annullamento della dichiarazione stessa.

L’operazione di annullamento può essere eseguita esclusivamente dallo stesso soggetto che ha effettuato la trasmissione della dichiarazione da annullare, indicandone la tipologia di modello, il codice fiscale ed il protocollo telematico, rilevabili dalla comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

Si evidenzia che non possono essere accettate richieste di annullamento relative a dichiarazioni per le quali sia in corso la “liquidazione” ai sensi degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.

Al momento della ricezione della richiesta di annullamento, il servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate provvede a verificare le informazioni pervenute e a predisporre una comunicazione che riporta la conferma dell’avvenuto annullamento della dichiarazione oppure la notifica dell’eventuale motivo per cui la richiesta di annullamento non è stata accettata.

Nel caso in cui l’annullamento viene richiesto da un incaricato ed ha esito positivo, questi è tenuto a fornire al dichiarante copia della predetta comunicazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate.

Se, a seguito dell’avvenuto annullamento, si rende necessario presentare una nuova dichiarazione, questa si considera presentata nel giorno in cui è completa la ricezione da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

Se la nuova dichiarazione è presentata tramite un incaricato, quest’ultimo è tenuto a consegnare al dichiarante una copia della comunicazione con la quale l’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione nonché copia della stessa dichiarazione stampata su modello conforme a quello approvato.

Si ricorda che le modalità di annullamento delle dichiarazioni sono ampiamente illustrate sul sito <http://assistenza.finanze.it> e sul sito <http://uniconline.finanze.it>

**5.4****Dichiarazioni doppie**

Periodicamente l'Agenzia delle Entrate provvede a segnalare, con avvisi specifici disponibili nei siti WEB dei servizi telematici o per posta elettronica, le dichiarazioni che in base all'analisi di alcuni dati di riepilogo (codice fiscale del contribuente, modello, tipo di dichiarazione, ecc.) risultano duplicate. In tale ipotesi l'utente è tenuto a verificare se le dichiarazioni sono state effettivamente inviate per errore più volte e, in caso affermativo, a trasmettere esclusivamente tramite il servizio telematico al quale è abilitato, l'elenco delle dichiarazioni per le quali richiede l'annullamento. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile il software che consente di effettuare l'operazione descritta. Per tali richieste, l'Agenzia delle Entrate attesta, con apposita comunicazione, telematica, l'esito della loro elaborazione.

## 6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

**6.1****Abilitazione al servizio**

È necessario presentare una domanda:

- alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del soggetto che la presenta;
- agli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, della regione nel cui territorio è fissato il domicilio.

La normativa vigente non prevede termini perentori per richiedere l'abilitazione al servizio telematico Entratel, ma è necessario che l'istanza venga presentata in tempo utile per ottemperare agli obblighi di trasmissione telematica.

Le modalità e i tempi di rilascio delle abilitazioni non legittimano in alcun modo il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito **www.agenziaentrate.it**, oltre che presso gli uffici.

I modelli di domanda e le relative istruzioni, nonché gli uffici finanziari cui rivolgersi sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it), oltre che presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate oppure su richiesta telefonica al numero 848.800.333 stessi. Nel predetto sito Internet sono elencati gli uffici finanziari cui è possibile rivolgersi.

Contestualmente all'abilitazione, vengono consegnate le istruzioni, le chiavi e la password di accesso.

**6.2****Accesso al servizio**

Il servizio è raggiungibile con le seguenti modalità:

- a) via Internet, all'indirizzo <https://entratel.agenziaentrate.it>; coloro i quali accedono con collegamento ADSL sono obbligati a far ricorso a questa modalità;
- b) tramite una "Rete Privata Virtuale": è cioè una rete pubblica con porte di accesso dedicate agli utenti abilitati.

In quest'ultimo caso è accessibile mediante un numero verde, unico per tutto il territorio nazionale, che viene comunicato dall'ufficio al momento del rilascio dell'abilitazione.

Si ricorda che la possibilità di accettare connessioni contemporanee, pur essendo elevata, ha comunque un limite. È quindi importante anticipare la fase di invio, evitando la trasmissione negli ultimi giorni. Analogamente, è consigliabile raggruppare le dichiarazioni di uno stesso modello e trasmetterle contemporaneamente all'interno dello stesso file; se ciò non è possibile, è necessario preparare tutti i file da inviare ed effettuare tutti gli invii all'interno di un'unica connessione.

Le applicazioni del servizio telematico permettono a ciascun utente di effettuare invii di prova.

Importante: le modalità di invio sono identiche a quelle previste per gli invii definitivi, ma nella fase di elaborazione il sistema provvederà sempre a scartare le dichiarazioni contenute in tali invii, comunicando all'utente l'esito delle operazioni effettuate.

**6.3****Generazioni delle chiavi**

Per gli utenti del servizio telematico Entratel sono necessarie alcune operazioni preliminari che vanno eseguite "una tantum" e completate possibilmente non a ridosso di una scadenza.

La principale di tali operazioni, in assenza della quale non è possibile presentare la dichiarazione, consiste nella "Generazione delle chiavi di autenticazione".

Il servizio telematico, infatti, tenuto conto che questa modalità di presentazione sostituisce il modello cartaceo, utilizza strumenti informatici che consentono:

- l'identificazione certa di chi presenta la dichiarazione;
- il riconoscimento certo di una qualsiasi modifica successiva ai dati in essa contenuti.

Tali strumenti, in altre parole, permettono di identificare in modo "certo e non contestabile" chi è "responsabile" della presentazione telematica, creando una corrispondenza univoca tra questi e il documento trasmesso, nonché con il suo contenuto, con l'obiettivo di garantire sia l'Agenzia delle Entrate che il contribuente.

Per tutti gli utenti, quindi, il servizio telematico prevede che i documenti che pervengono siano dotati di un codice di autenticazione calcolato con prodotti *software* che garantiscono il conseguimento degli obiettivi descritti.

Per calcolare il codice, ciascun utente e l'Agenzia delle Entrate possiedono una coppia di chiavi asimmetriche, di cui una è "privata" e nota solo al titolare, mentre l'altra è "pubblica" ed è nota a entrambi.

Ogni parte autentica i propri documenti usando la sua chiave privata e li invia al destinatario. Questo legge e controlla il codice di autenticazione utilizzando la chiave pubblica del mittente.

A carico dell'utente è la generazione delle chiavi e la custodia della chiave privata, che va mantenuta segreta e adeguatamente protetta da uso indebito. Le chiavi di autenticazione sono, infatti, associate in modo univoco a ciascun utente. Affidare a terzi l'utilizzo della chiave privata non modifica le proprie responsabilità personali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Al momento della generazione vanno effettuate almeno due copie della chiave privata su distinti floppy protetti da password, la prima delle quali va utilizzata ogni qualvolta richiesto dal servizio telematico, mentre la seconda va conservata in luogo sicuro.

Nel caso in cui la chiave privata non sia più utilizzabile, l'utente deve provvedere al "ripristino dei codici di autenticazione".

Tale funzione è disponibile nella sezione "Servizi" del sito del servizio telematico Entratel.

Dopo aver eseguito con successo il "Ripristino dei codici di autenticazione", l'utente dovrà generare nuovamente l'ambiente di sicurezza.

**ATTENZIONE** L'utente è tenuto a recarsi comunque presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, solo nel caso in cui non possiede più i codici contenuti nella busta di abilitazione.

## 6.4

### Servizio di assistenza

Per la soluzione dei problemi legati a:

- connessione al servizio;
- installazione delle applicazioni e configurazione della postazione;
- utilizzo delle applicazioni distribuite dall'Agenzia delle Entrate;
- utilizzo di chiavi e password;
- normativa;
- scadenze di trasmissione;

è previsto un servizio di assistenza telefonica riservato ai soggetti autorizzati, accessibile mediante un numero unico a livello nazionale, comunicato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate al momento del rilascio dell'abilitazione.

Gli intermediari abilitati possono, inoltre, consultare il servizio automatico, che risponde al numero 848.800.333 per le problematiche relative:

- alla gestione dei preavvisi telematici di irregolarità;
- all'utilizzo del servizio di pagamento telematico, in nome e per conto dei propri clienti, dei tributi, contributi e premi oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione (c.d. "F24 telematico cumulativo).

Ad integrazione dell'assistenza diretta mediante operatore, sono a disposizione degli utenti anche:

- il sito <http://assistenza.finanze.it>, nell'ambito del quale sono consultabili i quesiti più frequenti in merito al servizio di trasmissione telematica delle dichiarazioni per gli intermediari e gli altri soggetti abilitati;
- avvisi "personalizzati", predisposti per coloro che si trovano in particolari situazioni;
- numero di fax dedicato per la soluzione di problemi legati all'utilizzo di chiavi e password.

È indispensabile quindi che ciascun utente acceda al servizio telematico per controllare se tra gli avvisi disponibili ci siano novità rilevanti che agevolano la soluzione dei problemi: gli avvisi e le FAQ disponibili sono infatti il risultato di un'analisi che viene periodicamente effettuata sui dati rilevabili attraverso il servizio di assistenza e costituiscono la soluzione per tutti i problemi della stessa tipologia.

## 7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET (FISCONLINE)

### 7.1

#### Abilitazione al servizio

È necessario presentare una domanda di abilitazione attraverso il sito <http://fisconline.agenziaentrate.it> ed eseguire le operazioni illustrate nella pagina sezione "Se non hai il Pin, richiedilo". L'interessato otterrà subito una prima parte del Codice Pin, riceverà, tramite il servizio postale, al proprio domicilio sia la seconda parte del Codice Pin sia la password che gli consentirà di accedere al servizio.

Le modalità e i tempi di abilitazione al servizio telematico *Internet* non legittimano in alcun caso il differimento dei termini previsti per l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale.

Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Internet per i soggetti non residenti nel territorio dello stato, si rinvia a quanto descritto nel paragrafo 3.3.

**7.2****Accesso al servizio**

Per accedere a Fisconline è necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet Service Provider*.

**7.3****Codice Pin**

Il Codice Pin viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale. Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività ecc.).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

**7.4****Assistenza**

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenda delle Entrate.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) alla voce "Servizi telematici".

## 8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI

**Comunicazioni di avvenuta presentazione.**

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenda sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

**Chiavi asimmetriche**

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

**Codice Pin**

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

**Codice di autenticazione**

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Codice Pin del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Codice Pin del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

**Dichiarazione in formato elettronico**

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenda, approvato con decreto del Direttore dell'Agenda delle Entrate, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

**File**

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.

**File autenticato**

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenda), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

**Generazioni delle chiavi di autenticazione**

È una funzione del *software*, distribuito dall'Agenzia agli utenti del servizio telematico Entratel, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
- verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida. In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce il certificato in formato elettronico, munito del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare il certificato di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

**Supporto ottico**

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

## IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2003 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2003 (approvate con provvedimento del 14 gennaio 2003 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 11 alla G.U. n. 19 del 24 gennaio 2003) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del Modello UNICO 2003, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del Modello di dichiarazione IVA 2003).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel Modello UNICO, si precisa quanto segue:

- i quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata – Modello UNICO 2003 – deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello. Inoltre, i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX;
- non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata – Modello UNICO 2003 – ma sono obbligati a presentarla in via autonoma;
- anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il Modello UNICO 2003 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il Modello VR-2003 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

## APPENDICE

### ■ Agevolazioni all'imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
  - hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.
- Si precisa che:

- per i contratti d'affitto stipulati a partire dal 6 gennaio 1999 (data di entrata in vigore della L. 441 del 1998) questa agevolazione spetta a partire dal periodo d'imposta in cui sono stipulati fino a quello di scadenza del contratto stesso;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata di almeno cinque anni, l'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 1999;
- per i contratti stipulati prima del 6 gennaio 1999 ed aventi durata inferiore a cinque anni, l'agevolazione spetta a decorrere dal periodo d'imposta in cui il contratto è eventualmente rinnovato a condizione che:
  - l'affittuario non abbia compiuto quaranta anni alla data del 6 gennaio 1999;
  - l'affittuario possieda la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale al momento del rinnovo del contratto o l'acquisisca entro dodici mesi da tale data;
  - la durata del contratto rinnovato non sia inferiore a cinque anni.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

### ■ Agevolazioni per le raccolte pubbliche di fondi e per i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche

Il comma 2-bis, lett. a), dell'art. 108 del Tuir prevede che i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche con scambio/offerta di beni di modico valore (es. cessioni di piante o frutti) o di servizi a coloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir alle seguenti condizioni:

- deve trattarsi di iniziative occasionali;
- la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

- i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere di modico valore.

La lettera b) del comma 2-bis dello stesso art. 108 del Tuir stabilisce che i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, sempre che si tratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Rientrano nella sfera applicativa dell'agevolazione anche i contributi che assumono la natura di corrispettivi.

Gli enti non commerciali che effettuano occasionalmente raccolte pubbliche di fondi devono redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973. Il rendiconto va conservato, agli effetti fiscali, fino a quando non sia divenuto definitivo l'accertamento relativo al periodo d'imposta cui il rendiconto stesso si riferisce e, quindi, in caso di controversia, anche oltre il termine decennale previsto dall'art. 2220 del codice civile.

Nel rendiconto vanno riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese afferenti ciascuna delle manifestazioni (celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) che hanno originato le entrate e le spese medesime. Il rendiconto deve essere accompagnato, ove necessario, da una relazione illustrativa concernente le entrate e le spese anzidette e deve essere redatto indipendentemente dal regime contabile adottato.

### ■ Associazioni sindacali agricole

L'art. 78, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall'art. 62 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, stabilisce che le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo, per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 9 per cento.

Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro. Al riguardo, occorre precisare che per l'individuazione degli incassi conseguiti nell'esercizio di tale attività deve aversi riguardo al criterio IVA, in base al quale assumono rilevanza anche gli introiti risultanti da fatture-ricevute fiscali ancorché non riscossi (ciò in analogia a quanto precisato nel DM 18 maggio 1995, per le associazioni sportive senza fini di lucro).

Gli obblighi contabili relativi a detta attività sono limitati alla tenuta del registro previsto dal citato D.L. n. 331 del 1993. Pertanto, per le altre attività commerciali even-

tualmente esercitate dalle associazioni sindacali agricole, diverse da quella rientrante nel regime forfetario, il limite previsto dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 va riferito esclusivamente ai ricavi conseguiti nell'esercizio di dette altre attività commerciali.

### ■ Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

**Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi**

Ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del TUIR, il credito d'imposta spetta in misura limitata per gli utili, compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, indicati nei punti 34 e 36 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Il suddetto credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente a compensazione della quota dell'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Mentre per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, il credito d'imposta compete in misura non superiore al 51,51 per cento dei dividendi stessi (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) L. 27 dicembre 2002 n. 289). Il suo impiego non può in ogni caso generare una eccedenza di imposta suscettibile di essere chiesta a rimborso o a compensazione delle imposte dovute per i periodi d'imposta successivi. Pertanto, tale credito va utilizzato con precedenza rispetto agli altri crediti d'imposta. Il contribuente può, tuttavia, rinunciare all'utilizzo del credito d'imposta, non computandolo né in aumento del reddito complessivo né in detrazione dall'imposta.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante deve essere applicata la seguente formula:

$$\frac{\text{Ammontare del dividendo} + \text{credito d'imposta}}{\text{Reddito complessivo di cui al rigo RN12} + \text{crediti d'imposta di rigo RN13 colonna 2}}$$

Il risultato così ottenuto deve essere moltiplicato per l'imposta netta di cui al **rigo RN20** al netto del rigo RN21.

Se la quota d'imposta netta che risulta da tale formula è inferiore al credito d'imposta limitato, l'ammontare di tale credito non può in ogni caso essere superiore alla predetta quota d'imposta netta.

**Canone di locazione - Casi particolari**

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di affitto (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il fabbricato:

a) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita ed il totale delle quote di canone di locazione e calcolare su tale valore il 70%;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

b) se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:

- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
- riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;

c) se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4: - riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

**Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del DPR n. 602 del 1973)**

L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle

formalità di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o società controllante e le società controllate; si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute direttamente dall'ente o società controllante, o per il tramite di altra società controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.

La cessione può riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in compensazione secondo le regole del D.Lgs. n. 241 del 1997, in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso.

La società o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RK) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.

**Comuni ad alta tensione abitativa**

Per poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 8 della legge n. 431 del 1998, gli immobili devono essere concessi in locazione a canone convenzionale, sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini maggiormente rappresentative a livello nazionale, e devono essere situati nei comuni di cui all'art. 1 del D.L. n. 551 del 30 dicembre 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 21 febbraio 1989 e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta densità abitativa, individuati nella delibera CIPE del 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE n. 152 dell'8 aprile 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici dei primi anni ottanta.

■ **Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nella eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nella introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ora ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive ne comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir. In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso, invece, in cui il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di risconto proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio. In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica – come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in sospensione d'imposta – si renderà concorrente alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta e sia in ordine alla eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile. Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che pur essendo stati concessi in esercizi anteriori risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi. Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 l'importo del contributo da incassare a decorrere da detto esercizio dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili – nonché, comunque da quelli in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir – e alle liberalità, si è detto che la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento. Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso. Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.), sempreché non siano inquadrabili tra i contributi d'esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consenta la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va assoggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir. Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi

precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998. Si precisa che tale speciale disposizione transitoria è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

■ **Costruzioni rurali**

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2002 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2002, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata legge n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente. Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, art. 34, comma 6, Dpr n. 633 del 1972 (euro 2.582,28, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, ed euro 7.746,85, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo.

**Attenzione:** le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati. La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (si veda DPR 28 dicembre 2000, n. 445) da fornire a richiesta degli organi competenti. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

## ■ Crediti d'imposta

### 1) Credito d'imposta sui dividendi

Ai sensi dell'art. 14 del Tuir, se alla formazione del reddito complessivo concorrono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società o dagli enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, al contribuente è attribuito un credito d'imposta pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, e al 51,51 per cento (come modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c), della L. n. 289 del 2002), per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'im-

posta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003, dell'ammontare degli utili stessi nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- al punto 33 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- al punto 34 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura limitata del 56,25 per cento degli utili - compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE -, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR (si veda nella presente Appendice la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
- al punto 35 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del TUIR;
- al punto 36 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura limitata del 58,73 per cento degli utili - compresi quelli derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE -, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 ed entro il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui agli artt. 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del TUIR (si veda nella presente Appendice la voce "Calcolo del credito d'imposta limitato sui dividendi");
- al punto 37 gli utili per i quali compete il credito d'imposta nella misura del 56,25 per cento (9/16) degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 dalle società di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del TUIR e dopo la chiusura dell'esercizio in

corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera b), del TUIR;

- al punto 38 gli utili per i quali compete il credito nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- al punto 39 gli utili per i quali non compete il credito d'imposta.

Si precisa che per gli utili che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, deliberata entro l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta è stabilito nella misura del 25 per cento. Il credito di imposta spetta altresì nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione è stata deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 e comunque non oltre l'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996.

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del TUIR;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

Inoltre, il credito non compete per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti.

### 2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV

Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificata dal D.Lgs. n. 83 del 1992 e ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, alle società ed enti di cui all'art. 87 è riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti determinati ai sensi dell'art. 42,

comma 4-bis, del Tuir, derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale. Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.

Per gli enti non commerciali, il credito di imposta è riconosciuto per i proventi derivanti dalle partecipazioni ai fondi assunte nell'esercizio di imprese commerciali, che concorrono a formare il reddito.

### 3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, come modificato dal D. Lgs. n. 461 del 1997, sui proventi di ogni tipo percepiti dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° luglio 1998, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15 per cento dei proventi stessi determinati ai sensi dell'art. 42, comma 4-bis, del Tuir, indipendentemente dalla durata della partecipazione.

### 4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi

Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo.

### 5) Credito per le imposte pagate all'estero

Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente né di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali è previsto il conguaglio con possibilità di rimborso totale o parziale.

L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:

- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva relative ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono.

Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va così determinata:

$$\text{Credito di imposta} = \frac{\text{Reddito estero} \times \text{Imposta italiana}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Se il reddito è stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non può eccedere l'imposta dovuta in Italia.

Per gli enti non commerciali per i quali il reddito complessivo è determinato secondo le disposizioni dell'art. 8, l'imposta italiana e il reddito complessivo vanno rideterminati considerando il reddito di impresa e quello di partecipazione in società di persone che svolgono attività commerciale, al lordo delle perdite eventualmente scomputate da tali redditi.

Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potrà chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sarà avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse già pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitività pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonché l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.

Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni (ad esempio, l'art. 24, paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile) è contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative).

### 6) Credito d'imposta per canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti

L'art. 23, comma 1, del Tuir, come modificato dal comma 5 dell'art. 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, prevede il riconoscimento

di un credito d'imposta per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, con riguardo a ciascun periodo interessato dal predetto procedimento occorre rideterminare il reddito riferibile all'immobile senza tener conto dei canoni scaduti e non versati e quindi ricalcolare l'imposta dovuta: la differenza tra l'imposta a suo tempo liquidata e l'imposta così come ricalcolata costituisce credito d'imposta ai fini dell'Irpeg.

### 7) Credito d'imposta per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti

L'art.7 della legge 388 del 2000 prevede il riconoscimento di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale.

### ■ Detassazione degli investimenti ambientali

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorre alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni.

Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

- i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali;
- i corrispettivi derivanti dalle cessioni.

**Si ricorda che a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.**

**L'art. 30 della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha modificato il comma 17 dell'art. 6 della legge n. 388 del 2000, stabilisce che le imprese devono provvedere a comunicare, entro un mese dall'approvazione del bilancio annuale, gli investimenti agevolati.**

■ **Dividendi distribuiti da società non residenti (art. 96-bis del Tuir)**

Gli utili distribuiti da società residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-bis, in occasione diversa dalla liquidazione della società stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un importo pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreché la partecipazione diretta nel capitale della società erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), legge 21 novembre 2000, n. 342, dette disposizioni, a norma dell'art.96-bis, comma 2-ter, del Tuir, possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione Europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministero delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione di tali disposizioni. L'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia già decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriori e successivo alla data della delibera di distribuzione.

■ **Enti non commerciali ed equiparati**

- 1) enti non commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali), residenti o non residenti nel territorio dello Stato;
- 2) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) (vedere in Appendice la voce "ONLUS") di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ad eccezione delle società cooperative (comprese le cooperative sociali);
- 3) società semplici, società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, non residenti nel territorio dello Stato;
- 4) società non residenti che non hanno esercitato attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni;
- 5) curatori di eredità giacenti se il chiamato all'eredità è soggetto all'IRPEG e se la giacenza dell'eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

- 6) fondi pensione in regime di contribuzione definita di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124;
- 7) forme pensionistiche complementari già istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (di seguito "vecchi fondi"), in regime di contribuzione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, comprese quelle gestite da imprese di assicurazione con contratti di capitalizzazione;
- 8) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita, gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- 9) fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili;
- 10) "vecchi fondi" gestiti mediante convenzioni con imprese di assicurazione, sempre che siano determinabili nella fase di gestione le singole posizioni previdenziali degli iscritti;
- 11) "vecchi fondi" in regime di prestazione definita gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, se costituiti in conti individuali;
- 12) fondi pensione che hanno presentato istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis dell'art. 18 del D.Lgs. n. 124, per i quali continua ad applicarsi, fino al termine del predetto periodo transitorio, l'art. 15, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

■ **Eventi eccezionali**

**TABELLA DEGLI EVENTI ECCEZIONALI**

**1 - Vittime di richieste estorsive e dell'usura**

Soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale

**2 - Soggetti tenuti ad effettuare versamenti di tributi i cui termini sono scaduti il giorno 16 aprile 2002 in cui è intervenuto lo sciopero generale**

Soggetti tenuti ad effettuare versamenti di tributi i cui termini sono scaduti il giorno 16 aprile 2002 in cui è intervenuto lo sciopero generale. I termini relativi ai versamenti tributari scadenti in data 16 aprile 2002 sono stati differiti al giorno successivo dal decreto ministeriale 24 maggio 2002 (G.U. n. 129 del 4 giugno 2002)

**3 - Regione Lombardia a seguito dell'evento che ha interessato il "grattacielo Pirelli"**

I termini relativi agli adempimenti e ai versamenti diretti dei tributi sono stati sospesi dal 18 aprile 2002 al 31 ottobre 2002 dal decreto ministeriale 28 giugno 2002 (G.U. n. 156 del 5 luglio 2002)

**4 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle provincia di Catania, interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29.10.2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle provincia di Catania, come definiti dal DPCM 29/10/2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002), interessati dall'eruzione del vulcano Etna verificatasi dal 29.10.2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 29 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002)

**5 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni delle province di Campobasso e di Foggia, come definiti dal DPCM 31/10/2002 (G.U. n.258 del 4 novembre 2002) e dal DPCM 8/11/2002 (G.U. n.267 del 14 novembre 2002), colpiti dall'evento sismico verificatosi in data 31.10.2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria sono stati sospesi dal 31 ottobre 2002 fino al 31 marzo 2003 dai decreti ministeriali 14 novembre 2002 (G.U. n. 270 del 18 novembre 2002), 15 novembre 2002 (G.U. n. 272 del 20 novembre 2002) e 9/01/2003 (G.U. n.16 del 21/01/2003)

**6 - Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002**

Soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni situati nelle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-Romagna, come definiti dal DPCM 29/11/2002 (G.U. n.288 del 9 dicembre 2002), colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal 25 novembre 2002. I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tri-

butaria sono stati sospesi dal 25 novembre 2002 fino al 31 marzo 2003 dal decreto ministeriale 5 dicembre 2002 (G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002)

**7 - Altri soggetti colpiti da eventi eccezionali**

Gli altri soggetti colpiti da eventi eccezionali, nell'ipotesi in cui abbiano usufruito di agevolazioni non previste nei codici precedenti.

**■ Immobili inagibili**

Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determinano l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale.

Tale procedura consiste nell'inoltro all'Ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) di una denuncia di variazione, corredata dell'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi. Ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 6 relativa ai casi particolari, devono dichiarare nella colonna 1 la nuova rendita attribuita dall'Ufficio del Territorio o, in mancanza, la rendita presunta.

Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari.

Se l'immobile è oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibile a causa di eventi calamitosi, non è necessario produrre la denuncia di variazione. In questo caso si deve compilare un rigo per il periodo sino alla data della calamità, ed un altro rigo per il periodo posteriore all'evento calamitoso.

Con le ordinanze del 30 novembre 1999 n. 3024 (G.U. n. 290 dell'11 dicembre 1999; per i contribuenti colpiti da eventi alluvionali verificatisi nella provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999) e del 9 febbraio 2000 n. 3036 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000, come modificata dall'ordinanza del 30 giugno 2000 n. 3061 - G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) è stata disposta anche la non concorrenza, alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpeg, del reddito dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (perché inagibili totalmente o parzialmente, per effetto dell'evento calamitoso) e fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che venga conservato, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati.

**■ Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico**

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 (già L. 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni), la rendita viene determinata applicando la minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è sito.

Se gli immobili in questione sono concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del quadro RB.

In questo caso devono essere applicate tutte le regole relative alla tassazione sulla base del reddito effettivo, compreso il confronto tra la rendita (determinata come sopra precisato) e il canone di locazione.

I titolari di diritti reali sui predetti immobili concessi in locazione, i quali ritengano di adeguarsi all'orientamento giurisprudenziale che fissa come reddito imponibile solo quello risultante dalle tariffe d'estimo ed esclude ogni prelievo fiscale sull'importo del canone locativo, possono compilare il "quadro RB - Redditi dei fabbricati" senza indicare l'importo del canone di locazione, limitandosi ad inserire gli altri dati, indicando nella colonna 2 (utilizzo) il codice 9.

La tassazione in questo caso sarà effettuata sulla base della rendita.

In relazione a tale ultima ipotesi ed in considerazione dell'obiettiva incertezza sull'interpretazione della normativa di riferimento, gli uffici non procederanno al recupero di imposte in sede di controllo formale né all'applicazione di sanzioni.

**■ Immobili strumentali dell'impresa**

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Tuir:

- gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale da parte del possessore (cosiddetti strumentali per destinazione);
- gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o in comodato (cosiddetti strumentali per natura) classificati o classificabili nei gruppi B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi), C (unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia), D (immobili a destinazione speciale), E (immobili a destinazione particolare) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati), a condizione che la destinazione ad ufficio o studio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria.

Per gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, le quote di ammortamento vanno calcolate sul costo storico di acquisizione (anche per le unità immobiliari acquisite in esercizi precedenti a quello

avente inizio dopo il 31 dicembre 1987 e tenendo conto, per quelle acquisite anteriormente al 1° gennaio 1974, dei criteri di cui al D.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689). Se l'immobile è stato acquisito in esercizi anteriori a quello avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, il contribuente può dedurre soltanto le quote di ammortamento maturate a partire dall'esercizio avente inizio dopo il 31 dicembre 1987, mentre non possono essere computate in diminuzione le quote relative a periodi d'imposta precedenti, non deducibili in base alla previgente normativa;

- i fabbricati concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (per effetto delle modifiche e delle integrazioni apportate agli artt. 40, comma 2, e 62, comma 1-bis, del Tuir, dall'art. 145, commi 98 e 99 della legge 23 dicembre 2000, n. 388).

**■ Lottizzazione**

Questa voce interessa in particolare i soggetti tenuti a dichiarare le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. a), del Tuir.

Al riguardo si sottolinea che la nozione tecnica di lottizzazione è desumibile dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, che ha sostituito i primi due commi dell'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, nonché dalla circolare n. 3210 del 28 ottobre 1967, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, in sede di istruzioni alle nuove disposizioni di cui alla citata legge n. 765 del 1967, ha precisato che costituisce lottizzazione non il mero frazionamento dei terreni, ma qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero dei proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale e, conseguentemente, comporti la predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per le necessità primarie e secondarie dell'insediamento.

Assume rilievo ai fini della normativa in esame ogni operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione d'opere per l'edificabilità di terreni anche al di fuori o in contrasto con i vincoli urbanistici.

A tal fine si richiama l'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che definisce lottizzazione qualsiasi trasformazione urbanistica o edilizia dei terreni anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno o alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o l'eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

**■ Oneri per i quali spetta una detrazione d'imposta**

1. Le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente sovrintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'Ufficio del Territorio competente. La detrazione spetta nel periodo d'imposta in cui le spese sono sostenute, a condizione che la necessaria certificazione sia rilasciata entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tale condizione non si verifica, la detrazione spetta all'anno d'imposta in cui è stato completato il rilascio della certificazione da parte degli uffici competenti.

La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio finanziario delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

2. Il costo specifico o in mancanza il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione, nonché le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art. 1 della L. 1° giugno 1939, n. 1089, e nel D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e per le ricerche eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali, dal Ministero per i Beni e le attività culturali, che deve approvare

la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i Beni e le attività culturali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per cause non imputabili al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato o delle regioni e degli enti locali territoriali, nel caso di attività o manifestazioni in cui essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Il Ministero per i Beni e le attività culturali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367. Per le somme versate al patrimonio della fondazione dai soggetti privati al momento della loro partecipazione o come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del suddetto decreto, il predetto limite del 2 per cento è elevato al 30 per cento. I soggetti privati, erogatori delle somme da ultimo menzionate, devono, per poter fruire della detrazione, impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i cennati tre periodi d'imposta successivi alla pubblicazione del predetto decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme detratte.

**■ ONLUS**

**Requisiti**

Possono assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- associazioni riconosciute e associazioni non riconosciute;
- comitati;
- fondazioni;
- società cooperative;
- altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica.

Non possono, invece, assumere la qualifica di ONLUS i seguenti soggetti:

- enti pubblici;
- società commerciali, diverse da quelle cooperative;

- enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali;
- associazioni di datori di lavoro;
- associazioni di categoria.

Non possono, altresì, assumere la qualifica di ONLUS i consorzi di cooperative e gli enti non residenti.

Gli statuti o atti costitutivi delle ONLUS devono essere redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata e devono espressamente prevedere le seguenti clausole:

- a) lo svolgimento di attività in uno o più degli undici settori di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, elencati nella **Tabella D**, riportata nelle Istruzioni sub R2 "Compilazione del frontespizio";
- b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle elencate alla lett. a), comma 1, dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità;
- g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- h) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Le disposizioni di cui alla lett. h) non si applicano alle fondazioni e quelle di cui alle lettere h) ed i) non si applicano agli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

L'elencazione dei settori recata dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è tassativa e, per

tanto, in via generale non possono assumere la qualifica di ONLUS i soggetti che operano al di fuori dei suddetti settori.

Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili devono essere dirette ad arrecare in generale benefici esclusivamente ai seguenti soggetti:

- a) persone svantaggiate a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- b) componenti di collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

In relazione alle attività di promozione della cultura e dell'arte si evidenzia che si prescinde dalla condizione di svantaggio dei destinatari solo nelle ipotesi in cui alle medesime attività siano riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato.

**Soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività**

Il divieto di svolgere attività diverse da quelle relative agli undici settori tassativamente elencati all'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997, nonché da quelle ad esse direttamente connesse, non si applica ai seguenti soggetti:

- 1) enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- 2) associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lett. e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.

Gli enti sopra elencati hanno facoltà di svolgere anche attività non riconducibili fra quelle proprie dei settori elencati nell'art. 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 e di configurarsi come ONLUS solo parzialmente, cioè limitatamente alle attività svolte nell'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente indicati nell'anzidetta disposizione, a condizione che per tali attività:

- a) siano tenute separatamente le scritture contabili previste dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- b) siano rispettati i requisiti statuari e i vincoli sostanziali imposti dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997.

**Enti considerati in ogni caso ONLUS**

Non sono tenuti ad adeguare gli statuti o atti costitutivi alle disposizioni del citato art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997 (ivi compresa la prescrizione contenuta nella lett. i) dello stesso comma, concernente l'uso nella denominazione della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS"), i seguenti soggetti, per i quali l'art. 10, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 460 del 1997, come integrato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, ha sancito l'automatica qualificazione come ONLUS:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 6 della medesima legge;
- organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali.

Si ricorda che le cooperative sociali nonché i consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991 che si qualificano automaticamente ONLUS devono compilare il Modello UNICO - Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

**Comunicazione ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460**

I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997, devono effettuare la comunicazione, per l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, prevista dall'art. 11, comma 1, del menzionato D.Lgs. n. 460 del 1997, mediante la presentazione del modello approvato con D.M. 19 gennaio 1998, pubblicato nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio fiscale. L'effettuazione della comunicazione è condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni a favore delle ONLUS.

I benefici fiscali ai fini IRPEG sono applicabili fin dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la comunicazione è effettuata.

Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione gli enti considerati in ogni caso ONLUS.

**Trattamento fiscale**

Le attività istituzionali svolte dalle ONLUS nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale non costituiscono esercizio di attività commerciali, in forza dell'art. 111-ter, comma 1, del Tuir.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del medesimo art. 111-ter, comma 2, del Tuir.

Relativamente a dette attività non sussiste obbligo di dichiarazione.

Parimenti non devono essere dichiarati i redditi di capitale di cui all'articolo 41 del Tuir percepiti dalle ONLUS se soggetti a ritenuta a titolo di imposta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; sui medesimi non si applica l'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. Si ricorda che le disposizioni dell'art. 111-ter del Tuir non si applicano alle cooperative, ivi comprese le cooperative sociali (che compilano il modello "UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati") per le quali resta applicabile il regime fiscale proprio delle società di capitali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) del Tuir, fatta salva l'applicabilità, ove ne ricorrano le con-

dizioni, della disciplina fiscale in favore delle cooperative recata dal Titolo III del D.P.R. n. 601 del 1973 e dell'art. 12 della legge n. 904 del 1977 (come interpretato dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1999, n. 28).

Si precisa che i soggetti considerati ONLUS limitatamente ad alcune attività devono dichiarare eventuali redditi derivanti da attività commerciali, diverse da quelle proprie dei settori ONLUS e da quelle direttamente connesse, nei quadri RD, RF o RG.

**Distinzione fra attività istituzionali e attività connesse. Nozione di attività connesse.**

L'art. 10, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 460 del 1997 vieta alle ONLUS di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse.

Le attività connesse possono ricondursi a due tipologie fondamentali:

- 1) attività analoghe a quelle istituzionali;
- 2) attività accessorie per natura a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

Nella prima tipologia di attività connesse sono riconducibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili, nei confronti di soggetti che non versino nelle condizioni di svantaggio stabilite dalla norma (art. 10, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997)

Il secondo gruppo di attività comprende le attività direttamente connesse a quelle statutarie per ciascuno degli undici settori elencati nell'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 460 del 1997. Si tratta di attività strutturalmente funzionali, sotto l'aspetto materiale, a quelle istituzionali (quali ad esempio la vendita di depliant nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).

Le attività direttamente connesse a quelle istituzionali sono consentite sempre che le stesse non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale e i proventi delle attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.

Il criterio della prevalenza comporta l'esame di una pluralità di elementi rilevanti ai fini del raffronto fra attività istituzionali e attività direttamente connesse, quali ad esempio gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane e il numero delle prestazioni effettuate. La verifica della prevalenza va fatta con riferimento a ciascun periodo d'imposta e in relazione ad ogni singolo settore (attività statutaria relativa ad uno specifico settore ed attività connessa all'attività istituzionale propria del settore considerato).

Si precisa che il criterio della prevalenza è autonomo rispetto all'ulteriore criterio indicato al punto b), che prende in esame i proventi delle attività direttamente connesse in rapporto alle spese complessive dell'organizzazione.

Per espressa previsione dell'art. 111-ter del Tuir, le attività istituzionali sono considerate non commerciali e le attività direttamente con-

nesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

La distinzione fra attività istituzionali e attività connesse ha conseguenze sul piano degli adempimenti contabili poiché, limitatamente alle attività connesse, è prescritta la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti disposizioni fiscali per gli esercenti attività commerciali.

### Obblighi contabili

L'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, stabilisce che le ONLUS – diverse da quelle costituite in forma di società cooperativa – per le quali restano fermi gli adempimenti contabili propri delle società ed enti commerciali – devono assolvere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti, i seguenti adempimenti:

- relativamente all'attività complessivamente svolta, comprensiva cioè sia dell'attività istituzionale che delle attività direttamente connesse, le ONLUS hanno l'obbligo di redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche redatte in modo da conferire trasparenza a tutte le operazioni poste in essere relativamente a ciascun periodo della gestione.

Inoltre, deve essere redatto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, un apposito documento contenente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della ONLUS, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Sostanzialmente in detto documento dovrà essere riportato il bilancio o rendiconto annuale, richiesto dall'art. 10, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n.460 del 1997, opportunamente elaborato al fine di porre in rilievo le diverse attività svolte dalla ONLUS.

Si considerano assolti gli obblighi di cui all'art.20 bis, comma 1, lett. a) del Tuir, qualora la contabilità della ONLUS consti del libro giornale, tenuto in conformità a quanto stabilito all'art. 2216 del codice civile e del libro degli inventari di cui all'art. 2217 del codice civile.

Per le attività direttamente connesse a quelle istituzionali, le ONLUS hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili previste dagli artt. 14, 15, 16 e 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Le ONLUS che conseguono annualmente, in relazione alle attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ricavi per un ammontare non superiore a euro 15.473,91, o a euro 25.822,84, rispettivamente per le attività di prestazione di servizi e per gli altri casi, possono assolvere gli adempimenti contabili secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le ONLUS che nel corso del periodo d'imposta non abbiano conseguito, dall'esercizio delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, proventi per un ammontare superiore a euro 51.645,69, nonché le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e le organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 1987, a prescindere dall'ammontare dei proventi conseguiti, possono tenere per l'anno successivo, in luogo delle scritture prescritte dal primo comma, lett. a), dell'art. 20-bis, del D.P.R. n. 600 del

1973, il rendiconto delle entrate e delle spese complessive nei termini e nei modi di cui all'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973.

Detto rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per esigenze di trasparenza e di maggiore chiarezza, il rendiconto potrà essere accompagnato da una relazione illustrativa.

Le ONLUS i cui proventi complessivi superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di euro 1.032.913,80, devono già dal secondo periodo d'imposta predisporre, in allegato al bilancio di competenza del periodo stesso ed al rendiconto previsto dal D.Lgs. n. 460 del 1997, una relazione di controllo sottoscritta da uno o più iscritti nel registro dei revisori contabili.

Per gli enti ecclesiastici e per le associazioni di promozione sociale di cui all'art. 10, comma 9, D.Lgs. n. 460 del 1997, l'applicazione degli obblighi contabili di cui all'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è limitata alle sole attività istituzionali e a quelle ad esse connesse ammesse al regime proprio delle ONLUS.

### ■ Parametri presuntivi di ricavi e compensi

La disciplina dei parametri presuntivi di ricavi e compensi è stata introdotta dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successivamente modificata dall'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I parametri, approvati con D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997, possono essere utilizzati per l'accertamento ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lettera d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo, e dei compensi di cui all'art. 50, comma 1, del TUIR.

Per il periodo d'imposta 2002 i parametri si applicano nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, per le quali non sono stati approvati gli studi di settore ovvero, per le quali, pur essendo stati approvati, ricorrano una o più cause di inapplicabilità, previste nei provvedimenti di approvazione degli studi. I parametri non si applicano nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati studi di settore con carattere sperimentale.

I soggetti esercenti attività per le quali si applicano i parametri sono tenuti alla compilazione dell'apposito modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.

I contribuenti che intendono evitare l'accertamento in base ai parametri possono adeguare, senza applicazione di sanzioni e interessi, i propri ricavi e compensi utilizzando l'apposito rigo previsto nei quadri RE, RF e RG.

Ai fini dell'IVA l'adeguamento al volume d'affari risultante dall'applicazione dei parametri può essere operato, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. I maggiori corrispettivi vanno annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione del

registro di cui all'art. 23 e all'art. 24 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Qualora, a seguito del predetto adeguamento, l'ammontare dei ricavi relativi all'anno 2002 superi i limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata (euro 309.874,14 e 516.456,90, rispettivamente per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero aventi per oggetto altre attività), per il periodo di imposta successivo non sorge l'obbligo di osservare gli adempimenti previsti per il regime ordinario di contabilità.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Agenzia delle Entrate, anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche sul sito Internet all'indirizzo [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

Nel prodotto informatico verrà fornita la puntuale indicazione dei rigi dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da prendere a base per la determinazione del valore delle voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.

L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 5.164.568,99 euro. A tal fine, per gli esercenti attività di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'art. 53 del TUIR, ad eccezione di quelli previsti dalla lett. c) dello stesso articolo.

Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori simili si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.

Per i contribuenti in regime di contabilità ordinaria l'accertamento in base ai parametri è possibile solo quando in sede di verifica sia rilevata la inattendibilità della contabilità in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570.

Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attività per le quali non si è provveduto alla elaborazione degli stessi; tali attività sono indicate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. I parametri, inoltre, non trovano comunque applicazione nei confronti dei soggetti per i quali operano le cause di esclusione dagli accertamenti basati sugli studi di settore previste dall'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

Non si applicano, altresì, ai contribuenti il cui reddito è determinato con criteri di tipo forfetario, a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali.

Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nelle circolari ministeriali n. 117/E del 13 maggio 1996 e n. 140/E del 16 maggio 1997.

**■ Perdita della qualifica di ente non commerciale**

Il comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir contiene una presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (in base all'art. 51 del Tuir) per un intero periodo d'imposta.

Il comma 2 dell'art. 111-bis indica i seguenti parametri di commercialità:

- a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;
- b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Il verificarsi di uno o più degli anzidetti parametri non comporta automaticamente il mutamento di qualifica, ma sarà necessario, in ogni caso, un giudizio complesso, finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale.

Per quanto riguarda il significato dell'espressione "intero periodo d'imposta", contenuta nel comma 1 dell'art. 111-bis del Tuir, si precisa che tale lasso di tempo costituisce soltanto una proiezione temporale di osservazione dell'attività dell'ente, essendo poi sufficiente, per valutare la prevalenza dell'attività commerciale, che tale prevalenza sussista per la maggior parte del periodo d'imposta.

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo.

Il mutamento di qualifica spiega effetti fin dall'inizio del periodo d'imposta in cui lo stesso si verifica.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili e alle associazioni sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 (a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003). Per gli anzidetti enti valgono, comunque, i criteri dettati dall'art. 87 del Tuir. In ogni caso, per l'attività commerciale eventualmente svolta da tali enti, si applicano le disposizioni in materia di reddito d'imposta.

**■ Perdite d'impresa in contabilità ordinaria**

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Tuir, il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'art. 79 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 8, le perdite derivanti dall'esercizio di attività commerciali nonché quelle derivanti da partecipazioni in società in nome collettivo e in accomandita semplice, in contabilità ordinaria, possono essere compensate in ciascun periodo d'imposta con i redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni (sia in contabilità ordinaria che semplificata) e limitatamente all'importo che trova capienza in essi. L'eccedenza può essere portata in diminuzione dei redditi derivanti dalle predette attività e/o partecipazioni negli esercizi successivi ma non oltre il quinto. La descritta compensazione delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria con i redditi d'impresa conseguiti dallo stesso soggetto si effettua, a scelta del contribuente, nel quadro RF o RG, RC, RD e/o RH, in cui è stato conseguito un reddito d'impresa positivo.

Si fa presente che la compensazione con il reddito di impresa conseguito nel periodo di imposta dovrà essere effettuata preliminarmente con le perdite d'impresa in contabilità ordinaria conseguite nel medesimo periodo di imposta e, per la parte non compensata, con l'eventuale eccedenza di perdite in contabilità ordinaria non compensate nei precedenti periodi d'imposta.

Le perdite d'impresa in contabilità ordinaria (comprese le eccedenze dei periodi d'imposta precedenti) non compensate nei quadri RF o RG, e/o RH, dovranno essere riportate nel Prospetto delle perdite d'impresa in contabilità ordinaria non compensate nell'anno, contenuto nel quadro RS, secondo le istruzioni ivi previste. Per le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta, formatesi a decorrere dal 1997, il riporto è ammesso senza limite di tempo ai sensi dell'art. 102-bis, comma 1 bis, del Tuir, richiamato dall'art. 8, comma 3, del Tuir.

**■ Ravvedimento**

**A) Errori concernenti la dichiarazione**

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle somme dovute.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza (art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/97).

Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:

**1) Mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute a titolo di acconto o di saldo risultanti dalla dichiarazione.**

La sanzione del 30 per cento è ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale (tasso pari al 3% dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno.

Alle medesime condizioni, se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale, la sanzione del 30 per cento è ridotta al 6 per cento.

**2) Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto.**

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, indipendentemente se sia dovuta o meno imposta, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di euro 32, pari ad 1/8 di euro 258, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate al punto 1.

**3) Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo.**

a) Errori non ancora rilevati dall'Amministrazione finanziaria in sede di liquidazione o di controllo formale delle imposte dovute (artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600 del 1973), quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.

La sanzione prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o del minor credito utilizzato è ridotta al 6 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

b) Errori ed omissioni, non ancora accertati dall'Amministrazione finanziaria diversi da quelli rilevabili in sede di liquidazione o di controllo formale, quali: omessa o errata indicazione di redditi; errata determinazione di redditi; esposizione di indebiti detrazioni di imposta ovvero di indebiti deduzioni dall'imponibile.

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della

differenza del credito spettante, è ridotta al 20 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute.

### B) Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5 del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni - Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale
- periodo di riferimento
- codice tributo
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

### ■ Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva

Con questa denominazione viene fatto riferimento ad una serie di redditi di capitale per i quali il legislatore ha disposto, in via di massima, l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito complessivo soggetto all'Irpeg in quanto trattasi di redditi che, se conseguiti in Italia per il tramite di un soggetto al quale viene attribuita la veste di sostituto d'imposta, sarebbero stati assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

A decorrere dall'anno 1997 tali redditi vengono assoggettati al pagamento di un'imposta sostitutiva nella misura della ritenuta applicata in Italia sui redditi della stessa natura (art. 16 bis del Tuir introdotto dall'art. 21, comma 1, della L. 27 dicembre 1997, n. 449).

Si reputa opportuno ricordare le ipotesi più ricorrenti alle quali si applica il regime in questione (salva l'opzione del contribuente per il regime ordinario).

Fra i redditi di fonte estera si devono quindi comprendere:

- a) gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 e degli altri titoli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, nonché gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni medesime e di quelle emesse da non residenti, che vengono riconosciuti, sia in modo esplicito che implicito, nel corrispettivo di acquisto dei titoli stessi da soggetti non residenti;

b) i proventi, divenuti esigibili entro il 30 giugno 1998, derivanti da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari effettuate nei confronti di non residenti;

c) i proventi, compresa la differenza tra il valore di riscatto o di cessione delle quote o azioni ed il valore di sottoscrizione o acquisto, derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri della UE, conformi alle direttive comunitarie, percepiti da persone fisiche senza applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 per cento;

d) i proventi derivanti dalle operazioni di finanziamento in valori mobiliari di cui all'art. 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla L. 6 marzo 1996, n. 110, corrisposti da soggetti non residenti, compresi i proventi derivanti da mutuo di titoli garantito divenuti esigibili a partire da 1° luglio 1998;

e) i proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute, divenuti esigibili a partire dal 1° luglio 1998, sempreché corrisposti da soggetti non residenti;

f) i proventi relativi ai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale derivanti da contratti assicurativi stipulati con imprese di assicurazioni non residenti, come previsto dall'art. 41, comma 1, lettera g-quinquies) del Tuir;

g) i proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, costituiti presso soggetti non residenti, a garanzia di finanzia menti concessi a imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di intermediari;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;

i) altri redditi di capitale di fonte estera che non concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente.

### ■ Regime forfetario di determinazione del reddito degli enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 109-bis del Tuir, come modificato dal DPR 12 aprile 2001, n.222, gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata in forza dell'art. 18 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono determinare forfetariamente il reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (attività di prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.

I coefficienti di redditività sono i seguenti:

- a) Attività di prestazioni di servizi:  
fino a euro 15.493,71 di ricavi 85%

oltre euro 15.493,71  
fino a euro 309.874,14 di ricavi 75%

- b) Altre attività:  
fino a euro 25.822,84 di ricavi 90%

oltre euro 25.822,84,  
fino a euro 516.456,90 di ricavi 85%

Qualora i predetti limiti di ricavi (euro 309.874,14 e euro 516.456,90) risultino superati alla chiusura del periodo d'imposta, non potrà trovare applicazione per il periodo medesimo il regime di determinazione forfetaria del reddito.

Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

Al reddito determinato applicando i coefficienti di redditività si aggiunge poi l'ammontare dei componenti positivi del reddito d'impresa di cui agli articoli 54 (plusvalenze patrimoniali), 55 (sopravvenienze attive), 56 (dividendi ed interessi) e 57 (proventi immobiliari) del Tuir. Gli enti non commerciali soggetti alla determinazione forfetaria del reddito, che abbiano conseguito nell'anno solare precedente ricavi non superiori a euro 15.493,71, relativamente alla attività di prestazione di servizi, ovvero a euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili di cui all'art. 18, per effetto del rinvio contenuto negli artt. 20, comma 1-ter e 20 bis, comma 1, dello stesso D.P.R. n. 600, secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

### ■ Sanzioni amministrative

- 1) Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 258.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 258 ad euro 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di:

- dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
- dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto sfornito della rappresentanza legale o negoziale, non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio;
- dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

- 2) La dichiarazione presentata, invece, con ritardo non superiore a novanta giorni, è valida, ma per il ritardo è applicabile la san-

zione da euro 258 ad euro 1.032, ammentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze.

3) Se nella dichiarazione è indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono espresse indebite detrazioni d'imposta.

4) Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, si applica la sanzione del 30 per cento delle somme non versate. Identica sanzione è applicabile con riferimento agli importi versati oltre le prescritte scadenze.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta: - ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973; - ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si ricorda che in base al disposto dell'articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dall'articolo 7, lett. a), del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

**■ Sanzioni penali**

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 154.937,07, si applica la reclusione da sei mesi a due anni. È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella relativa dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando si verificano congiuntamente le due condizioni seguenti:

- l'imposta evasa è superiore ad euro 103.291,38;
- il reddito sottratto ad imposizione (anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi) è superiore al dieci per cento di quello tassabile indicato in dichiarazione o, comunque, superiore ad euro 2.065.827,60.

È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi, non presenta la relativa dichiarazione, quando l'imposta evasa è superiore ad euro 77.468,53. Detta pena non si applica se la dichiarazione viene presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o non viene sottoscritta o viene redatta su modello non conforme.

**■ Spese di manutenzione e riparazione**

La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facoltà di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., diverse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione è affidata a terzi.

Sono escluse, inoltre, dai criteri di deducibilità, previsti dall'art. 67, comma 7, del Tuir, le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, per le quali operano le disposizioni di cui all'art. 65, comma 2, lett. c-ter), del Tuir nonché le spese su beni di terzi.

Del costo dei suddetti beni non si tiene conto nella determinazione del limite percentuale indicato nel citato art. 67, comma 7, del Tuir. Con l'art. 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è stato previsto che, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 7, e 74, del Tuir, sono deducibili in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e nei due successivi le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione, comprese quelle per gli impianti elettrici, idraulici e quelli generici di riscaldamento e condizionamento, con esclusione degli impianti igienici, relative agli immobili ammortizzabili posseduti o detenuti, nei quali viene esercitata l'attività dei seguenti soggetti, con ammontare di ricavi, di cui all'art. 53 del Tuir, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute, costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati:

- a) scritti nell'elenco dei mestieri artistici e tradizionali;
- b) esercenti l'attività di abbigliamento su misura di cui al D.P.R. 8 giugno 1964, n. 537;
- c) esercenti tintolavanderie;

- d) esercenti attività commerciali con autorizzazioni per la vendita al dettaglio;
- e) esercenti attività commerciale al minuto di somministrazione di alimenti e bevande;
- f) esercenti attività turistica;
- g) esercenti attività di estetista;
- h) esercenti attività di produzione con vendita diretta al pubblico.

Le menzionate disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo nonché per effetto dell'art. 7, comma 18, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, a quelle sostenute nel periodo in corso al 1° gennaio 2000; in tal caso la deducibilità è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre successivi.

Per le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione diverse da quelle sopramenzionate, sostenute nei predetti periodi, il costo dei beni materiali ammortizzabili cui commisurare la percentuale prevista dall'art. 67, comma 7, del Tuir va assunto al netto di quello relativo agli immobili con riferimento ai quali sono state sostenute le spese deducibili in quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due o tre successivi.

**■ Spese per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)**

Si precisa che, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite di deducibilità, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal datore di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta, relativi ai giorni di mancato utilizzo.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, è consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio.

■ Studi di settore

L'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha previsto, da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'elaborazione, entro il 31 dicembre 1995, di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici. Tale termine è stato dapprima differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 3, comma 180, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e poi al 31 dicembre 1998 dall'art. 3, comma 124, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Da ultimo, l'art. 21, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che con regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore, anche in deroga al comma 10 dell'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento, e al comma 125 dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996, concernente gli accertamenti effettuati in base a parametri per i periodi di imposta 1996 e 1997.

In attuazione del citato art. 21, comma 4, della legge n. 448 del 1998, il DPR 31 maggio 1999, n. 195 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 10, commi da 1 a 6, della legge n. 146 del 1998 si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale sono in vigore gli studi di settore. Tali disposizioni si applicano anche nel caso in cui gli studi stessi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Per conoscere l'ammontare dei ricavi e compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono utilizzare il programma software denominato GE.RI.CO. o rivolgersi agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

**Per il periodo d'imposta 2002 non si applicano sanzioni e interessi nei confronti dei contribuenti che indicano nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati nelle scritture contabili al fine di dichiarare ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quello derivante dall'applicazione degli studi di settore.**

**Ai fini dell'Iva, il versamento della maggiore imposta dovuta per adeguare il volume d'affari dichiarato alle risultanze degli studi di settore deve avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando il codice tributo 6494.**

L'adeguamento in dichiarazione ai ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore preclude l'attività di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate prevista dall'art. 10 della citata legge n. 146 del 1998.

**Il contribuente esercente attività per le quali si applicano gli studi settore è tenuto alla compilazione dell'apposito modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. In caso di omessa presentazione del sud-**

**detto modello, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2065, ridotta ad un quinto del minimo se la presentazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.**

**Si fa presente, inoltre, che per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, i ricavi o compensi in dichiarazione senza applicazioni di sanzioni e interessi.**

**Per ulteriori chiarimenti relativi agli studi di settore si rinvia alle istruzioni alla compilazione dei predetti modelli.**

■ Terreni in affitto - Casi particolari

Nel caso di terreno riportato su più righe e per il quale in almeno un rigo è stato indicato a colonna 2 il codice 2 (terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone) è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito dominicale:

- calcolate per ogni rigo del terreno la relativa quota di reddito dominicale:

a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 1, rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5);

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 1 oppure il codice 5, l'importo del reddito dominicale, così calcolato, deve essere ridotto al 30%;

– nel caso in cui avete indicato nella colonna 7 (casi particolari) il codice 2 oppure il codice 6, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

b) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 2 oppure il codice 3 rapportate l'importo del reddito dominicale (col. 1) ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

c) Se avete indicato nella colonna 2 il codice 4, l'importo del reddito dominicale è pari a zero.

Sommate successivamente gli importi delle quote di reddito dominicale.

- Calcolate per ogni rigo del terreno nel quale a colonna 2 avete indicato il codice 2 oppure il codice 3 la quota del canone di affitto:

a) se avete indicato nella colonna 2 il codice 2, rapportate il canone di affitto (col. 6) alla percentuale di possesso (col. 5);

b) se avete indicato nella colonna 2 il codice 3 si presume come canone di affitto il reddito dominicale indicato nella colonna 1 rapportato ai giorni (col. 4) ed alla percentuale di possesso (col. 5).

Sommate successivamente gli importi delle quote relative al canone di affitto.

- Se il totale delle quote relative al canone di affitto risulta inferiore all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote relative al canone di affit-

to nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato;

Se invece il totale delle quote relative al canone di affitto risulta superiore o uguale all'80% del totale delle quote di reddito dominicale, riportate il totale delle quote di reddito dominicale nella colonna 9 del primo rigo del quadro RA in cui il terreno è stato indicato.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione (U.I.D.)

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali deve essere operata la maggiorazione di un terzo della rendita catastale, si intendono non solo quelle utilizzate dai soci, associati o partecipanti, ma tutte le unità immobiliari per uso di abitazione od assimilabili che non formino oggetto dell'attività di vendita dell'impresa, non costituiscano beni strumentali e non siano destinate alla locazione (quando tale destinazione risulti dalle scritture contabili).

Ai fini dell'esclusione dall'aumento del terzo, si fa presente che le unità immobiliari appartenenti ad enti non commerciali (opere pie, fondazioni, ospedali, enti di culto, associazioni di categoria, ecc.) si considerano assimilate ai beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali, anche se censite tra quelle per uso di abitazione, quando non siano destinate alla locazione (foresterie, case canoniche, collegi, ricoveri, conventi, ecc.). Ciò in quanto le suddette unità immobiliari si considerano strumentali per lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'ente.

■ Versamenti

I versamenti relativi all'imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT, ai proventi derivanti da depositi a garanzia, all'imposta sostitutiva sui redditi di capitale, nonché all'acconto sui redditi sottoposti a tassazione separata e non soggetti a ritenuta alla fonte, devono essere effettuati con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i versamenti a saldo delle imposte sui redditi.

**1. Proventi derivanti da depositi a garanzia**

Il pagamento del 20 per cento dovuto sui proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti non percepiti per il tramite di banche e di altri intermediari finanziari deve essere effettuato dal contribuente utilizzando il codice tributo "1245- proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti - art. 7, commi 1 e 2, D.L. n. 323/1996" (che sostituisce il codice tributo 1246 utilizzato fino al 28 febbraio 2002).

**2. Redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti a soggetti residenti nei cui confronti si applica la ritenuta a titolo d'imposta.**

L'art. 16 bis del Tuir, come introdotto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, dispone il versamento di un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota delle ritenute a titolo d'imposta. Detta

imposta sostitutiva deve essere versata utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera".

### 3. Interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari.

Per gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, non assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, l'obbligo deve essere assolto mediante versamento utilizzando il codice tributo "1239 - imposta sostitutiva su interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 239/96" (che sostituisce il codice tributo 1240 utilizzato fino al 28 febbraio 2002).

Il medesimo codice tributo deve essere utilizzato per il versamento delle imposte dovute sui redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute estere, divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999, sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo d'imposta (art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

### 4. Imposta sostitutiva sulle plusvalenze dichiarate nel quadro RT.

Ai fini del pagamento dell'imposta sostitutiva delle plusvalenze dichiarate nel quadro RT devono essere utilizzati i seguenti codici tributo:

- il codice tributo 1100, per le plusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lett. c e da lett. c-bis a c-quinquies, del Tuir;
- il codice tributo 1108, per le plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella sezione I del quadro RT.

### ■ Vincoli statutarî per gli enti di tipo associativo

Le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra scolastica della persona possono fruire del trattamento di favore recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'art. 111 del Tuir (decommercializzazione di particolari attività rese nell'ambito della vita associativa) a condizione che abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, conformemente alle clausole seguenti:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Si precisa che i vincoli statutarî sopra indicati non si applicano agli enti associativi che, pur beneficiando della disposizione del comma 1 dell'art. 111 del Tuir, non si avvalgono del regime agevolativo recato dai commi 3, 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso articolo.

In ogni caso le clausole di cui alle lettere c) ed e) non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria.

Per le associazioni di promozione sociale si precisa che l'art. 20 della legge n. 383 del 2000, ha equiparato le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati a quelle rese agli associati.

Tali associazioni, oltre a rispettare i vincoli sopraindicati, devono essere iscritte nei registri nazionali o provinciali di cui all'art. 7 della legge n. 383.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI .....	238	COREA (REP. POPOLARE DEMOCRATICA) .....	074	LAOS (REP. DEMOCRATICA POPOLARE) .....	136	REUNION .....	247
AFGHANISTAN .....	002	COSTA D'AVORIO .....	146	LESOTHO .....	089	ROMANIA .....	061
AJMAN .....	239	COSTA RICA .....	019	LETTONIA .....	258	RUANDA .....	151
ALBANIA .....	087	CROAZIA .....	261	LIBANO .....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) .....	262
ALDERNEY C.I. ....	794	CUBA .....	020	LIBERIA .....	044	SAHARA OCCIDENTALE .....	166
ALGERIA .....	003	DANIMARCA .....	021	LIBIA .....	045	SAINT KITTS E NEVIS .....	195
AMERICAN SAMOA ISOLE .....	148	DOMINICA .....	192	LIECHTENSTEIN .....	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE .....	222
ANDORRA .....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA) .....	063	LITUANIA .....	259	SAINTE LUCIA .....	199
ANGOLA .....	133	DUBAI .....	240	LUSSEMBURGO .....	092	SAINTPIERRE E MIQUELON .....	248
ANGUILLA .....	209	EAST TIMOR .....	287	MACAO .....	059	SAMOA OCCIDENTALI .....	131
ANTIGUA E BARBUDA .....	197	ECUADOR .....	024	MACEDONIA .....	278	SAN MARINO .....	037
ANTILLE OLANDESI .....	251	EGITTO .....	023	MADAGASCAR .....	104	SANTA SEDE (CITTA' DEL VATICANO) .....	093
ARABIA SAUDITA .....	005	EL SALVADOR .....	064	MADEIRA .....	235	SAO TOME E PRINCIPE .....	187
ARGENTINA .....	006	EMIRATI ARABI UNITI .....	796	MALAWI .....	056	SARK C.I. ....	798
ARMENIA .....	266	ERITREA .....	277	MALAYSIA .....	106	SENEGAL .....	152
ARUBA .....	212	ESTONIA .....	257	MALDIVE .....	127	SEYCHELLES .....	189
ASCENSION .....	227	ETIOPIA .....	026	MALI .....	149	SHARJAH .....	243
AUSTRALIA .....	007	FAEROER (ISOLE) .....	204	MALTA .....	105	SIERRA LEONE .....	153
AUSTRIA .....	008	FALKLAND (ISOLE) .....	190	MAN ISOLA .....	203	SINGAPORE .....	147
AZERBAIGIAN .....	268	FIIJI .....	161	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) .....	219	SIRIA .....	065
AZZORRE ISOLE .....	234	FILIPPINE .....	027	MAROCCO .....	107	SLOVACCHIA .....	276
BAHAMAS .....	160	FINLANDIA .....	028	MARSHALL (ISOLE) .....	217	SLOVENIA .....	260
BAHRAIN .....	169	FRANCIA .....	029	MARTINICA .....	213	SOMALIA .....	066
BANGLADESH .....	139	FUJJAYRAH .....	241	MAURITANIA .....	141	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH .....	283
BARBADOS .....	118	GABON .....	157	MAURITIUS .....	128	SPAGNA .....	067
BARBUDA .....	795	GAMBIA .....	164	MAYOTTE .....	226	SRI LANKA .....	085
BELGIO .....	009	GEORGIA .....	267	MELILLA .....	231	ST. HELENA .....	254
BELIZE .....	198	GERMANIA .....	094	MESSICO .....	046	ST. VINCENTE E LE GRENADINE .....	196
BENIN .....	158	GHANA .....	112	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) .....	215	STATI UNITI .....	069
BERMUDA .....	207	GIAMAICA .....	082	MIDWAY ISOLE .....	177	SUDAN .....	070
BHUTAN .....	097	GIAPPONE .....	088	MOLDOVIA .....	265	SURINAM .....	124
BIELORUSSIA .....	264	GIBILTERRA .....	102	MONGOLIA .....	110	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS .....	286
BOLIVIA .....	010	GIBUTI .....	113	MONTSERRAT .....	208	SVEZIA .....	068
BOSNIA-ERZEGOVINA .....	274	GIORDANIA .....	122	MOZAMBICO .....	134	SVIZZERA .....	071
BOTSWANA .....	098	GOUGH .....	228	MYANMAR .....	083	SWAZILAND .....	138
BOUVET ISLAND .....	280	GRECIA .....	032	NAMIBIA .....	206	TAGIKISTAN .....	272
BRASILE .....	011	GRENADA .....	156	NAURU .....	109	TAIWAN .....	022
BRUNEI DARUSSALAM .....	125	GROENLANDIA .....	200	NEPAL .....	115	TANZANIA .....	057
BULGARIA .....	012	GUADALUPA .....	214	NICARAGUA .....	047	TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO .....	180
BURKINA FASO .....	142	GUAM ISOLA DI .....	154	NIGER .....	150	TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE .....	183
BURUNDI .....	025	GUATEMALA .....	033	NIGERIA .....	117	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO .....	245
CAMBOGIA .....	135	GUAYANA FRANCESE .....	123	NIUE .....	205	THAILANDIA .....	072
CAMERUN .....	119	GUERNSEY C.I. ....	201	NORFOLK ISLAND .....	285	TOGO .....	155
CAMPIONE D'ITALIA .....	139	GUINEA .....	137	NORVEGIA .....	048	TOKELAU .....	236
CANADA .....	013	GUINEA BISSAU .....	185	NUOVA CALEDONIA .....	253	TONGA .....	162
CANARIE ISOLE .....	100	GUINEA EQUATORIALE .....	167	NUOVA ZELANDA .....	049	TRINIDAD E TOBAGO .....	120
CAPO VERDE .....	188	GUYANA .....	159	OMAN .....	163	TRISTAN DA CUNHA .....	229
CAROLINE ISOLE .....	256	HAITI .....	034	PAESI BASSI .....	050	TUNISIA .....	075
CAYMAN (ISOLE) .....	211	HEARD AND MCDONALD ISLAND .....	284	PAESI NON CLASSIFICATI .....	799	TURCHIA .....	076
CECA (REPUBBLICA) .....	275	HERM C.I. ....	797	PAKISTAN .....	036	TURKMENISTAN .....	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) .....	143	HONDURAS .....	035	PALAU .....	216	TURKS E CAICOS (ISOLE) .....	210
CEUTA .....	246	HONG KONG .....	103	PANAMA .....	051	TUVALU .....	193
CHAFARINAS .....	230	INDIA .....	114	PANAMA - ZONA DEL CANALE .....	250	UCRAINA .....	263
CHAGOS ISOLE .....	255	INDONESIA .....	129	PAPUA NUOVA GUINEA .....	186	UGANDA .....	132
CHRISTMAS ISLAND .....	282	IRAN .....	039	PARAGUAY .....	052	UMM AL QAIWAIN .....	244
CIAD .....	144	IRAQ .....	038	PENON DE ALHUCEMAS .....	232	UNGHERIA .....	077
CILE .....	015	IRLANDA .....	040	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA .....	233	URUGUAY .....	080
CINA .....	016	ISLANDA .....	041	PERU' .....	053	UZBEKISTAN .....	271
CIPRO .....	101	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .....	252	PITCAIRN .....	175	VANUATU .....	121
CISGIORDANIA/STRISCIA DI GAZA .....	279	ISOLE SALOMONE .....	191	POLINESIA FRANCESE .....	225	VENEZUELA .....	081
CLIPPERTON .....	223	ISRAELE .....	182	POLONIA .....	054	VERGINI AMERICANE (ISOLE) .....	221
COCOS (KEELING) ISLAND .....	281	JERSEY C.I. ....	202	PORTOGALLO .....	055	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) .....	249
COLOMBIA .....	017	JUGOSLAVIA .....	043	PORTORICO .....	220	VIETNAM .....	062
COMORE .....	176	KAZAKISTAN .....	269	PRINCIPATO DI MONACO .....	091	WAKE ISOLE .....	178
CONGO .....	145	KENYA .....	116	QATAR .....	168	WALLIS E FUTUNA .....	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) .....	018	KIRGHIZISTAN .....	270	RAS EL KAIMAH .....	242	YEMEN .....	042
COOK ISOLE .....	237	KIRIBATI .....	194	REGNO UNITO .....	031	ZAMBIA .....	058
COREA (REPUBBLICA DI) .....	084	KUWAIT .....	126	REPUBBLICA SUDAFRICANA .....	078	ZIMBABWE .....	073



STUDI DI SETTORE

MANIFATTURE

<b>SD01A</b> 15.52.0 15.82.0  15.84.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di gelati; Fabbricazione di fette biscottate e biscotti; fabbricazione di prodotti di pasticceria conservati; Fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie.	<b>SD09A</b> 36.11.1  36.12.2  36.13.0 36.14.1 36.14.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di sedie e sedili, inclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi e treni; Fabbricazione di mobili non metallici per uffici, negozi, ecc.; Fabbricazione di altri mobili per cucina; Fabbricazione di altri mobili in legno; Fabbricazione di mobili in giunco, vimini ed altro materiale simile.	28.30.0  28.40.1 28.40.2 28.40.3  28.40.4 28.51.0 28.61.0	Fabbricazione di generatori di vapore, escluse le caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda; Produzione di pezzi di acciaio fucinati; Produzione di pezzi di acciaio stampati; Stampatura e imbutitura di lamiere di acciaio; trancitura e lavorazione a sbalzo; Sinterizzazione dei metalli e loro leghe; Trattamento e rivestimento dei metalli; Fabbricazione di articoli di coltelleria e posateria; Fabbricazione di utensileria a mano; Fabbricazione di serrature e cerniere; Fabbricazione di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi; Fabbricazione di imballaggi in metallo leggero; Fabbricazione di prodotti fabbricati con fili metallici; Produzione di filettatura e bulloneria; Produzione di molle; Produzione di catene fucinate senza saldatura e stampate; Costruzione di stoviglie, pentolame, vasellame, attrezzi da cucina e accessori casalinghi, articoli metallici per l'arredamento di stanze da bagno; Costruzione di casseforti, forzieri, porte metalliche e blindate; Costruzione di altri articoli metallici e minuteria metallica; Fabbricazione di armi bianche Fabbricazione di elementi assemblati per ferrovie o tramvie; Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame ed altri metalli e relativi lavori di riparazione.
<b>SD01B</b> 15.81.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di pasticceria fresca.	<b>SD09B</b> 36.11.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di poltrone e divani.	28.62.1 28.63.0 28.71.0	
<b>SD02U</b> 15.85.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.	<b>SD09C</b> 20.10.0 20.20.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Taglio, piallatura e trattamento del legno; Fabbricazione di fogli da impiallacciatura; fabbricazione di compensato, pannelli stratificati (ad anima listellata), pannelli di fibre, di particelle ed altri pannelli; Fabbricazione di imballaggi in legno.	28.72.0  28.73.0  28.74.1 28.74.2 28.74.3	
<b>SD03U</b> 15.61.1 15.61.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Molitura dei cereali; Altre lavorazioni di semi e granaglie.	20.40.0			
<b>SD04A</b> 26.70.2	<b>(in vigore dal 1998)</b> Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini; lavori in mosaico.	<b>SD09D</b> 20.30.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate).	28.75.1	
<b>SD04B</b> 14.11.1 14.11.2 14.13.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietre ornamentali; Estrazione di altre pietre da costruzione; Estrazione di ardesia.	<b>SD09E</b> 20.30.2  20.51.1  20.52.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria; Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili); Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero.	28.75.2 28.75.3 28.75.4 28.75.5	
<b>SD04C</b> 14.21.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Estrazione di ghiaia e sabbia.				
<b>SD04D</b> 14.12.1 14.12.2  14.22.0 14.50.1  14.50.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Estrazione di pietra da gesso e di anidrite; Estrazione di pietre per calce e cementi e di dolomite; Estrazione di argilla e caolino; Estrazione di pomice e altri materiali abrasivi; Estrazione di altri minerali e prodotti di cava (quarzo, quarzite, sabbie silicee, ecc.).	<b>SD10A</b> 17.11.0 17.14.0 17.21.0	<b>(in vigore dal 1998)</b> Preparazione e filatura di fibre tipo cotone; Preparazione e filatura di fibre tipo lino; Tessitura di filati tipo cotone.	28.75.6	
<b>SD04E</b> 26.70.1 26.70.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Segazione e lavorazione delle pietre e del marmo; Frantumazione di pietre e minerali vari fuori della cava.	<b>SD10B</b> 17.40.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento.	33.40.2	
<b>SD06U</b> 17.54.6	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di ricami.	<b>SD12U</b> 15.81.1	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di prodotti di panetteria.	<b>SD21U</b> 33.40.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni; Confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto.
<b>SD07A</b> 17.71.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia.	<b>SD13U</b> 17.30.0	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale</b> Finissaggio dei tessuti.	31.50.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di apparecchi di illuminazione e di lampade elettriche.
<b>SD07B</b> 17.72.0  17.73.0 17.74.0 17.75.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia; Fabbricazione di altra maglieria esterna; Fabbricazione di maglieria intima; Fabbricazione di altri articoli e accessori a maglia.	<b>SD14U</b> 17.12.1  17.12.2  17.13.1  17.13.2  17.17.0  17.22.0 17.23.0 17.25.0 17.60.0	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale</b> Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura; Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero; Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate; Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate; preparazioni in gomitol e matasse; attività di preparazione e di filatura di altre fibre tessili; Tessitura di filati tipo lana cardata; Tessitura di filati tipo lana pettinata; Tessitura di altre materie tessili; Fabbricazione di maglierie.	<b>SD22U</b> 52.42.5	<b>(in vigore dal 2000)</b> Commercio al dettaglio di pellicce e di pelli per pellicceria.
<b>SD07C</b> 18.22.1	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di vestiario esterno.	<b>SD16U</b> 18.22.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione su misura di vestiario.	<b>SD24A</b> 18.30.B	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di articoli in pelliccia.
<b>SD07D</b> 18.21.0 18.24.3	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di indumenti da lavoro; Confezione di abbigliamento o indumenti particolari.	<b>SD18U</b> 26.21.0  26.30.0  26.40.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali; Fabbricazione di piastrelle e lastre in ceramica per pavimenti e rivestimenti; Fabbricazione di mattoni, tegole ed altri prodotti per l'edilizia in terracotta.	<b>SD24B</b> 18.30.A 19.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Preparazione e tintura di pelli; Preparazione e concia del cuoio.
<b>SD07E</b> 18.23.0	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di biancheria personale.	<b>SD19U</b> 28.12.1  28.12.2	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici; Fabbricazione e installazione di tende da sole con strutture metalliche, tende alla veneziana e simili.	<b>SD25U</b> 18.10.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Confezione di vestiario in pelle.
<b>SD07F</b> 18.24.1 18.24.2	<b>(in vigore dal 1999)</b> Confezione di cappelli; Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento.	<b>SD20U</b> 28.11.0  28.21.0  28.22.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di strutture metalliche e di parti di strutture; Fabbricazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo; Fabbricazione di radiatori e caldaie per riscaldamento centrale	<b>SD26U</b> 19.20.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, articoli da correggiato e selleria.
<b>SD07G</b> 18.24.4	<b>(in vigore dal 1999)</b> Altre attività collegate all'industria dell'abbigliamento.			<b>SD27U</b> 26.12.0  26.15.1  26.15.2 26.15.3	<b>(in vigore dal 2001)</b> Lavorazione e trasformazione del vetro piano; Lavorazione e trasformazione del vetro cavo; Lavorazione di vetro a mano e a soffio; Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (vetro tecnico e industriale per altri lavori);
<b>SD08U</b> 19.30.1 19.30.2  19.30.3	<b>(in vigore dal 1998)</b> Fabbricazione di calzature non in gomma; Fabbricazione di parti e accessori per calzature non in gomma; Fabbricazione di calzature, soles e tacchi in gomma e plastica.			<b>SD28U</b> 26.61.0  26.63.0 26.66.0	<b>(in vigore dal 2000)</b> Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo per l'edilizia; Produzione di calcestruzzo pronto per l'uso; Fabbricazione di altri prodotti in calcestruzzo, gesso e cemento.



72.40.0	Attività delle banche di dati;				
72.50.0	Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e di elaboratori elettronici;				
72.60.1	Servizi di telematica, robotica, e eido-matica;				
72.60.2	Altri servizi connessi all'informatica;				
<b>SG67U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>				
93.01.1	Attività delle lavanderie per alberghi, ristoranti, enti e comunità;				
93.01.2	Servizi delle lavanderie a secco, tintorie.				
<b>SG68U</b>	<b>(in vigore dal 1998 e con evoluzione dal 2001)</b>				
60.25.0	Trasporto di merci su strada.				
<b>SG69A</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.11.0	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno.				
<b>SG69B</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.12.0	Trivellazioni e perforazioni.				
<b>SG69C</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.23.0	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi.				
<b>SG69D</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.24.0	Costruzione di opere idrauliche.				
<b>SG69E</b>	<b>(in vigore dal 1999) - Sperimentale per imprese con ricavi superiori a 2 miliardi</b>				
45.21.0	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile;				
45.22.0	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici;				
45.25.0	Altri lavori speciali di costruzione.				
<b>SG70U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>				
74.70.1	Servizi di pulizia.				
<b>SG71U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>				
45.45.1	Attività non specializzate di lavori edili;				
45.45.2	Altri lavori di completamento di edifici.				
<b>SG72A</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
60.22.0	Trasporti con taxi.				
<b>SG72B</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
60.21.0	Altri trasporti terrestri, regolari, di passeggeri;				
60.23.0	Altri trasporti su strada, non regolari, di passeggeri;				
60.24.0	Altri trasporti terrestri di passeggeri.				
<b>SG73A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
63.11.3	Movimento merci relativo a trasporto terrestri;				
63.12.1	Magazzini di custodia e deposito.				
<b>SG73B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
63.40.1	Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;				
63.40.2	Intermediari dei trasporti;				
64.12.0	Attività di corriere diverse da quelle postali nazionali ,codice di attività.				
<b>SG74U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>				
74.81.1	Studi fotografici;				
74.81.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e stampa.				
<b>SG75U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
45.31.0	Installazione di impianti elettrici;				
45.32.0	Lavori di isolamento;				
45.33.0	Installazione di impianti idraulico-sanitari;				
45.34.0	Altri lavori di installazione;				
45.42.0	Posa in opera di infissi in legno o in metallo;				
<b>SG88U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
74.83.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche;				
80.41.0	Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;				
<b>SG89U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>				
74.83.2	Dattilografia e fotocopiatura;				
		<b>■ COMMERCIO</b>			
		<b>SM01U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.11.2	Commercio al dettaglio dei supermercati;		
		52.11.3	Commercio al dettaglio dei minimercati;		
		52.11.4	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari vari in altri esercizi;		
		52.27.4	Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari e bevande.		
		<b>SM02U</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.22.1	Commercio al dettaglio di carni bovine, suine, equine, ovine e caprine;		
		52.22.2	Commercio al dettaglio di carni: pollame, conigli, selvaggina, cacciagione.		
		<b>SM03A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.1	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;		
		52.63.3	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di alimentari e bevande.		
		<b>SM03B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.2	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti;		
		52.62.3	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di abbigliamento;		
		52.63.4	Commercio al dettaglio a posteggio mobile di tessuti e articoli di abbigliamento.		
		<b>SM03C</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.5	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di mobili e articoli diversi per uso domestico;		
		52.62.6	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione sia nuovi che usati;		
		52.62.7	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;		
		52.63.5	Altro commercio ambulante a posteggio mobile.		
		<b>SM03D</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.62.4	Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.		
		<b>SM04U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		52.31.0	Farmacie		
		<b>SM05A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.42.1	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;		
		52.42.2	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;		
		52.42.3	Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie.		
		<b>SM05B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.42.6	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;		
		52.43.1	Commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami;		
		52.43.2	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.		
		<b>SM06A</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.44.3	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione e materiale elettrico vario;		
		52.45.1	Commercio al dettaglio di elettrodomestici;		
		52.45.2	Commercio al dettaglio di apparecchi radio, televisori, giradischi e registratori;		
		52.45.3	Commercio al dettaglio di dischi e nastri;		
		52.45.5	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria.		
		<b>SM06B</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.45.4	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.		
		<b>SM06C</b>	<b>(in vigore dal 1998)</b>		
		52.44.2	Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame;		
		52.44.5	Commercio al dettaglio di articoli diversi per uso domestico.		
		<b>SM07U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.41.4	Commercio al dettaglio di filati per maglieria;		
		52.42.4	Commercio al dettaglio di merceria, cucirini, filati, ricami.		
		<b>SM08A</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.48.4	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli.		
		<b>SM08B</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.48.5	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette, armi e munizioni; di articoli per il tempo libero; articoli da regalo, chinca-glieria e bigiotteria.		
		<b>SM09A</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.10.0	Commercio di autoveicoli.		
		<b>SM09B</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.40.1	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori (compresi intermediari).		
		<b>SM10U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		50.30.0	Commercio di parti e accessori di autoveicoli;		
		50.40.2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.		
		<b>SM11A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.46.1	Commercio al dettaglio di ferramenta (comprese casseforti), articoli per il "fai da te" e vetro piano;		
		52.46.2	Commercio al dettaglio di pitture e vernici;		
		52.46.3	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;		
		52.46.4	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione;		
		52.46.5	Commercio al dettaglio di materiali termoidraulici;		
		52.48.F	Commercio al dettaglio di carte da parati;		
		<b>SM11B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;		
		51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;		
		51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;		
		51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;		
		51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;		
		51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetropiano, vernici e colori;		
		51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);		
		51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;		
		51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria;		
		<b>SM12U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		52.47.1	Commercio al dettaglio di libri nuovi.		
		<b>SM14U</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.24.1	Commercio al dettaglio di pane;		
		52.24.2	Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria;		
		<b>SM15A</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.48.3	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria;		
		52.73.0	Riparazione di orologi e di gioielli;.		
		<b>SM15B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		52.48.2	Commercio al dettaglio di materiale per ottica, fotografia, cinematografia, strumenti di precisione;		
		<b>SM16U</b>	<b>(in vigore dal 1999)</b>		
		52.33.2	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, saponi e prodotti per toletta e per l'igiene personale.		
		<b>SM17U</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		51.21.1	Commercio all'ingrosso di cereali e legumi secchi;		
		51.21.2	Commercio all'ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame, piante officinali, semi oleosi, oli e grassi non commestibili, patate da semina;		
		51.37.1	Commercio all'ingrosso di caffè.		
		<b>SM18A</b>	<b>(in vigore dal 2000)</b>		
		51.22.0	Commercio all'ingrosso di fiori e piante.		
		<b>SM18B</b>	<b>(in vigore dal 2001)</b>		
		51.23.1	Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;		
		51.23.2	Commercio all'ingrosso di altri animali vivi;		

